

## DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

<b>1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO .....</b>	<b>2</b>
1.1) I METANODOTTI .....	2
1.2) LA PRESSIONE DI ESERCIZIO .....	2
1.3) GLI IMPIANTI DI LINEA .....	3
1.4) LE CENTRALI DI COMPRESSIONE.....	3
1.5) IL DISPACCIAMENTO .....	4
1.5.1) <i>Le attività svolte</i> .....	4
1.5.2) <i>Strumenti a disposizione del Dispacciamento</i> .....	4
1.5.3) <i>Il bilanciamento fisico</i> .....	7
1.5.4) <i>Metodologia per la verifica della fattibilità dei programmi giornalieri di trasporto</i> .....	8
<b>2) LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN) .....</b>	<b>8</b>
2.1) IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN.....	9
2.1.1) <i>I Punti di Entrata alla RN</i> .....	9
2.1.2) <i>I Punti di Uscita dalla RN</i> .....	10
<b>3) LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR) .....</b>	<b>10</b>
3.1) IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR.....	10
<b>4) PRESTAZIONI DELLA RETE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE .....</b>	<b>11</b>
4.1) DEFINIZIONI .....	11
4.1.1) <i>Capacità ai Punti di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti</i> .....	11
4.1.2) <i>Capacità ai Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti</i> .....	12
4.1.3) <i>Capacità ai Punti di Riconsegna</i> .....	12
4.2) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	13
4.3) PROGRAMMI DI SIMULAZIONE .....	14
4.4) VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO.....	15
4.4.1) <i>Vincoli tecnici</i> .....	15
4.4.2) <i>Vincoli gestionali</i> .....	17
<b>5) INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET .....</b>	<b>17</b>
5.1) DESCRIZIONE DELLA RETE .....	17
5.2) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE.....	17
5.3) CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	17

## 1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto oggetto del Codice di Rete è prestato da Snam Rete Gas sulla propria rete di metanodotti; oltre ai metanodotti la rete include le centrali di compressione, gli impianti di regolazione, riduzione, intercettazione, miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità viene adottata una ripartizione della rete in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR"); il servizio di trasporto è tuttavia da intendersi come un servizio integrato a partire dai Punti di Entrata nella RN e fino ai Punti di Riconsegna.

Il presente capitolo fornisce una descrizione della rete dei metanodotti di proprietà di Snam Rete Gas, aggiornata alla data di approvazione del Codice di Rete: relativamente alla RN, la cartografia, presente nel sito Internet di Snam Rete Gas, include i tratti di rete di proprietà di altre Imprese di Trasporto. Le stesse potranno essere soggette a modifiche in seguito a:

- a) variazioni della definizione di RN da parte del Ministero delle Attività Produttive;
- b) entrata in esercizio di nuovi metanodotti o messa fuori esercizio di metanodotti esistenti;
- c) variazione nella definizione dei Punti di Entrata e di Uscita della RN.

### 1.1) I metanodotti

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

### 1.2) La pressione di esercizio

Il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in 7 specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

In particolare:

Specie	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a
P <sub>max</sub> esercizio (bar rel.)	>24	24 ≥ P > 12	12 ≥ P > 5	5 ≥ P > 1,5	1,5 ≥ P > 0,5	0,5 ≥ P > 0,04	< 0,04

La maggior parte delle condotte esercite dal Trasportatore sono di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie. Casi di condotte classificate in 4<sup>a</sup> specie sono presenti in numero limitato, ed ancor più rari sono i casi di metanodotti classificati in specie inferiori: queste ultime sono caratteristiche proprie delle reti di distribuzione locale.

Per le condotte di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie l'autorizzazione per l'esercizio, fino ad un valore determinato dal CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), è rilasciato dalle competenti

autorità: per le specie inferiori tale valore è determinato in funzione della pressione di progetto.

### 1.3) Gli impianti di linea

Lungo le condotte sono collocati gli impianti necessari all'interconnessione delle stesse nonché al controllo ed alla gestione dei flussi di gas, nel rispetto delle esigenze operative e di sicurezza richieste dalle normative. In particolare, sono presenti:

- impianti di regolazione della pressione e/o della portata;
- impianti di riduzione.

Va inoltre sottolineata la presenza, sulla rete di metanodotti del Trasportatore, di altri impianti necessari al trasporto ed al dispacciamento del gas, correntemente chiamati "punti di linea", quali quelli di lancio e ricevimento PIG, oltre ai dispositivi di derivazione, intercettazione e/o sezionamento di vario tipo (manuali, di tipo telecontrollato, di tipo monitorato).

### 1.4) Le centrali di compressione

Le centrali per la compressione del gas dislocate sulla rete del Trasportatore sono dedicate alla spinta del gas in linea, così da assicurare il trasporto del gas sull'intero sistema.

Dal punto di vista impiantistico si possono identificare le seguenti componenti:

- unità di compressione, costituite essenzialmente da compressori centrifughi azionati da turbine a gas e complete di propri sistemi di controllo;
- tubazioni e relative apparecchiature meccaniche di processo (filtri, valvole, air-coolers ecc);
- sistemi di controllo per la gestione dei turbocompressori e degli impianti di processo della centrale;
- sistema elettrico in grado di assicurare la necessaria alimentazione in funzione delle varie esigenze e priorità;
- infrastrutture civili (sala quadro, sala controllo, uffici, officina, magazzino, ecc.).

Tutte le centrali sono dotate di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere esercite, in sicurezza, a distanza.

In particolare, il supporto di trasmissione dati del sistema di interfaccia permette il controllo e la gestione a distanza da parte del Dispacciamento del Trasportatore - per la cui descrizione si rimanda al successivo paragrafo 1.5 - con modalità ottimizzate secondo le esigenze operative di sistema.

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio delle centrali, in considerazione del periodo in cui la centrale è stata concepita e dello specifico impiego, si basano sulla normativa di riferimento nazionale ed internazionale, oltre che sulla consolidata esperienza del Trasportatore, e sono finalizzati ad ottenere un elevato grado di sicurezza, affidabilità impiantistica ed efficienza operativa.

## 1.5) Il Dispacciamento

### 1.5.1) *Le attività svolte*

L'effettuazione del servizio di trasporto, sulla base dei programmi richiesti dagli Utenti ed in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza, viene garantita dal Trasportatore attraverso l'esercizio del proprio sistema di trasporto, che comprende le seguenti attività:

- gestione e controllo dei parametri caratteristici del servizio di trasporto (telemisurati e non) quali pressioni, portate e qualità del gas;
- verifica dell'assetto impiantistico e relativi interventi;
- programmazione annuale, mensile, settimanale e giornaliera delle capacità di trasporto, anche in considerazione delle temporanee riduzioni delle capacità di trasporto stesse conseguenti a lavori e/o manutenzioni sulla rete/impianti;
- coordinamento con altri Centri di Dispacciamento nazionali ed esteri;
- attivazione degli interventi di emergenza.

Il sistema di trasporto del gas viene tenuto sotto controllo e continuamente adattato dal Centro Dispacciamento di San Donato Milanese, al fine di rendere disponibili le quantità di gas necessarie in qualsiasi momento e in ogni punto della rete. Tutto questo grazie all'attività della Sala Operativa del Dispacciamento, presidiata 24 ore su 24 da personale specializzato. Nella Sala sono posizionate le postazioni per il telecontrollo della rete, da cui gli operatori effettuano le opportune azioni per la modifica degli assetti di rete, in funzione delle esigenze relative al soddisfacimento dei programmi ricevuti dagli Utenti per il Giorno-gas ed al mantenimento di un corretto bilanciamento della rete: a tale scopo si avvalgono di propri programmi di previsione, ottimizzazione e simulazione (per una descrizione più dettagliata della Sala Operativa si rimanda al successivo paragrafo 1.5.2). Il sistema di telecontrollo svolge le funzioni di telemisura e di telecomando.

Con la telemisura vengono acquisiti i dati rilevanti per l'esercizio: pressioni, portate, temperature, qualità del gas, stati delle valvole e dei compressori.

Con il telecomando si modifica l'assetto degli impianti in relazione alle esigenze operative: particolarmente rilevante è il telecomando delle centrali di compressione, che vengono gestite direttamente dal Dispacciamento.

Il Dispacciamento gestisce l'assetto della rete anche in situazioni particolari, per lavori di manutenzione sugli impianti o in eventuali casi di emergenza e si avvale di avanzati sistemi informatici di previsione. Per le variazioni di assetto della rete non telecontrollata intervengono le unità operative periferiche (Centri), che presidiano il territorio in modo da poter svolgere le necessarie attività di controllo ed ispezione sulla rete di competenza.

### 1.5.2) *Strumenti a disposizione del Dispacciamento*

#### La Sala Operativa

La Sala Operativa del Dispacciamento, presidiata 24 ore su 24 da personale specializzato, assicura l'esercizio della rete secondo criteri di sicurezza, efficacia ed efficienza. All'interno della stessa sono presenti quattro postazioni, ognuna delle quali dispone di apposita connessione telefonica e di quattro terminali

collegati al sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) di telemisura e telecomando, integrato da un sistema di elaborazione per lo svolgimento delle attività di ottimizzazione, previsione e simulazione. Una quinta postazione è dedicata al collaudo dei nuovi impianti ed alle operazioni di verifica periodica del funzionamento del sistema di telecontrollo.

La Sala è dotata di un grande pannello sinottico che, attraverso segnalazioni e indicatori numerici aggiornati in tempo reale, rappresenta i dati essenziali per l'esercizio, con l'indicazione degli elementi e dei valori delle principali grandezze telemisurate.

#### Il sistema SCADA

Gli operatori della Sala Operativa sono assistiti da un sofisticato sistema di acquisizione dati e telecontrollo (SCADA): tale sistema provvede all'interrogazione ciclica delle stazioni periferiche, all'aggiornamento in tempo reale del pannello sinottico ed all'archiviazione dei dati acquisiti. Il flusso dei dati elaborati dal sistema consente agli operatori di valutare al meglio l'assetto di rete e la sua probabile evoluzione, definendo le manovre di volta in volta necessarie. Programmi di stima dell'erogazione oraria, di ottimizzazione energetica del trasporto, di previsione del fabbisogno e di simulazione dell'esercizio consentono di affiancare all'azione correttiva immediata sulla rete una capacità preventiva sulle situazioni che si potrebbero verificare, favorendo così elevati livelli di sicurezza ed efficienza del sistema.

#### Il sistema di telecomunicazioni

Il sistema dedicato di telecomunicazioni del Dispacciamento Snam Rete Gas è costituito da un elevato numero di stazioni periferiche installate sugli impianti della rete, da ripetitori, concentratori e da canali di trasmissione, via radio e via cavo. Sono presenti lungo i metanodotti migliaia di km. di cavi telefonici in rame e in fibra ottica. Oltre a garantire la telemisura ed il telecomando, il sistema collega il Dispacciamento alle principali sedi operative e di manutenzione distribuite sul territorio nazionale, nonché ai centri di dispacciamento esteri.

Per la massima sicurezza di esercizio, le chiamate dirette ai numeri telefonici pubblici dei centri di manutenzione periferici, al di fuori del normale orario di lavoro, vengono automaticamente commutate ai terminali telefonici del Dispacciamento.

#### Strumenti di supporto alle decisioni

##### ➤ CASSANDRA

E' un'applicazione in cui sono implementati diversi modelli di previsione per la previsione sia a più giorni che nel Giorno-gas.

Elabora la previsione del gas riconsegnato dalla rete, valida per i cinque giorni successivi, sulla base delle previsioni meteorologiche.

Il modello è comprensivo di una serie di eventi (festività o altri eventi) che gestiscono le diminuzioni di prelievo, anche importanti, ad essi associati.

I parametri del modello vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'evolversi dell'andamento delle quantità giornaliere riconsegnate nel corso degli anni.

La metodologia applicata è Box-Jenkins ed i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

L'utilizzo di questo programma consente al Trasportatore di effettuare valutazioni circa l'evoluzione dei quantitativi oggetto di trasporto, così da predisporre a far fronte ad eventuali variazioni di scenario di significativa entità.

#### ➤ MELAMPO

Il modello calcola la previsione dei quantitativi complessivi in riconsegna per il Giorno-gas in corso con aggiornamento orario, sulla base delle serie storiche del quantitativo complessivamente riconsegnato nel giorno e del dato cumulato del quantitativo riconsegnato oggetto di consuntivo nel corso del Giorno-gas, sino all'ora precedente.

L'applicativo contiene 24 modelli, uno per ogni ora del Giorno-gas.

Il modello è comprensivo di una serie di eventi (festività o altri eventi) che gestiscono le diminuzioni di prelievo, anche importanti, ad essi associati.

I parametri del modello vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'evolversi dell'andamento delle quantità giornaliere riconsegnate nel corso degli anni.

La metodologia applicata è Box-Jenkins ed i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

L'analisi integrata della previsione formulata dal programma e dell'andamento orario del line pack (e quindi delle pressioni in rete) consente al Dispacciamento di valutare, a fronte di uno sbilanciamento fisico della rete, la necessità di attivare le opportune azioni correttive.

#### ➤ Altri modelli a supporto

Sono stati recentemente implementati altri due modelli che elaborano rispettivamente:

- la previsione oraria della domanda nel corso del Giorno-gas, che elabora la modulazione oraria del quantitativo riconsegnato nel corso del Giorno-gas sulla base delle serie storiche del riconsegnato orario e delle serie storiche delle temperature;
- la previsione della domanda per il Giorno-gas in corso e per i cinque giorni successivi per Area di Prelievo e tipologia di utenza con elaborazione a livello

di Area di Prelievo della domanda totale dei settori civile, industriale e termoelettrico; questa previsione si basa sulle serie storiche del riconsegnato complessivo giornaliero per tipologia di utilizzo (civile, industriale e termoelettrico) per le diverse Aree di Prelievo, sulla base delle serie storiche delle temperature e sulle temperature previste.

In linea generale, i modelli sopra descritti contengono la gestione del calendario delle festività che tiene conto del loro peso in base alla loro collocazione nel corso della settimana.

La metodologia applicata è Box-Jenkins e i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

➤ SIMONE

Il sistema di simulazione/ottimizzazione SIMONE è uno strumento che consente di effettuare simulazioni del trasporto sia in regime stazionario sia in regime dinamico e *real-time*. Inoltre consente di effettuare ottimizzazioni del trasporto in regime stazionario sia su reti complesse sia su singole centrali.

1.5.3) *Il bilanciamento fisico*

Il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo, cioè il bilanciamento fisico del sistema.

Nel corso del *Giorno-gas*, il Trasportatore movimentata il gas naturale degli Utenti secondo i programmi di trasporto forniti da questi ultimi, assicurando le attività di controllo, gestione e bilanciamento della rete in tempo reale.

Come sopra indicato, il Dispacciamento si avvale a tale scopo di molteplici strumenti, quali:

- programmi di simulazione ed ottimizzazione degli assetti di trasporto;
- programmi di previsione che consentono di seguire l'andamento dei prelievi dalla rete in funzione dell'evolvere delle condizioni meteorologiche;
- telecontrollo di impianti di rete (nodi di smistamento, centrali di compressione, regolatori, ecc.);
- telemisura di parametri quali la pressione, la portata e la temperatura in punti significativi della rete.

In condizioni di normale operatività e di programmi di trasporto bilanciati e rispondenti al vero, il Trasportatore movimentata i flussi di gas ed assicura il bilanciamento fisico del sistema monitorando le pressioni nei punti significativi di rete ed il quantitativo di gas presente in rete (svaso/invaso). Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del *Giorno-gas*. Al fine di gestire la



variazione dell'invaso di rete e di fornire il servizio di modulazione oraria, il Trasportatore acquisisce adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio.

#### 1.5.4) *Metodologia per la verifica della fattibilità dei programmi giornalieri di trasporto*

Il Dispacciamento di Snam Rete Gas quotidianamente verifica e conferma (o meno) la trasportabilità dei programmi giornalieri ricevuti dagli Utenti per il Giorno-gas, cioè la loro compatibilità con i vincoli tecnico-operativi di rete in relazione agli interventi manutentivi che implicano una interruzione/riduzione della capacità di trasporto, con la disponibilità delle centrali di spinta e con l'assetto della rete che andrà a definirsi nell'esercizio del Giorno-gas, in particolare con l'invaso della rete atteso e i livelli di pressione che lo determineranno.

La valutazione della fattibilità tecnica di tali programmi è effettuata mediante simulazioni/ottimizzazioni idrauliche della rete, eseguite sullo scenario di trasporto programmato e secondo standard tecnici riconosciuti. In via generale, dovendo i tempi di risposta essere contenuti in un arco temporale di circa 3 ore, la verifica è eseguita unicamente sulle dorsali di importazione.

Di seguito sono riportate alcune informazioni generali sull'intero processo di verifica.

#### Il processo operativo

Ogni giorno il Dispacciamento riceve le richieste di trasporto, cioè i quantitativi di gas immessi nella propria rete ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e dai campi di stoccaggio, nonché dei quantitativi previsti in riconsegna presso i Punti di Riconsegna.

In seguito il sistema SCADA acquisisce l'assetto di ogni singola dorsale di importazione, che viene eventualmente modificato per tenere conto della previsione degli impatti sul trasporto conseguenti a lavori sulla rete e/o indisponibilità di centrali di compressione.

L'utilizzo dei sistemi di simulazione/ottimizzazione consente di verificare la fattibilità dei programmi di trasporto oppure di identificare i punti critici che non consentono di soddisfare le richieste e di suggerire opportune alternative.

Il risultato delle elaborazioni sarà la conferma delle richieste di trasporto o l'eventuale variazione/riduzione del quantitativo trasportabile nel successivo Giorno-gas G per ogni Punto di Entrata.

## 2) LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

Nel presente documento con il termine "Rete Nazionale di Gasdotti" o "RN" si definisce il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi





aggiornamenti annuali: tale Decreto comprende anche una descrizione particolareggiata dei tratti di metanodotti del Trasportatore inclusi nella RN, nonché la porzione di rete di proprietà Società Gasdotti Italia che costituisce parte integrante della RN e per la quale Snam Rete Gas provvede ad effettuare la gestione commerciale.

Essa è costituita dall'insieme dei metanodotti e degli impianti dimensionati e verificati tenendo in considerazione i vincoli dati dalle importazioni, dai terminali di rigassificazione, dalle principali produzioni nazionali di gas naturale e di biometano e dagli stoccaggi, con la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas da tali punti di immissione in rete fino alle macro aree di consumo: con lo stesso obiettivo ne fanno parte alcuni metanodotti interregionali, nonché alcune condotte di minori dimensioni aventi la funzione di chiudere maglie di rete formate dalle condotte sopra citate.

La RN comprende inoltre le centrali di compressione e gli impianti connessi alle condotte sopra descritte.

## 2.1) Il modello di flusso della RN

Ai fini del conferimento di capacità - per il quale si rimanda al successivo Capitolo 5 - nel presente documento viene adottato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit"; i Punti di Entrata alla RN ("Entry Points") ed i Punti di Uscita dalla stessa ("Exit Points") sono descritti qui di seguito.

### 2.1.1) I Punti di Entrata alla RN

I Punti di Entrata definiti dal modello di flusso della RN sono costituiti da:

- i Punti di Entrata alle interconnessioni con i metanodotti esteri di importazione;
- i Punti di Entrata in corrispondenza di terminali di rigassificazione;
- i Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale;
- i Punti di Entrata da produzioni di biometano allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas;
- un Punto di Entrata Virtuale in cui sono aggregate le produzioni di biometano allacciate alla rete di distribuzione ovvero alle reti di altre imprese di trasporto nonché le produzioni di gas naturale allacciate alla rete di distribuzione e gli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto (Punto di Entrata Virtuale, PIV);
- i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio (o "hub"): tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai Punti di Consegna sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio;
- Punti di Entrata in corrispondenza di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, ~~nonché di impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente,~~ per l'immissione nella rete di trasporto

nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;

- Punti di Entrata in corrispondenza di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell’Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.

#### 2.1.2) I Punti di Uscita dalla RN

I Punti di Uscita dalla RN di cui al modello di flusso adottato sono costituiti da:

- i Punti di interconnessione con le esportazioni;
- i Punti di Uscita virtuali verso i campi di stoccaggio (“hub”); analogamente a quanto previsto per i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio, tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai punti fisici sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio.

Costituiscono inoltre punti significativi ai fini gestionali i punti di interconnessione della rete del Trasportatore con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto.

L’elenco dei Punti di Entrata e di Uscita, nonché le relative cartine schematiche, sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

### 3) LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)

La “Rete di Trasporto Regionale” o “RR” è formata dalla restante parte dei metanodotti del Trasportatore non compresa nella RN e dagli impianti ad essa collegati, come individuato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti.

La funzione principale è quella di movimentare e distribuire il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

#### 3.1) Il modello di flusso della RR

La Rete di Trasporto Regionale è considerata come un sistema unico che copre tutto il territorio nazionale, dove il gas uscito dalla RN viene vettoriato, all’interno delle Aree di Prelievo, fino ai Punti di Riconsegna, cioè i punti fisici di uscita dalla rete del Trasportatore nei quali avviene il ritiro del gas da parte degli Utenti e la sua misurazione ovvero l’aggregato dei punti fisici di riconsegna quando questi fossero interconnessi a valle.

Dato l’elevato grado di magliatura di questo sistema è difficile determinare una direzione dominante dei flussi gas su di esso. La caratteristica principale della struttura è che si hanno metanodotti di diametro tanto minore quanto più ci si

allontana dalla RN. Ciascun Punto di Riconsegna è riconducibile ad una sola Area di Prelievo. Ogni Punto di Riconsegna del gas, ad eccezione delle esportazioni e degli stoccaggi in fase di ricostituzione, è considerato connesso alla RR.

#### 4) PRESTAZIONI DELLA RETE E MODALITA' DI DETERMINAZIONE

Nei paragrafi seguenti vengono indicate le prestazioni della rete in situazioni di esercizio normale e speciale e vengono descritte la modalità con cui tali prestazioni sono determinate, tenuto conto dei vincoli tecnici e gestionali esistenti.

##### 4.1) Definizioni

La capacità di trasporto è la massima quantità di gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse.

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

##### 4.1.1) Capacità ai Punti di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti

La capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero è la massima capacità che può essere messa a disposizione degli Utenti per il servizio di trasporto, di tipo continuo o interrompibile.

La capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano e da stoccaggi è la portata giornaliera di gas che il sistema di trasporto è in grado di ricevere e trasportare fino ai Punti di Riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate dal Trasportatore.

Dal momento che la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti di immissione e prelievo attigui, non è possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano o da stoccaggi: ciò a maggior ragione nel caso di reti magliate, qual'è la rete di Snam Rete Gas. I valori pubblicati sul sito Internet sono pertanto da intendersi come "valori di riferimento". Per tale motivo il Trasportatore è disponibile a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano o da stoccaggi in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti della rete, secondo le procedure di cui al presente documento.

Con riferimento all'immissione in rete di biometano da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione/altre reti di trasporto, ai sensi della Delibera 210/15, la capacità di trasporto indicata presso il Punto di Entrata Virtuale è pari alla somma delle capacità indicate in fase di allacciamento degli impianti di produzione di biometano su reti di distribuzione/altre reti di trasporto, come comunicate a Snam

Rete Gas dal GSE ovvero dalle relative Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Con riferimento all'immissione in rete di gas naturale da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, la capacità di trasporto indicata presso il Punto di Entrata Virtuale è pari alla somma delle capacità indicate in fase di allacciamento degli impianti di produzione su reti di distribuzione, come comunicate a Snam Rete Gas dalle relative Imprese di Distribuzione.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal GSE ovvero dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

#### 4.1.2) *Capacità ai Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti*

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita da esportazione è la massima capacità che può essere messa a disposizione degli Utenti nel Giorno-gas per il servizio di trasporto di tipo continuo.

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio è la portata giornaliera di gas che il sistema di trasporto è in grado di ricevere e trasportare fino a tali Punti di Uscita, in base alle verifiche tecniche effettuate dal Trasportatore.

Dal momento che la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti di immissione e prelievo attigui, non è possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di ciascun Punto di Uscita verso stoccaggio: ciò a maggior ragione nel caso di reti magliate, qual è la rete di Snam Rete Gas. I valori pubblicati sul sito Internet sono pertanto da intendersi come "valori di riferimento". Per tale motivo il Trasportatore è disponibile a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti della rete, secondo le procedure di cui al presente documento.

#### 4.1.3) *Capacità ai Punti di Riconsegna*

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna rappresenta la portata giornaliera di gas di cui può essere assicurata la riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate.

Anche in questo caso la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti attigui: non è perciò possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di un Punto di Riconsegna (a maggior ragione per la rete magliata del Trasportatore). I valori pubblicati sul sito Internet sono da intendersi quindi come "valori di riferimento". Snam Rete Gas assicura la propria disponibilità a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna in funzione delle capacità richieste/attribuite agli Utenti della rete in specifici punti, secondo le procedure di cui al presente documento.

Per Punti di Riconsegna costituiti dall'aggregato di punti fisici interconnessi a valle dalla rete di distribuzione, la capacità di trasporto pubblicata deriva dalla sommatoria delle capacità di trasporto dei singoli punti fisici.

I valori di capacità di trasporto sono definiti considerando le prestazioni della rete, a prescindere dalla potenzialità degli impianti REMI che non fanno parte del sistema Snam Rete Gas. Pertanto in alcuni casi potrebbe verificarsi che gli impianti a valle non siano adeguati alle prestazioni indicate per il relativo Punto di Riconsegna.

#### 4.2) Modalità di determinazione delle capacità di trasporto

Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e presso i Punti in Uscita da esportazione vengono determinate mediante simulazioni idrauliche di trasporto, utilizzando criteri differenti per le capacità di tipo continuo e per quelle di tipo interrompibile.

La valutazione delle capacità di trasporto di tipo continuo, la cui disponibilità deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni periodo dell'Anno Termico, oltre che ai vincoli gestionali fa riferimento anche ai vincoli tecnici più gravosi: in particolare, per quanto riguarda gli scenari di trasporto, si considerano le condizioni di prelievo più severe, prevedibili nel corso dell'Anno Termico, per gli Utenti collocati sulla rete (condizioni di esercizio speciali).

La valutazione circa le capacità di tipo interrompibile, a parità di vincoli gestionali, sfrutta invece i margini di trasporto esistenti con vincoli tecnici meno severi (condizioni di esercizio normali).

Le capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni previste, che deriva dalle capacità conferite e dalle portate immesse negli anni termici precedenti e nonché dalle previsioni di immissione fornite dagli operatori dei campi e degli impianti di produzione. La verifica di tali portate viene effettuata a mezzo di simulazioni idrauliche che considerano lo scenario più gravoso relativamente ai prelievi del mercato.

Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata da stoccaggio ed ai Punti di Uscita verso stoccaggio sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni e prelievi previsti sulla RN. Le portate immesse da/erogate verso ciascun stoccaggio sono valutate sulla base delle prestazioni massime conosciute e ad una distribuzione gravosa delle portate tra gli stoccaggi appartenenti a ciascun "pool". La verifica di tali portate viene effettuata mediante simulazioni idrauliche che tengono in considerazione differenti scenari possibili di prelievi del mercato.

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con i Clienti Finali (utenze industriali ed Imprese di Distribuzione).

I valori di capacità di trasporto ai Punti di Entrata della RN, ai Punti di Uscita dalla RN e ai Punti di Riconsegna pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas sono espressi in kWh/giorno.

Tali capacità possono essere aggiornate, previa verifica tecnica di trasportabilità, sulla base delle segnalazioni delle Imprese di Distribuzione, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ovvero sulla base degli incrementi richiesti dagli Utenti, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo Anno Termico o mensilmente, nel caso di Anno Termico avviato, in relazione agli altri Punti.

Relativamente ai Punti di Riconsegna occorre sottolineare che:

- i valori di capacità di trasporto pubblicati sono espressi su base giornaliera; le verifiche di rete tengono conto invece di portate "di picco" espresse su base oraria. La conversione delle portate giornaliere (di riferimento e conferite) in portate orarie viene fatta avendo analizzato, per ogni Punto di Riconsegna telemisurato, i dati storici relativi alla sua profilatura oraria di prelievo, così da determinare il legame statistico tra portata giornaliera e punta oraria massima associata. Ai Punti di Riconsegna per i quali tali dati non sono disponibili (ad es. nel caso di impianti non teleletti), è stato utilizzato un procedimento analogo a quello di altri Punti appartenenti al medesimo settore merceologico (siti industriali) o appartenenti alla medesima area climatica (siti civili);
- per i Punti di Riconsegna costituiti dall'aggregato di punti fisici interconnessi a valle dalla rete di distribuzione, la capacità di trasporto pubblicata deriva dalla sommatoria delle capacità di trasporto dei singoli punti fisici. Ciò significa anche che, a fronte di incrementi di capacità richiesti dagli Utenti in aggregato su un Punto di Riconsegna, il Trasportatore deve, ai fini delle verifiche, oltre a convertire la richiesta in punta oraria, suddividere la stessa sui singoli punti fisici.

#### 4.3) Programmi di simulazione

Il trasporto di gas sulla rete del Trasportatore viene verificato con simulazioni idrauliche eseguite utilizzando appositi sistemi di simulazione, sviluppati "ad hoc" per la simulazione di una rete magliata qual'è quella esercitata da Snam Rete Gas.

I programmi di simulazione utilizzati hanno le seguenti caratteristiche:

- consentono di "modellizzare" la rete rappresentandola con tratti di rete che uniscono i punti significativi, chiamati "punti di calcolo"; tali punti corrispondono, nel modello, ad elementi fisici quali i nodi principali di connessione tra le condotte, i punti di stacco di derivazioni o di reti di distribuzione, i cambi di diametro, le variazioni consistenti del profilo altimetrico delle condotte. I "punti di calcolo" sono posti pure in corrispondenza delle centrali di compressione e dei punti di immissione in rete dalle importazioni o dalle produzioni nazionali di gas naturale e dalle produzioni di biometano più consistenti;
- permettono di calcolare le seguenti grandezze:
  - a) pressione, temperatura e composizione del gas in tutti i punti di rete rappresentati;
  - b) portata e composizione del gas in ogni tratto;
  - c) punti di lavoro di turbine e compressori attivi e calcolo delle principali grandezze relative;



- d) determinazione dei parametri operativi negli elementi speciali (centrali, valvole, importazioni, produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, stoccaggi, prelievi);
- consentono di concentrare i prelievi di gas nei “punti di calcolo”, così come le quantità di gas immesse in rete dai Punti di Entrata;
  - permettono di risolvere un sistema di equazioni relative ai bilanci di energia, di portata, di composizione ed equazioni di trasporto secondo formule e modelli riconosciuti dalla letteratura scientifica e dalle associazioni tecniche del gas;
  - utilizzano un modello relativo alle centrali di compressione, basato su:
    - applicazione del criterio di controllo caratteristico della centrale per la ripartizione della portata tra le unità;
    - simulazione realistica del punto di lavoro di compressori e turbine, grazie all’uso di un modello matematico che descrive le curve caratteristiche effettive delle singole macchine, risultanti dalle rilevazioni in campo (ove disponibili) oppure dalle curve attese (“expected”) fornite dai costruttori; tale simulazione consente, con buona approssimazione, la determinazione del perimetro di funzionamento delle centrali basato sulle effettive curve limite (antisurge, minimo e massimo numero di giri, massima potenza);
    - calcolo delle grandezze di unità e centrale basato sul modello delle macchine (ad esempio: consumo di gas, potenza richiesta dal compressore e potenza fornita dalla turbina).

Ulteriori dettagli sui sistemi di simulazione adottati dal Trasportatore sono pubblicati sul relativo sito Internet, ai sensi dell’Articolo 4.1 della Delibera n°137/02.

#### 4.4) Vincoli tecnici e gestionali e condizioni al contorno

In via generale, la quantità di gas che può transitare per una particolare sezione di una tubazione nell’unità di tempo è funzione non solo della pressione massima di esercizio, delle pressioni in ingresso e uscita, del diametro e della lunghezza della tubazione, dello stato di invaso della rete, della qualità del gas trasportato, dell’eventuale impiego di centrali di compressione (caratterizzate dalla potenza installata, dai criteri di sicurezza applicati, ecc.), ma anche dei prelievi e delle immissioni di gas lungo il tratto di rete e quindi delle caratteristiche del mercato che viene alimentato.

In particolare, i parametri fondamentali ai fini della determinazione delle capacità di trasporto si possono così riassumere:

##### 4.4.1) Vincoli tecnici

###### Pressione massima di esercizio delle condotte

La pressione massima di esercizio delle condotte non può eccedere la pressione massima di progetto, valore generalmente coincidente con il valore di pressione da CPI, cioè la pressione per la quale viene concessa l’autorizzazione all’esercizio da parte dell’autorità competente in materia (VFFF).

Al fine di evitare il superamento della pressione da CPI lungo le condotte - che



potrebbe essere causato dall'effetto quota o da regimi transitori di trasporto - vengono adottati sistemi di controllo e di monitoraggio delle pressioni tarati su pressioni "limite" di 1/2 bar inferiori rispetto al massimo consentito (il valore è determinato di volta in volta tenendo conto delle tolleranze dei sistemi di controllo). In taluni casi si considerano, temporaneamente, valori massimi operativi inferiori a quelli suddetti.

Vengono qui di seguito elencati i principali valori da CPI delle condotte di Snam Rete Gas:

Specie	1a	2a	3a	4a
P CPI (bar r.)	75/70/64/60	24	12	5

#### Pressioni minime lungo le condotte

In funzione degli assetti previsti, in particolari punti della rete di trasporto sono individuate pressioni minime necessarie a garantire le prestazioni del sistema. A titolo di esempio si può citare la pressione minima all'ingresso delle centrali di compressione, che assume normalmente il valore 50 bar. Analogamente, pressioni minime sono considerate in punti particolari della rete stabiliti in funzione della garanzia delle pressioni minime contrattuali ai Punti di Riconsegna.

#### Prestazioni delle centrali di compressione

Nel funzionamento di tali impianti si considerano ammissibili le condizioni di trasporto che richiedono un utilizzo dei turbocompressori limitato alle prestazioni nominali massime, alle quali viene applicato un opportuno coefficiente di riduzione. Tali coefficienti consentono di mantenere adeguati margini di sicurezza per tenere conto, da una parte, delle approssimazioni insite nella modellizzazione del funzionamento delle unità e, dall'altra, di adeguati margini prestazionali disponibili, così da far fronte a condizioni operative che si possono verificare nella realtà (principalmente le fluttuazioni giornaliere ed operative del trasporto) e delle quali le simulazioni non possono tenere conto.

Ai fini della sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto è presente in ogni centrale la presenza di almeno un'unità di riserva (o "di scorta"), che, nelle condizioni operative ordinarie - inclusi gli scenari di trasporto più gravosi - sia in grado di rimpiazzare ognuna delle unità utilizzate. Ciò permette anche di effettuare le normali manutenzioni delle unità di compressione senza interruzioni o riduzioni del trasporto.

Il numero di unità di scorta dipende dal numero e dalla potenza dei compressori installati in centrale. Per centrali fino a tre unità installate si mantiene generalmente di riserva una sola unità (o due unità di potenza inferiore a quelle funzionanti, purché la somma delle rispettive potenze sia maggiore o uguale alla potenza di ciascuna delle unità funzionanti). Nel caso di centrali con quattro o più unità installate si mantengono anche due unità di riserva con potenza unitaria almeno equivalente a quella delle unità funzionanti.

*Coefficienti di massimo utilizzo dei turbocompressori*

Potenza erogata dalla turbina	95% potenza massima "on site"
Numero di giri compressore e turbina (RPM)	100% giri nominali (RPM)

#### Scenari di mercato

Sono costituiti dall'insieme dei prelievi degli Utenti del sistema di trasporto di Snam Rete Gas. Ai fini della definizione delle prestazioni della rete, tali scenari vengono di volta in volta definiti in modo da prendere in considerazione le condizioni di trasporto più gravose. Ad esempio, ai fini della determinazione delle capacità relative ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, lo scenario più gravoso per l'importazione dalla Russia e dal Nord Africa è quello estivo, nel quale, in conseguenza dei ridotti prelievi del mercato lungo la linea ed alle esigenze di ricostituzione degli stoccaggi, i volumi di gas in ingresso devono essere trasportati per distanze maggiori.

Nel caso dei Punti di Entrata situati in prossimità di importanti poli di consumo (ad esempio per l'importazione dal Nord Europa), la stagionalità è meno accentuata; lo scenario più gravoso può risultare anche quello invernale, in cui occorre garantire, in alcuni punti nodali della rete, livelli di pressione che consentano di alimentare adeguatamente le derivazioni che da qui si dipartono.

#### 4.4.2) *Vincoli gestionali*

##### Pressioni di consegna ai Punti di Entrata

Nei calcoli delle capacità in oggetto la pressione è limitata dalle pressioni di consegna contrattuali, così come indicate al Capitolo 12, paragrafo 1. Tali pressioni sono state definite sulla base di una analisi tecnica congiunta condotta con gli operatori dei sistemi esteri interconnessi.

## 5) INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET

### 5.1) **Descrizione della rete**

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la descrizione della rete ai sensi degli Articoli 3.1 e 3.2 della Delibera n° 137/02, nonché a mantenere tale rappresentazione costantemente aggiornata.

### 5.2) **Caratteristiche tecniche della rete**

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le caratteristiche tecniche relative alla propria rete di metanodotti. In particolare:

- lunghezze e diametri delle condotte;
- pressione massima di esercizio sulla RN;
- km. di metanodotti per ciascuna specie, secondo la classificazione indicata al precedente paragrafo 1.2.

### 5.3) **Capacità di trasporto**

Snam Rete Gas provvede a pubblicare mensilmente sul proprio sito Internet, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 6.1 della Delibera n°137/02, gli aggiornamenti mensili delle capacità di trasporto nei vari punti del sistema.



## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

### PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ..... 6

#### 1) REQUISITI ..... 6

- 1.1) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02 E DELLA DELIBERA 512/21 ..... 7
- 1.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità* ..... 7
- 1.1.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)* ..... 9
- 1.1.3) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)* ..... 13
- 1.1.4) *Limiti di conferimento* ..... 15
- 1.1.5) *Requisiti di cui alla Delibera 512/21* ..... 17
- 1.2) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06 ..... 17
- 1.2.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas* 17
- 1.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)* ..... 18
- 1.2.3) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)* ..... 19
- 1.3) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10 ..... 21
- 1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)* ..... 21
- 1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)* 21
- 1.3.3) *Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)* ..... 22
- 1.3.4) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)* ..... 23
- 1.3.5) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)* ..... 24
- 1.4) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART. 10 DEL TIB) ..... 25
- 1.4.1) *Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu<sub>K</sub>)* ..... 26
- 1.4.2) *Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu<sub>K</sub>* ..... 30
- 1.4.3) *Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu<sub>K</sub>)* ..... 36
- 1.4.4) *Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente* ..... 37
- 1.4.5) *Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4* ..... 38
- 1.5) CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO ..... 39

#### 2) PERDITA DEI REQUISITI ..... 40

### PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO ..... 41

#### 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ..... 41

- 3.1) CAPACITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO ..... 42
- 3.2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA ANNUALE ..... 44
- 3.2.1) *Oggetto del conferimento* ..... 44
- 3.2.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento* ..... 45
- 3.2.3) *Il processo di conferimento* ..... 45
- Requisiti per il conferimento ..... 45
- Criteri di conferimento ..... 46
- Esito del conferimento ..... 47
- 3.2.4) *Ulteriori modalità di conferimento di capacità di durata annuale* ..... 48



3.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE .....	50
3.3.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	50
3.3.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	50
3.3.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	50
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	51
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	52
	<u>Esito del conferimento</u> .....	52
3.4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE.....	53
3.4.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	53
3.4.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	54
3.4.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	54
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	54
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	55
	<u>Esito del conferimento</u> .....	56
3.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA .....	57
3.5.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	57
3.5.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto giornaliera</i> .....	57
3.5.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	58
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	58
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	59
	<u>Esito del conferimento</u> .....	60
3.6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DURATA PARI O INFERIORE AL GIORNO .....	61
3.6.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	61
3.6.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	62
3.6.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	62
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	62
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	63
	<u>Esito del conferimento</u> .....	64
<b>PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *</b> .....		<b>66</b>
<b>4)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO</b> .....	<b>66</b>
4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	66
4.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA/USCITA INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI.....	67
4.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO .....	67
4.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE.....	69
4.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI .....	69
4.5.1)	<i>Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino</i> .....	69
4.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA PRESSO CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLA RETE DI TRASPORTO.....	70
4.7)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE.....	71
<b>5)</b>	<b>IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/USCITA DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO</b> .....	<b>72</b>
5.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE .....	73
5.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale</i> .....	73
5.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto</i> .....	73
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE ED INFERIORE ALL’ANNO .....	75
5.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto</i> .....	75

5.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	76
5.2.3)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	80
5.2.4)	<i>La correzione degli errori materiali .....</i>	81
<b>6)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO.....</b>	<b>82</b>
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	82
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	84
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI DELLA RETE DI TRASPORTO DIVERSI DAI PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN .....	86
6.3.1)	<i>Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale <del>e</del> da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, e da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi .....</i>	89
6.3.2)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi .....</i>	90
6.3.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione .....</i>	90
6.3.4)	<i>Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	91
6.4)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE.....	91
6.4.1)	<i>Esito del conferimento nel mese successivo al mese di trasporto.....</i>	92
6.4.2)	<i>Esito del conferimento nel secondo mese successivo al mese di trasporto.....</i>	92
6.5)	PUNTI DI RICONSEGNA IN ASSENZA DI CAPACITÀ CONFERITA.....	93
	<i>Adempimenti informativi a carico dell'Utente.....</i>	93
6.6)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE .....	94
<b>PARTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA .....</b>		
<b>97</b>		
<b>7)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06 .....</b>	<b>97</b>
7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	97
7.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	97
7.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione .....</i>	99
7.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione.....</i>	99
7.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	100
7.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	100
7.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	101
7.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto .....</i>	102
7.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento .....</i>	103
7.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.3 .....	104
<b>8)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....</b>	<b>105</b>
8.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	105
8.2)	PRIMA RICHIESTA .....	106
8.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA ....</i>	106
8.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA .....</i>	107
8.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP .....</i>	108

8.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta</i> .....	110
8.3)	PROCEDURA APERTA .....	111
8.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta</i> .....	111
8.3.2)	<i>Presentazione delle richieste</i> .....	112
8.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i> .....	112
8.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i> .....	112
8.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i> ..	113
8.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i> .....	113
8.3.3)	<i>Verifica delle richieste</i> .....	115
8.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento</i> .....	116
8.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	117
8.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i> ....	117
8.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i> ...117	
8.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	118
8.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	118
8.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO .....	118
8.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i> .....	118
8.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	119
8.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	120
8.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 8.5.....	120
8.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i> ....	120
8.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP</i> .....	121
8.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	122
8.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP</i> .....	122
<b>PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO</b> .....		<b>123</b>
<b>9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO</b> .....		<b>123</b>
9.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3, 5 E 6 .....	123
9.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	126
9.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8.....	127
9.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO .....	128
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b> .....		<b>130</b>
<b>10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS</b> .....		<b>130</b>
10.1)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	130
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	132
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori</i> .....	133
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	133
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura</i> .....	137
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO	137
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti</i> .....	137
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12</i> .....	139
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio</i> .....	139
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico</i> .....	141



10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	141
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE .....	141
10.7)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL TRASPORTATORE.....	142



## PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

### 1) REQUISITI

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 3 a 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dal TIB. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3, attraverso la Piattaforma PRISMA, e nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, ad eccezione del conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

La capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è conferita dal Trasportatore sulla base delle informazioni comunicate dal Gestore del SII ai sensi della Delibera 147/19.

Gli esiti del conferimento presso tali Punti sono resi disponibili agli Utenti attraverso il Portale Jarvis il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Jarvis, secondo le modalità ivi descritte.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 8 nonché dal TIB in quanto applicabile.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 della Delibera 512/21, l'accesso al servizio di trasporto è consentito qualora il Titolare dell'Impianto di misura presso un impianto di produzione o di consumo direttamente connesso alla rete di trasporto abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al relativo Punto di Consegna/Riconsegna.

Tutti i soggetti che accedono al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

#### 1.1) **Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02 e della Delibera 512/21**

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono:

##### 1.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità*

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni biometano, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;
- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di stoccaggio/Rigassificazione.



I soggetti che intendono richiedere l'accesso presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero devono:

- c) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesto.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera devono inoltre <sup>1</sup>:

- d) essere titolari di contratto/i di importazione;
- e) richiedere capacità nel rispetto delle durate e delle quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera dei propri contratti di importazione<sup>2</sup>.

Per i fini di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) i soggetti dichiarano, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità ovvero in sede di acquisizione tramite cessione di capacità ai sensi di quanto previsto al Capitolo 7, paragrafo 1.1, di possedere le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché dichiarano che le capacità richieste ovvero oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione.

Limitatamente al conferimento/cessione di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c), ove previsto, sarà richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non ai fini dell'accesso.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rete.

---

<sup>1</sup> Attestazioni non richieste ai fini del conferimento di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno, di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6.

<sup>2</sup> La titolarità di un contratto di importazione di cui alla lettera c) consiste nella titolarità di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata. Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

E' altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Regolamento 715/2009, Allegato 1, punti 2.2.3 e 2.2.5. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

1.1.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili, nonché i corrispettivi in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b.1), e/o
  - di un deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al successivo punto b.2).
- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure  
BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure  
BBB- se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché

eventuali variazioni dell'assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

b.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che risulti:

- i. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
- ii. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings o DBRS, pari ad almeno<sup>3</sup>:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure  
BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure  
BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure  
BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna<sup>4</sup>:

- a) a comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile;
- b) a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;
- iii. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 19, paragrafo 3.3.

<sup>3</sup> A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

<sup>4</sup> A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

b.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

i. al corrispettivo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna





~~che alimentano impianti termoelettrici presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;~~

- ii. ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR<sup>5</sup> del Contratto di Trasporto, in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone).

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.4.2 e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafi 5, 7, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per l'adeguamento della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compresi i conferimenti di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

---

<sup>5</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.7, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al successivo paragrafo 6.2.



1.1.3) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare almeno pari:

- i. al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RN. Tale garanzia non viene presentata dai soggetti interessati al conferimento/cessione di capacità per il servizio di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di durata inferiore o uguale a 130 giorni;
- ii. a un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR<sup>6</sup> del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.<sup>7</sup>

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), l'importo di cui al precedente punto ii. è ridotto al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente fino alla concorrenza di un importo pari alla differenza tra l'importo di cui al precedente punto ii e il 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché eventuali variazioni dell'assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile.

---

<sup>6</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.7, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al successivo paragrafo 6.2.

<sup>7</sup> Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la garanzia dovrà essere almeno pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell’Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile) dell’Utente, quest’ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L’Utente potrà inoltre presentare la garanzia a copertura degli importi di cui ai precedenti punti i e ii in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L’Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l’intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l’Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all’Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell’istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell’Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l’accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell’avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell’avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell’allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L’importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.



Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

#### 1.1.4) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6, e/o delle transazioni di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2, Snam Rete Gas verifica la relativa capienza delle garanzie prestate.

A tal fine il Trasportatore determina per il  $k$ -esimo Utente i seguenti Limiti di Conferimento  $LC_k$  pari rispettivamente:

- i) alla differenza tra il valore economico complessivo della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di

acquisto/riciesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta/conferita ivi compresa la capacità che, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 5.2.3 e 6.4, risulta già associata all'Utente presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto/riciesta di capacità (Limite  $LC_{k,1}$ );

- ii) alla differenza tra il valore economico della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/riciesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta/conferita ivi compresa la capacità che, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 5.2.3 e 6.4, risulta già associata all'Utente presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto/riciesta di capacità (Limite  $LC_{k,2}$ ).

Le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo dei Limiti di conferimento di cui al presente paragrafo entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas, se presentate nella forma di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b1) ovvero entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito, se presentate nella forma di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b2).

Ai fini della determinazione della capacità di trasporto associata all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, la verifica della capienza delle garanzie prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, ogni giorno Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento  $LC_{k,1}$  e  $LC_{k,2}$  di cui al presente paragrafo.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

I Limiti  $LC_{k,1}$ ,  $LC_{k,2}$ , sono determinati in relazione alle richieste di capacità/offerte di acquisto oggetto del Contratto di Riferimento. Il Contratto di Riferimento è il Contratto di Trasporto sottoscritto con cadenza annuale entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6 ovvero dei processi di transazione di cui al Capitolo 7.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/ricieste di capacità ecceda anche uno solo dei Limiti di Conferimento, l'offerta di acquisto/riciesta non sarà accettata. Resta inteso che l'Utente, successivamente al conferimento è tenuto a

mantenere la garanzia prestata adeguata alla capacità che risulta conferita allo stesso Utente ai sensi dei paragrafi 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4 e 1.3.5.

Relativamente al punto i), sono fatte salve le disposizioni in relazione al “rating” creditizio di cui al presente paragrafo 1.1.2.

#### 1.1.5) *Requisiti di cui alla Delibera 512/21*

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4.4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero di Riconsegna connesso a impianti di produzione o di consumo, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

## 1.2) **Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06**

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono:

### 1.2.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione di una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) di un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un





anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari:
  - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
  - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

#### 1.2.3) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:





- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.4 in quanto applicabile.



L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

### 1.3) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono i seguenti.

#### 1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)*

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 8.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 8.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 8.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.

#### 1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 8, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
  - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il

- quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
- b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
  - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
5. informazioni funzionali all'individuazione della minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
  6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;
  7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

#### 1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 8, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.3.4) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto – a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) – è costituito dal possesso di una garanzia, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
  - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
  - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

#### 1.3.5) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4, 1.3.5 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

#### **1.4) Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art. 10 del TIB)**

Ai sensi del TIB, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ( $EPS_{u_k}$ ) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ( $MEPS_{u_k}$ ).



In applicazione delle disposizioni del TIB come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la Cassa.

Ai sensi della Delibera 210/2015, il GSE non presenta le garanzie finanziarie di cui al presente paragrafo. Qualora in esito al bilancio di trasporto risultasse una esposizione nei confronti del GSE, tale evenienza sarà comunicata all'Autorità ai fini della regolazione/recupero delle relative partite economiche secondo modalità definite dall'Autorità stessa ovvero tramite il ricorso alle modalità di recupero di cui al TIB.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

#### 1.4.1) *Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPS<sub>u<sub>k</sub></sub>)*

Il termine EPS<sub>u<sub>k</sub></sub> è determinato per ciascun Utente k, su base giornaliera, come:

$$EPS_{u_k} = P_{fat} + P_{det} + P_{att}$$

dove:

- a) P<sub>fat</sub> rappresenta per ciascun Utente k le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b) P<sub>det</sub> rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c) P<sub>att</sub> rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.

Ai fini della determinazione del termine EPS<sub>u<sub>k</sub></sub>, le fatture pagate dall'Utente k-esimo verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del EPS<sub>u<sub>k</sub></sub> entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Rientrano tra le partite fatturate P<sub>fat</sub> in relazione al servizio di bilanciamento le fatture/note credito relative ai corrispettivi di cui al capitolo 9, paragrafo 4.4.5.

Le partite economiche Pdet sono determinate per ciascun Utente valorizzando al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto/vendita di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun Giorno-gas del periodo considerato, secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.4.1 e sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo.

Ai fini della determinazione del termine EPSuk, sono altresì da considerarsi incluse le partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafi 4.2, lettera b), e 5.

Rientrano tra le partite economiche Pdet in relazione al servizio di bilanciamento le partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 del Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti, concluse le procedure di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 e sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4.

Le partite Patt sono determinate per ciascun Utente valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente, nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt di ciascun Utente, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c). Sono altresì da considerarsi inclusi i quantitativi di gas programmati dall'Utente per il Giorno-gas presso i Punti di Uscita interconnessi con gasdotti esteri<sup>8</sup> nonché presso i Punti di Uscita interconnessi con il sistema di stoccaggio di cui al Capitolo 8.

Il Prelievo Atteso giornaliero di competenza del k-esimo Utente (PA, espresso in kWh) è determinato come somma:

- delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla Rete di Trasporto di Snam Rete Gas, riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. I coefficienti medi di utilizzo, descritti di seguito;
- dei quantitativi allocati a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione, determinati secondo la modalità descritta nell'Allegato 9/E, paragrafo 3.

I coefficienti medi di utilizzo di cui sopra, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, per tipologia di prelievo

---

<sup>8</sup> Ad eccezione dei Punti di Bizzarone e San Marino, per i quali si applicano le modalità previste per i Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati secondo le regole previste al Capitolo 9, par. 4.3.4.1 (clienti industriali con prelievi continuativi di 7 giorni).

determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo. I coefficienti tengono conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi<sup>9</sup> del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al successivo paragrafo 6.5. Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, del mese precedente ed è valorizzato in Euro/kWh arrotondato alla sesta cifra decimale.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, il termine EPSuk per l'Utente Fornitore Transitorio, di cui al successivo paragrafo 10 si intende comprensivo anche delle partite economiche del servizio di bilanciamento relative ai prelievi dei Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente interessato dalla risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto insorte nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione contrattuale.

Le partite economiche cui al Capitolo 9, paragrafo 5, relative alle Sessioni di Aggiustamento sono considerate nell'ambito del termine EPSuk secondo le modalità individuate al successivo Capitolo 18, paragrafo 4.1.5). Inoltre, le partite di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.2, sono considerate nell'ambito del termine EPSuk a partire dall'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Pregressa di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.

#### Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la fine del mese di ottobre dell'anno precedente con riferimento ai pagamenti effettuati

<sup>9</sup> [N.B.. prelievi continuativi di 7 giorni]

nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di agosto dell'anno precedente e il mese di settembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

2. con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di trasporto, nel periodo considerato.

Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con

continuità per una durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

#### 1.4.2) *Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPS<sub>UK</sub>*

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare - prima dell'entrata in vigore dello stesso - una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ciascun soggetto sottoscrittore delle Condizioni PSV deve presentare, ai sensi del TIB, una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta la garanzia di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio giornaliero DS<sub>k</sub> di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione/efficacia del Contratto di Trasporto, entro:

- i termini previsti nei successivi paragrafi 3, 5, 6, 8, del presente Capitolo per i conferimenti di capacità ivi previsti,
- entro le ore 14.00 del secondo giorno precedente il termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità laddove non specificamente indicato; ed
- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i termini previsti per la presentazione delle richieste nel caso di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.

Con riferimento ai soggetti sottoscrittori delle Condizioni PSV che non siano titolari di capacità di trasporto, la garanzia dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di accesso al Sistema PSV pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito internet l'indirizzo al quale devono essere presentate la garanzia.

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di

- società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
  - d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità della garanzia prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

#### 1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

#### 1.4.2.2) Garanzia finanziaria

Il testo della garanzia finanziaria è riportato negli Allegati 5/O, 5/O-1, 5/O-2 e 5/O-3. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.
- c) Le garanzie finanziarie devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.



L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice, 5/O-1-Appendice, 5/O-2-Appendice e 5/O-3-Appendice. Tali dichiarazioni devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

#### 1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L'eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall'Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell'ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell'Autorità<sup>10</sup>.

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro

---

<sup>10</sup> N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell'Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul Portale Capacità.

Le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente stesso, l'Accordo prevede che l'Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell'Utente stesso.

In esito all'Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall'Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.



L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.

Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/S.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmisione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati

inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.

#### 1.4.2.4) "Rating" Creditizio

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), il termine  $EPSu_k$  di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. In caso di perdita del "rating" creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. All'Utente in possesso di una lettera di garanzia valida, il termine  $EPSu_k$  di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare massimo pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. L'eventuale importo oggetto della lettera di garanzia eccedente il sopra descritto ammontare non sarà considerato ai fini del calcolo delle garanzie per il servizio di bilanciamento.

La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente esclusivamente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera i), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera ii) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera i) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera ii). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

#### 1.4.3) *Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPS<sub>uk</sub>)*

Il valore MEPS<sub>uk</sub> è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPS_{uk} = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2, nelle seguenti forme:

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
2. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPS<sub>uk</sub> entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.

In relazione alle tipologie della garanzia finanziaria emessa da istituto bancario/società assicurativa, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

#### 1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

$$\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$$

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.



Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento rende disponibile tale informazione all'Utente tramite il Portale Capacità. L'Utente è pertanto tenuto al controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

#### 1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 "Responsabilità delle parti", al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge o supera il 100% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell'Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità attraverso cessioni e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento dell'esposizione nei confronti dell'Utente per il servizio di trasporto e bilanciamento;
- sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'Utente la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione di tale circostanza al GME per le opportune azioni di competenza sul Mercato e alle imprese di Stoccaggio per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse.

L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk, quali il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione  $EPSuk < MEPSuk$  entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino).

Decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del Bilanciamento. Limitatamente alla capacità conferita presso i Punti di Entrata da produzione di biometano, la risoluzione avrà decorrenza dal giorno successivo al

Termine di Ripristino. Resta inteso che per tali casi trova applicazione quanto previsto al successivo Capitolo 10.

E' fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 6.5, nel caso in cui l'Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10, nei confronti dei clienti serviti dall'Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all'Utente relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell'Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l'entità degli oneri del Sistema connessi all'inadempienza dell'Utente.

#### **1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento**

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di conguaglio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8. Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4.

Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

## 2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

## PARTE II – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO <sup>11</sup>

La presente Parte II disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata e Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti interconnessi con l'estero. \*

### 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità e nel rispetto delle norme del Regolamento 459/2017. Presso tali Punti, Snam Rete Gas conferisce, tramite la Piattaforma PRISMA:

- a) capacità annuale, per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, con effetto dal 1 ottobre di ciascun anno, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2;
- b) capacità per periodi di durata trimestrale, anche non contigui (con effetto dal 1 ottobre per il periodo ottobre-dicembre, dal 1 gennaio per il periodo gennaio-marzo, dal 1 aprile per il periodo aprile-giugno, dal 1 luglio per il periodo luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.3;
- c) capacità per periodi di durata mensile (coincidenti con i mesi di calendario), con effetto dal primo giorno di ciascun mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.4;
- d) capacità per periodi di durata giornaliera, con effetto dall'inizio del Giorno-gas successivo, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.5;
- e) capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno, con effetto dall'inizio di ciascuna ora di un Giorno-gas e fino al termine del medesimo Giorno-gas, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.6.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea<sup>12</sup> viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità che sarà oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 in forma congiunta (*bundled*) ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.1.

*\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.*

<sup>11</sup> Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.

<sup>12</sup> i.e.: Tarvisio e Gorizia, ove presenti i relativi accordi con l'operatore interconnesso.

Lo svolgimento dei processi di conferimento della capacità di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 avviene secondo le tempistiche previste dal Regolamento 459/2017 e, in ogni caso, secondo le date previste dal calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato all'inizio di ogni anno da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite procedure di asta descritte nell'Allegato 5/U.

In presenza di Capacità Concorrente di cui al successivo paragrafo 3.1, presso ciascuno dei Punti interessati da tale Capacità le procedure di asta sono svolte in maniera combinata, come indicato nell'Allegato 5/U.

### 3.1) Capacità disponibile per il conferimento

La capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'estero attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 è determinata pari alla somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità di trasporto oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4.

La capacità disponibile per il conferimento presso i Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera attraverso il processo di cui al successivo paragrafo 3.6 è determinata pari alla Capacità Disponibile presso il Punto. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5.

La capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile sia stata conferita.<sup>13</sup>

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile e l'intera capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, siano state conferite.<sup>6</sup>

<sup>13</sup> Fermo restando il rispetto delle capacità conferite in forma congiunta ai sensi del Regolamento 459/2017.

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5, è conferita nell'ambito dei processi di conferimento di capacità continua di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 solo nel caso in cui l'intera capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, sia stata conferita.

Nell'ambito del conferimento di durata annuale di cui al successivo paragrafo 3.2, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, ai sensi della Delibera 137/02, articolo 9bis.3, ciascun anno, viene riservato:

- a) un quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento e il 10% della capacità continua esistente presso il Punto al conferimento di capacità per periodi di durata trimestrale, mensile, giornaliera e inferiore al giorno nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), e il 10% della capacità continua esistente sul Punto al conferimento di capacità di durata annuale nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 3.2 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h dividendo il valore di capacità espresso in kWh/giorno per il numero di ore giornaliere. Le capacità in precedenza conferite in Sm<sup>3</sup>/giorno saranno convertite da Sm<sup>3</sup>/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

#### Capacità oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled')

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto su base continua disponibili per il conferimento in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi. La quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta comprende i quantitativi di cui al successivo paragrafo "Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità".

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta per periodi di durata non superiore ad un anno qualora tale eccesso di capacità sia dovuto a una minore capacità esistente sul sistema di trasporto dell'operatore interconnesso.

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta, diversa da quella di cui al precedente capoverso, è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta sino alla scadenza del contratto di



trasporto che, in uno dei sistemi interconnessi, impedisce il conferimento della capacità in forma congiunta.

#### Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità

Gli Utenti titolari di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero comunicano a Snam Rete Gas e all'operatore del sistema interconnesso il raggiungimento di accordi per l'accorpamento in forma congiunta delle capacità di cui dispongono ai due lati di tali interconnessioni tramite le modalità e i termini pubblicati attraverso le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas.

#### Servizio di conversione della capacità conferita in forma non congiunta

Ai sensi del Regolamento 459/2017, articolo 21, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea presso i quali la capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sia superiore alla capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sull'altro lato dell'interconnessione, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti un servizio per la conversione in forma congiunta della capacità di trasporto conferita in forma non congiunta, secondo le modalità e i termini descritti nell'Allegato 5/V.

#### Capacità Concorrente

La Capacità Concorrente, ai sensi del Regolamento 459/2017 è la capacità di trasporto disponibile presso un Punto il cui conferimento riduce in tutto o in parte la capacità disponibile per il conferimento presso un altro Punto del Sistema di Trasporto.

Snam Rete Gas fornisce evidenza dei Punti con Capacità Concorrente nell'ambito delle pubblicazioni funzionali ai conferimenti di capacità di cui al presente Capitolo, anche tramite la piattaforma PRISMA.

### **3.2) Conferimento di capacità di durata annuale**

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per un periodo di durata annuale secondo i seguenti criteri e modalità.

#### *3.2.1) Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, limitatamente all'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui si svolge il processo di conferimento, la capacità è oggetto di

conferimento, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge:

- a) a partire dal primo lunedì del mese di luglio di ciascun anno, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio dall'inizio dell'Anno Termico successivo (1 ottobre del medesimo anno);
- b) presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera<sup>14</sup> anche successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri e le modalità di cui al successivo paragrafo 3.2.4.

In relazione al processo di cui alla precedente lettera a), Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

### 3.2.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni anno, entro la fine della quinta settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei quindici Anni Termici successivi sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno degli Anni Termici oggetto di conferimento.

### 3.2.3) *Il processo di conferimento*

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 89.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

<sup>14</sup> i.e.: Mazara del Vallo e Gela.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2 le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas provvede a determinare per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento



Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura. Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.2, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

#### 3.2.4) *Ulteriori modalità di conferimento di capacità di durata annuale*

##### Oggetto del conferimento

Presso i Punti di cui al precedente paragrafo 3.2.1, lettera b), Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet:

- a) entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico successivo secondo quanto previsto al presente paragrafo;
- b) entro il primo giorno lavorativo di ciascun mese la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico in corso a valere, ai fini della programmazione ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, dal mese successivo secondo quanto previsto al presente paragrafo.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per l'intero Anno Termico oggetto di conferimento.

##### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale di cui al presente paragrafo i soggetti per i quali risultano verificate le medesime condizioni di cui precedente paragrafo 3.2.3, sezione "Requisiti per il conferimento".

##### Criteri di conferimento

Il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti

per il conferimento”, può presentare una richiesta per la capacità di trasporto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro il quarto giorno lavorativo antecedente la pubblicazione da parte di Snam Rete Gas della capacità disponibile per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al successivo paragrafo 3.4.2.

Le richieste devono essere presentate mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione attraverso la Piattaforma PRISMA.

Il conferimento della capacità di trasporto è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità.

Qualora le richieste pervenute presso un Punto risultassero di entità complessivamente inferiore o pari alla capacità disponibile per il conferimento presso il medesimo Punto, il Trasportatore procede all'assegnazione della capacità richieste presso il Punto.

Qualora le richieste pervenute presso un Punto risultassero complessivamente di entità superiore alla capacità disponibile per il conferimento presso il medesimo Punto, il Trasportatore procede all'assegnazione della capacità disponibile per il conferimento a ciascun Utente richiedente sulla base dell'ordine temporale di presentazione delle richieste.

Presso i Punti con capacità concorrente, qualora la somma tra la capacità oggetto di richiesta ai sensi del presente paragrafo e la capacità già conferita risulti superiore alla massima capacità contemporaneamente trasportabile presso i medesimi Punti, il Trasportatore procede all'assegnazione nei limiti della massima capacità trasportabile.

#### Esito del conferimento

Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta Snam Rete Gas comunica agli Utenti richiedenti attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, agli stessi conferita in esito al processo di conferimento di cui al presente paragrafo.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di conferimento della medesima capacità in esito al processo di conferimento di capacità di tipo annuale di cui al precedente paragrafo 3.2.3.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto con decorrenza dal 1 ottobre dell'Anno Termico con riferimento al quale è stata conferita.

L'Utente cui sia stata conferita capacità di trasporto ai sensi del presente paragrafo potrà comunicare al Trasportatore la relativa programmazione ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è svolto il processo di conferimento.



### 3.3) Conferimento di capacità di durata trimestrale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata di uno o più trimestri (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre) fino alla fine dell'Anno Termico secondo i seguenti criteri e modalità.

#### 3.3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata trimestrale, fino alla fine dell'Anno Termico successivo, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- i) a partire dal primo lunedì del mese di agosto di ciascun Anno Termico con riferimento a ciascun trimestre dell'Anno Termico successivo;
- ii) a partire dal primo lunedì del mese di novembre di ciascun Anno Termico per i trimestri dal secondo al quarto del medesimo Anno Termico;
- iii) a partire dal primo lunedì del mese di febbraio di ciascun Anno Termico per il terzo e il quarto trimestre del medesimo Anno Termico;
- iv) a partire dal primo lunedì del mese di maggio di ciascun Anno Termico per il quarto trimestre del medesimo Anno Termico.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

#### 3.3.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della terza settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico successivo sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico oggetto di conferimento.

#### 3.3.3) Il processo di conferimento



### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata trimestrale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 89.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, per ciascun trimestre con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto

interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

### Criteria di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata trimestrale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura. Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.3, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.3 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### **3.4) Conferimento di capacità di durata mensile**

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata mensile secondo i seguenti criteri e modalità.

#### *3.4.1) Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata mensile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in

kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal terzo lunedì di ogni mese, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio il 1° giorno di calendario del mese successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

#### 3.4.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni mese, entro la fine della seconda settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto per il mese successivo che sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas in ciascun mese per il mese successivo pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, nel mese successivo.

#### 3.4.3) *Il processo di conferimento*

##### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata mensile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 89.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, per il mese con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto

- bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata mensile ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.





Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Qualora la procedura d'asta per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al presente paragrafo 3.4 non si concluda entro la fine del quinto Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza del servizio, la medesima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità nell'ambito di tale processo.

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), determinato secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura. Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta.



Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### 3.5) Conferimento di capacità di durata giornaliera

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

#### 3.5.1) *Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Continua), secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

#### 3.5.2) *Determinazione della capacità di trasporto giornaliera*

La capacità di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno-gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

##### 1. Capacità Giornaliera Continua

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per il medesimo Giorno-gas.

##### 2. Capacità Giornaliera Interrompibile

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 3.5.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno-gas di cui

al Capitolo 8, paragrafo 6. In caso di applicazione del processo di FDA UIOLI di cui al Capitolo 7, paragrafo 5, la Capacità Giornaliera Interrompibile è pari alla differenza tra la Capacità Non Programmata su base giornaliera e la capacità oggetto di ritiro ai sensi del medesimo paragrafo.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta.

Alle ore 16.30 del giorno precedente il Giorno-gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare, attraverso la Piattaforma PRISMA, le capacità di trasporto disponibili per il conferimento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.3. L'eventuale offerta di capacità interrompibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

### 3.5.3) Il processo di conferimento

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 89.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, per il giorno con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite

messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;

- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, l'Utente comunica al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte dell'Utente nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel giorno precedente al Giorno-gas oggetto del servizio offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:



- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva;
- iv) se intende trasferire in modo automatico l'offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera di cui al successivo paragrafo 3.6, qualora in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al presente paragrafo 3.5 la medesima offerta sia stata ritenuta valida e la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima asta sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nell'Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.5, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.5 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è

valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato. In caso di riproporzionamento dei quantitativi programmati ai sensi di quanto previsto al Capitolo 8, paragrafo 6.7, gli Utenti a cui è stata conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata da Snam Rete Gas per il Giorno-gas G - tenendo conto anche dei quantitativi comunicati dall'Impresa di trasporto interconnessa - successivamente ad ogni termine per la conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### **3.6) Conferimento di capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno**

Dopo la conclusione dei processi di conferimento di capacità giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita capacità per il servizio di trasporto per periodi di durata pari o inferiore al giorno (Capacità Infragiornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

#### *3.6.1) Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il servizio di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata pari o inferiore al giorno, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

Il processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera si svolge attraverso Procedure di Aggiudicazione effettuate, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- a) a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.30 di ciascun Giorno-gas, con avvio del servizio dalle ore 06.00 del Giorno-gas successivo;
- b) successivamente, a partire dall'inizio di ogni ora, con una durata pari a 30 minuti per ciascuna Procedura di Aggiudicazione e con durata del servizio dall'inizio della quarta ora successiva all'avvio di ciascuna Procedura di Aggiudicazione fino al termine del Giorno-gas; l'ultima Procedura si svolge a partire dalle ore 01.00 del Giorno-gas successivo a quello in cui si svolge la Procedura di Aggiudicazione di cui alla precedente lettera a).



Snam Rete Gas rende disponibile il calendario in vigore e ogni sua variazione attraverso la Piattaforma PRISMA.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua è oggetto di conferimento Capacità Infragiornaliera, espressa in kWh/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile (Capacità Infragiornaliera Interrompibile) attraverso la possibilità per l'Utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b) (*overnomination*).

### 3.6.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni giorno, prima dell'apertura di ciascuna Procedura di Aggiudicazione di Capacità Infragiornaliera, Snam Rete Gas determina e pubblica attraverso la Piattaforma PRISMA la Capacità Infragiornaliera che sarà oggetto di conferimento nella medesima Procedura di Aggiudicazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione con validità nel Giorno-gas è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1 nella medesima Procedura di Aggiudicazione.

### 3.6.3) *Il processo di conferimento*

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 89.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio delle Procedure di Aggiudicazione di cui al presente paragrafo 3.6, per le quali hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;

- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

Il soggetto interessato al conferimento di Capacità Infragiornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel corso di ciascuna Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

In ciascun Giorno-gas, nel corso della Procedura di Aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.6.1, lettera a), è considerata valida ogni offerta che, in esito al

processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, sia stata ritenuta valida e per cui la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte, qualora l'Utente abbia manifestato la volontà di trasferire in modo automatico tale offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.5.3.

Le procedure d'asta per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima Procedura di Aggiudicazione sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/g, che risulta allo stesso conferita in esito alla procedura d'asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.6, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.6 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.



Ciascun Utente a cui è conferita Capacità Infragiornaliera Interrompibile, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b), è tenuto al pagamento della capacità in relazione alla quota, in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, effettivamente confermata a seguito di ogni riformulazione in corso di Giorno-gas del programma giornaliero di trasporto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

## PARTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA \*

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi e ai Punti di Riconsegna<sup>15</sup> della Rete di Snam Rete Gas. Sono incluse le modalità di conferimento della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, nonché presso gli impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto nonché presso gli impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, che a tal fine sono assimilate alle modalità di conferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale. Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata da produzioni di biometano e gas naturale allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ivi inclusi gli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto (Punto di Entrata Virtuale).

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

Le capacità in precedenza conferite in Sm<sup>3</sup>/giorno saranno convertite da Sm<sup>3</sup>/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

### 4) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

#### 4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 e,

<sup>15</sup> Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.

\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.



in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dalla Delibera 147/19.

La capacità di trasporto di cui al presente paragrafo viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita verso stoccaggi;
- Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi della Delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

#### **4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi**

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi è conferita alle relative Imprese di Stoccaggio, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In corrispondenza dei Punti in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere:

- capacità di trasporto pluriennale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

#### **4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano**

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Alcuni dei Punti di Entrata da campi di produzione nazionale di gas naturale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di



Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano e gas naturale connesse a reti di distribuzione/altra rete di trasporto.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata, ad eccezione del Punto di Entrata Virtuale, risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

#### 4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni termici, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità, nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

#### 4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.2 ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

##### 4.5.1) *Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino*

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

#### 4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito dei processi di conferimento annuali di cui ai successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

Limitatamente ai Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, ~~ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/17,~~ ciascun soggetto interessato ha inoltre diritto di richiedere, con effetto dal 1 ottobre, capacità di durata **trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre ovvero mensile per il mese di ottobre**, nell'ambito del processo di conferimento ~~mensile~~ di cui al successivo paragrafo 5.2.2, lettera c<sup>16</sup>.

Ai fini dell'identificazione dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici ovvero dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, Snam Rete Gas considererà la tipologia di prelievo associata al Punto di Riconsegna, resa disponibile sul proprio sito Internet nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, come risultante dal Codice ATECO relativo al medesimo Punto di Riconsegna comunicato al Trasportatore. Eventuali aggiornamenti del Codice ATECO, ove comunicati dall'Utente entro il 20 giugno di ciascun Anno Termico, saranno considerati ai fini delle attività di conferimento di capacità e fatturazione con decorrenza dal successivo Anno Termico.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dall'Utente; l'Utente è responsabile, anche nei confronti di soggetti terzi, delle proprie dichiarazioni.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

---

<sup>16</sup> Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.

Qualora per un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

#### **4.7) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione**

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3.

La capacità conferita all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è pari alla capacità di trasporto che risulta associata all'Utente con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico, come determinata e comunicata a Snam Rete Gas dal Gestore del SII, ottenuta sulla base dei criteri di cui alla Delibera 147/2019, comma 3.1, lettere a) e b) per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione serviti dall'Utente sottesi al Punto di Riconsegna della rete di trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Riconsegna.

Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, Snam Rete Gas garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 2, paragrafo 4, come pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

Le modalità e i termini per la comunicazione da parte dell'Impresa di Distribuzione sono pubblicati sul sito Internet del Trasportatore.

## 5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/USCITA DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti nei mesi di agosto/settembre di ciascun anno viene conferita capacità di trasporto per l'Anno Termico successivo (ovvero per gli Anni Termici successivi) nell'ambito del 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico'.

Il processo di conferimento ad inizio Anno Termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno per tutti i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge nel corso del mese di settembre, con avvio del servizio il 1 ottobre dello stesso anno per tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;
- il conferimento di capacità per periodi di durata pari o inferiore all'anno, che si svolge:
  - a) in relazione ai Punti di Entrata/Uscita da stoccaggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1, con riferimento al conferimento di capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno;
  - b) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre, per il conferimento di capacità di durata annuale/semestrale/trimestrale/mensile, con avvio del servizio a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce;
  - c) in relazione ai Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, per il conferimento di capacità di durata annuale, **trimestrale** e mensile, nel mese di settembre di ogni anno con avvio del servizio a partire dal 1 ottobre del medesimo anno<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità **trimestrale e mensile presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto** sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

## 5.1) Processo di conferimento pluriennale

Il processo di seguito descritto, svolto ad inizio Anno termico, si applica in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione del gas naturale.

### 5.1.1) *La richiesta di capacità pluriennale*

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, limitatamente alla quota del send-out massimo corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

### 5.1.2) *Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto, alle Imprese di Rigassificazione richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

---

sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.



Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intendono sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma l'Impresa di Rigassificazione richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente Capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 5.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno (o giorno lavorativo precedente nel caso di sabato o festivo). Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata sottoscrizione delle capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

## 5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno

### 5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto

#### *La richiesta di capacità annuale*

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Punti di Uscita e Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. Sono esclusi dal presente processo i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, per i quali si rimanda al precedente paragrafo 3, i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.2 e i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.3.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

#### *Il conferimento della capacità di trasporto*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;

- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

*5.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 5.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.



Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e i Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

*La richiesta di capacità*

*a. la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi*

In relazione ai Punti in oggetto, l'Impresa di Stoccaggio provvede ad inviare la richiesta entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

Ai fini del conferimento di capacità di durata infra mensile e di durata minima una settimana, la relativa richiesta può pervenire al Trasportatore entro il termine specificato al paragrafo 6.3.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro tale termine dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio in qualità di Impresa di Stoccaggio, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1. L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con la capacità conferita per i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

*b. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

In relazione ai Punti in oggetto, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare la richiesta entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Rigassificazione è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

*c. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e alle precedenti lettere a) e b), e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto* <sup>18</sup>

Entro le ore 14.00 del 9° giorno lavorativo del mese di settembre<sup>19</sup>, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Punti di Uscita e Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.

<sup>18</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di conferimento in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

<sup>19</sup> Con riferimento al servizio di trasporto per l'Anno Termico 2020/2021, tale termine è posticipato al decimo giorno lavorativo del mese di settembre 2020.

Entro il medesimo termine, limitatamente ai Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, i soggetti interessati al servizio di trasporto per il solo mese di ottobre dell'Anno Termico successivo ~~ovvero per il trimestre ottobre-dicembre dell'Anno Termico successivo~~ provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di capacità ~~trimestrale~~ ~~ovvero~~ mensile presso i Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2.1.

#### *Il conferimento di capacità*

##### *1. Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi e Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate dal Trasportatore potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

##### *2. Punti di Entrata/Uscita diversi da quanto previsto al precedente punto 1.*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.



Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

3. *Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

5.2.3) *Processo di conferimento di capacità annuale presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Prima dell'inizio dell'Anno Termico, Snam Rete Gas rende disponibili al Gestore del SII, secondo le tempistiche da quest'ultimo definite:

- a) i valori del fattore di conversione  $z_{cg}$  e di  $P^{max}_{PdR}$  di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/19;
- b) per ciascun mese del medesimo Anno Termico, il valore del corrispettivo unitario di capacità ( $CP_u$ ) associato a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, come approvato dall'Autorità.

I valori di cui alla precedente lettera a) sono anche pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Ai fini del processo di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza nelle filiere commerciali, gestito dal Gestore del SII, la verifica della capienza delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, ~~ogni giorno~~ Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento  $LC_{k,1}$  e  $LC_{k,2}$  di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Prima dell'inizio dell'Anno Termico, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il Gestore del SII, secondo le tempistiche da quest'ultimo definite, determina e comunica al Trasportatore, attraverso il Portale Jarvis:

- i) la capacità di trasporto, espressa in Smc/giorno e con dettaglio per tipologia di trattamento, che con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico risulta associata all'Utente;
- ii) l'aggiornamento, con dettaglio per tipologia di trattamento, dei dati di capacità di trasporto di cui al precedente punto i) che risulta associata all'Utente con decorrenza dal successivo 1 ottobre.

Sulla base delle informazioni di cui al precedente punto i), entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre Snam Rete Gas comunica a ciascun Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della regolazione vigente, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

Snam Rete Gas tiene conto degli aggiornamenti di cui al precedente punto ii) ai fini della determinazione dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

#### 5.2.4) *La correzione degli errori materiali* <sup>20</sup>

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che abbiano richiesto capacità di trasporto nel corso dei processi di conferimento hanno la possibilità di dichiarare e correggere eventuali errori materiali commessi nella formulazione delle richieste di capacità.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1 entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre;
- e) richieste di capacità per un periodo differente, in corrispondenza di un Punto di Riconsegna già oggetto di richiesta.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso dei processi di conferimento, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite.

---

<sup>20</sup> Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al precedente paragrafo 3.

Il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica, purché tale rettifica non pregiudichi gli esiti delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le richieste presentate nei termini dagli altri soggetti richiedenti.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui presso il Punto la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine dell'ultimo processo di conferimento concluso al momento di presentazione della richiesta di rettifica dell'errore materiale e la capacità eventualmente già conferita nel corso del successivo processo di conferimento.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 5.2.2 ovvero, qualora la richiesta di rettifica pervenga in corso di Anno Termico, al successivo paragrafo 6.3.

## 6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR, successivamente al 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico' di cui al precedente paragrafo 5. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti la capacità di trasporto disponibile nel corso dell'Anno Termico viene conferita secondo quanto di seguito descritto.

### 6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità e, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dalla Delibera 147/19.

Gli Utenti, fatte salve le Imprese di Stoccaggio, possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN per nuove produzioni di gas naturale e di biometano, per l'immissione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 nonché per l'immissione di GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente;
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

Presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi della Delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

La capacità è conferita per periodi di durata:

- 1) annuale, per la restante parte dell'Anno Termico;
- 2) semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- 3) trimestrale (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- 4) mensile (ciascun mese dell'Anno Termico);
- 5) giornaliera (ciascun Giorno-gas).

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, il processo di conferimento ad Anno Termico avviato comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno.

L'Impresa di Stoccaggio può richiedere:

- capacità di trasporto di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, per periodi di uno o più anni corrispondenti all'Anno Termico dello stoccaggio (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad Anno Termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad Anno Termico avviato;
- adeguamenti della capacità di trasporto annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno e minimo mensile (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno. Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e, nei casi in cui le Imprese di Stoccaggio offrano i servizi

infrannuali ai sensi della delibera 310/2013/R/gas, devono essere coerenti con la capacità di stoccaggio conferite su base infrannuale;

- capacità di trasporto di tipo infra mensile e di durata minima una settimana;
- capacità di trasporto giornaliera.

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione è conferita rispettivamente alle relative Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per un periodo di durata anche inferiore al mese secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.3.

In relazione ai Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso **Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto** di cui al precedente paragrafo 4.6, i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno possono richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per periodi di durata:

- **trimestrale (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento trimestrale ad Anno Termico avviato;**
- mensile (ciascun mese di calendario dell'Anno Termico), nell'ambito del processo di conferimento mensile ad Anno Termico avviato;
- giornaliera (ciascun Giorno-gas), nell'ambito del processo di conferimento giornaliero.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità **trimestrale/mensile/giornaliera** presso i Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ **presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto** sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

## 6.2) Criteri di conferimento

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato presso i Punti della rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 4.

In particolare:



- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute;
- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti superiore alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un valore massimo di capacità conferibile e procede al conferimento secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera 137/02.

La capacità conferita all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è pari alla capacità di trasporto che risulta associata all'Utente, come determinata e comunicata dal Gestore del SII nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 6.4.1 e 6.4.2.

In particolare:

- a) ogni mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6.4.1, la capacità annua conferita a inizio Anno Termico all'Utente presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione per il mese precedente di cui al precedente paragrafo 4.7 viene aggiornata con la capacità, come determinata e comunicata dal Gestore del SII con dettaglio giornaliero sulla base dei criteri di cui alla Delibera 147/2019, comma 3.1, lettere a) e b), con riferimento a tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- b) in relazione ai punti di riconsegna serviti di cui alla Delibera 147/19, comma 3.3<sup>21</sup>, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6.4.2 la capacità di cui al precedente punto a) associata all'Utente viene aggiornata con un valore di capacità giornaliera pari, per ciascun Giorno-gas, al prodotto tra il fattore di conversione  $z_{cg}$  di cui al precedente paragrafo 5.2.3, lettera a), e la somma delle partite fisiche di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera b), di competenza del medesimo Utente come risultanti dal bilancio di trasporto definitivo in esito all'eventuale processo di rettifica dei prelievi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie

---

<sup>21</sup> punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente e punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, di cui rispettivamente alle lettere q) e r) del comma 1.1 del TISG.



per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Ricongegna.

Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Ricongegna interconnessi con reti di distribuzione, Snam Rete Gas garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Ricongegna di cui al Capitolo 2, paragrafo 4, come pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Ricongegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Ricongegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

Le modalità e i termini per la comunicazione da parte dell'Impresa di Distribuzione sono pubblicati sul sito Internet del Trasportatore.

In relazione ai Punti di Ricongegna ~~che alimentano impianti termoelettrici presso~~ **Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto**, la capacità di trasporto disponibile per ciascun Giorno-gas di un mese di calendario nell'ambito del processo di conferimento giornaliero è da intendersi come capacità massima conferibile.

### **6.3) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso Punti della rete di trasporto diversi dai Punti di Ricongegna interconnessi con reti di distribuzione e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN <sup>22</sup>**

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per i periodi di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5, presso i Punti della rete di trasporto diversi dai Punti di Ricongegna interconnessi con reti di distribuzione.

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e della richiesta di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Ricongegna ~~che alimentano impianti termoelettrici presso~~ **Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto**, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del nono giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese in cui si svolgono i processi di conferimento.

La richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione nonché quella di durata giornaliera presso i Punti di Ricongegna ~~che alimentano impianti termoelettrici presso~~ **Clienti Finali direttamente**

---

<sup>22</sup> In relazione ai Punti di Ricongegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di conferimento in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

**allacciati alla rete di trasporto** presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

La richiesta di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi deve pervenire al Trasportatore:

- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra annuale e di durata minima un mese;
- entro le 17:00 del giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- entro le 17:00 del giovedì della settimana precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

La richiesta di capacità di trasporto di durata semestrale/trimestrale/mensile presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.3.

L'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto di durata inferiore al mese. In tal caso, la stessa si riterrà conferita, nei limiti della Capacità Disponibile, il giorno di calendario successivo alla presentazione della suddetta richiesta. La capacità conferita avrà decorrenza dal secondo giorno di calendario successivo alla data di conferimento fino al termine del mese M o, in alternativa, del mese M+1. Nel caso in cui il termine si riferisca al mese M+1, per tale mese l'Impresa di Rigassificazione, al momento della richiesta, potrà richiedere una quota di capacità di trasporto differente

dalla capacità richiesta per il mese M. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Giorno gas G, entro le ore 17:00, attraverso il Portale Capacità.

La richiesta di capacità di trasporto di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto deve pervenire al Trasportatore entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di durata inferiore all'anno presso i Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e deve essere formulata con riferimento a quote di capacità costanti. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione delle quote di capacità e del periodo associato a ciascuna quota di capacità richiesta.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano o gas naturale connesse a reti di distribuzione/altre reti di trasporto.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

- 6.3.1) *Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale, e da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, e da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

Nel caso di conferimento di capacità presso nuovi Punti di Entrata alla RN, tra quelli di cui al presente paragrafo, Snam Rete Gas conferisce capacità fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a

decorrere dalla data da cui decorre il primo conferimento di capacità sul Punto avvenuto nel medesimo Anno Termico corrente.<sup>23</sup>

#### 6.3.2) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi entro:

- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo) nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- il terzultimo giorno del mese precedente con decorrenza del servizio dal primo giorno del mese successivo per la capacità di trasporto infra annuale e di durata minima un mese, nonché per la capacità di trasporto infra-mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- il venerdì precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

Inoltre, entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese, l'Impresa di Stoccaggio comunica a Snam Rete Gas tramite le funzionalità dei propri sistemi informativi il dettaglio giornaliero della ulteriore capacità di trasporto per il mese precedente, a seguito dell'eventuale conferimento di capacità di stoccaggio di durata giornaliera da parte delle Imprese di Stoccaggio ai sensi della delibera 193/2016/R/gas dell'Autorità. La capacità così comunicata si intenderà conferita all'Impresa di Stoccaggio.

#### 6.3.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione:

- a) entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 6.3 per il conferimento di capacità di durata semestrale/ trimestrale/mensile;
- b) entro il giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

La capacità è conferita con decorrenza:

- a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità di cui alla precedente lettera a) si riferisce;

<sup>23</sup> Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data più recente tra la data di messa a disposizione della capacità e l'inizio dell'Anno Termico.

- a partire dal terzo giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

#### 6.3.4) *Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

~~Limitatamente ai conferimenti di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici,~~ Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro le ore 16.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. La capacità conferita si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito ~~del processo di conferimento del mese successivo.~~ ~~Limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici,~~ le capacità di trasporto ~~eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito~~ dei successivi processi di conferimento di capacità di durata **trimestrale/** mensile/ giornaliera.

La capacità, **ad esclusione di quella di durata giornaliera che è conferita a decorrere dal Giorno-gas successivo,** viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; **In caso di conferimento di capacità di durata annuale,** il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

#### 6.4) **Processo di conferimento presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione**

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per il periodo di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punto 1, presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.

Ai fini del processo di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza nelle filiere commerciali, gestito dal Gestore del SII, la verifica della capienza delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, ogni giorno Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento  $LC_{k,1}$  e  $LC_{k,2}$  di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Nel corso di ciascun mese il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas, con dettaglio per tipologia di trattamento, i dati aggiornati della capacità di trasporto che risulta associata all'Utente presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione con decorrenza nel corso del medesimo mese e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.



Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della regolazione vigente, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

#### *6.4.1) Esito del conferimento nel mese successivo al mese di trasporto*

Sulla base delle informazioni di cui al precedente paragrafo 6.2, punto a), entro il 15 del mese successivo al mese di trasporto (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) Snam Rete Gas comunica all'Utente l'aggiornamento del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

La capacità di trasporto annua conferita con dettaglio giornaliero è valorizzata al relativo corrispettivo annuo di capacità riproporzionato su base giornaliera.

Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

#### *6.4.2) Esito del conferimento nel secondo mese successivo al mese di trasporto*

Sulla base delle informazioni di cui al precedente paragrafo 6.2, punto b), nel secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas aggiorna il dato della capacità di trasporto conferita presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione.

Entro la fine del secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas comunica all'Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

Le capacità di trasporto giornaliere conferite ai sensi del precedente punto b) sono valorizzate al prodotto tra il corrispettivo annuo di capacità relativo ai punti di uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 14.2 della RTTG. Sulla base degli esiti definitivi del conferimento di cui al presente paragrafo Snam Rete Gas provvede al conguaglio delle partite economiche determinate sulla base degli esiti provvisori del conferimento di cui al precedente paragrafo 6.4.1. Modalità e termini sono riportati nel Capitolo 18, paragrafo 4.1.7.

Entro la fine del secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas comunica all'Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Capacità.

Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

#### 6.5) Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non chiuso, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10.

#### Adempimenti informativi a carico dell'Utente

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10, gli Utenti sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, al momento della richiesta di capacità di trasporto tramite le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2, e al Capitolo 21, paragrafo 4-65.6. Tali informazioni sono in ogni caso richieste ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al presente capitolo e delle transazioni di capacità di cui al successivo Capitolo 7. Le medesime informazioni devono essere successivamente aggiornate a cura degli Utenti ogni qual volta intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, al momento della richiesta di capacità di trasporto e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, al momento della richiesta di capacità di trasporto gli Utenti indicano ovvero confermano sotto la propria responsabilità, secondo le modalità del presente Codice di Rete, la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto oggetto di richiesta di capacità di trasporto. Resta fermo che il conferimento delle capacità è subordinato alla indicazione, modifica o conferma dell'informazione da parte dell'Utente ai sensi del presente Codice di Rete.

Snam Rete Gas, nell'ambito della pubblicazione degli elenchi dei Punti di Riconsegna e delle rispettive capacità di trasporto ai sensi del presente Codice di Rete, indica la categoria d'uso di cui al TISG così come risultante dall'ultima comunicazione pervenuta dagli Utenti.

In caso di modifica ovvero carenza dell'informazione da parte dell'Utente, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 6 e al Capitolo 19, paragrafo 1.4.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del Capitolo 20. Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Gli Utenti comunicano a Snam Rete Gas eventuali aggiornamenti del Codice ATECO 2007 per la classificazione delle attività produttive associato a un Punto di Riconsegna attraverso le funzionalità dei sistemi informativi messi a disposizione da Snam Rete Gas. Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6 in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

#### **6.6) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione**

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, sia i Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio

sito Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La richiesta di capacità di trasporto deve essere presentata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, a copertura della richiesta di capacità, devono essere presentate, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità circa il rispetto delle disposizioni di cui a tale delibera in ordine alle procedure di allocazione funzionali alla Sessione di bilanciamento di cui al successivo Capitolo 9. L'Utente assume ogni responsabilità circa il rispetto della deliberazione 229/2012/R/gas e manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione al rispetto della citata deliberazione.

Nel caso di conferimento di capacità presso Punti di Riconsegna di nuova attivazione, ~~inclusi quelli che alimentano impianti termoelettrici,~~ il Trasportatore conferisce capacità **di durata annuale** fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa **a decorrere dalla medesima data da cui decorre il primo conferimento di capacità sul Punto** **avvenuto nel medesimo Anno Termico.**<sup>24</sup>

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

<sup>24</sup> Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data più recente tra la data di messa a disposizione della capacità e l'inizio dell'Anno Termico.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

## PARTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06 e ARG/gas 2/10.

### 7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

#### 7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

#### 7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene



richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

7.2.1) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.

7.2.2) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2:
  - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2.1 del presente Capitolo;
  - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6 del presente capitolo;
  - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.2.1 e 6 del presente capitolo.

### 7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

#### 7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in kWh/giorno, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in kWh/giorno;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in kWh/giorno, la cui

somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;

- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

#### 7.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in kWh/giorno, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

### 7.3.3) Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.

- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all’Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l’individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l’Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

#### 7.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l’irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l’invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l’intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l’inizio dell’intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all’inizio dell’intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- c) contenere l’impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all’accettazione dell’anticipo della data e/o dell’intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto d), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall’istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall’Utente tramite le funzionalità



del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 7.3.1 e 7.3.2.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

#### **7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.3**

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico - fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente - nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa

emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6<sup>25</sup>.

## 8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

### 8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;

---

<sup>25</sup> [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]

- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 8 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP.

Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 7.

## 8.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

### 8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;

- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

#### 8.2.2) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA*

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;
- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE;
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;

- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

#### 8.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP*

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.



I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

#### 8.2.4) *Verifica della Prima Richiesta*

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 8.2.2 o 8.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli

appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

### 8.3) Procedura Aperta

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 8.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

#### 8.3.1) Avvio della Procedura Aperta

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 8.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;
- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
  - i. i valori di capacità richiesti;
  - ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
  - iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 8.3.3;
  - iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al successivo paragrafo 8.3.3.

### 8.3.2) *Presentazione delle richieste*

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

#### 8.3.2.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 8.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 8.2.1.

#### 8.3.2.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 8.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 8.2.2 e 8.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
  - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
  - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
  - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

#### 8.3.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

#### 8.3.2.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di

capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all’importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l’avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell’Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l’Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l’infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l’infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l’elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l’infrastruttura.

L’attestazione di cui alla lettera b), nonché l’attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l’infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l’infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l’irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

### 8.3.3) *Verifica delle richieste*

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 8.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.3.2.3 e 8.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta, ai fini della verifica faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alle Prima Richiesta come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 8.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.





Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 8.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

#### 8.3.4) *Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento*

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

#### 8.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

##### 8.4.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*

Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

##### 8.4.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:

- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 8.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 8.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

8.4.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

8.4.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

## 8.5) **Processo di conferimento**

8.5.1) *Proposta di conferimento*

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 8.3.4 e 8.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- a) il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- b) la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;
- c) le capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 8.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- d) in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- e) in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;
- f) la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- g) il corrispettivo unitario di capacità ( $CP_{e/u}$ ) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;
- h) l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2;
- i) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 8.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, se successiva.

#### 8.5.2) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 8.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 9.3;
- e) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera e), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare

la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

#### 8.5.3) *Nuova richiesta impegnativa di conferimento*

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 8.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

### 8.6) **Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 8.5**

#### 8.6.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

#### 8.6.2) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 8.4.2.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni



caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

*8.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.

*8.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3.

## PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO

### 9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

#### 9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3, 5 e 6

I soggetti che intendono partecipare ai processi di conferimento di cui ai paragrafi 3, 5.1 e 5.2.1 ovvero ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo 7, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere annualmente, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dei relativi processi di conferimento ovvero dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 27 agosto (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 5.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 6, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

I soggetti che intendono partecipare al processo di conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ad inizio Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 5.2.3, o ad Anno Termico avviato, di cui al precedente paragrafo 6.4, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto e a richiedere le credenziali di accesso al Portale Jarvis.

I termini per la sottoscrizione delle capacità di trasporto sono descritti ai precedenti paragrafi.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

La richiesta (ovvero la sottoscrizione delle capacità conferite, limitatamente ai processi di conferimento di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2.1 delle capacità di trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b.1), è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto a.1), è riportato in Allegato 5/D.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), la garanzia di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto ii, è ridotta al 3%.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/D-1.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.2, relativamente al solo Anno Termico successivo, l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- a) risulti titolare di un Contratto di Trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale Contratto;

ha facoltà di:

- i. presentare, relativamente al solo Anno Termico successivo, in luogo delle garanzie finanziarie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), già

- rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a);
- ii. richiedere l'estensione all'Anno Termico successivo della validità del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, punto b.2), e 1.1.3, punto a.2).

In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di Trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico cui il nuovo Contratto si riferisce.

Il testo dell'estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del Contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto i. ovvero la richiesta di estensione del deposito cauzionale di cui al precedente punto ii., saranno ritenute accettabili solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo 19.

Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere ovvero che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio di Default Trasporto erogato nei loro confronti, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della relativa garanzia.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

## **9.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7**

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.2 è riportato in Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.3 è riportato in Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

### **9.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 8**

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 8.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.





La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.4 è riportato in Allegato 5/L.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.5 è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 8.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

#### **9.4) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto**

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 9.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:



- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

## PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### 10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

#### 10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Ai fini dell'erogazione del Servizio di Default Trasporto, il Trasportatore può individuare uno o più Fornitori Transitori e attivare il loro servizio.

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della Delibera 249/12.

Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- 1) in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti;
- 2) presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita;
- 3) in caso di assenza di relazioni di corrispondenza valide nella filiera commerciale in relazione a uno o più utenti del servizio di distribuzione presso uno o più Punti di Riconsegna di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.3.4 (nel seguito: Assenza di Filiera);
- 4) nei casi di ~~mancato buon fine del secondo intervento~~ richiesta di discatura del Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 6 ~~presentata da un Utente, qualora non sia possibile effettuare la disalimentazione del Punto di Riconsegna richiesta dall'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, a condizione che l'Utente abbia ottemperato all'obbligo di richiedere al Trasportatore l'adozione delle iniziative giudiziarie volte alla chiusura del Punto di Riconsegna.~~ L'attivazione del Servizio di Default Trasporto è subordinata alla mancata presentazione da parte dell'Utente della rinuncia alla propria richiesta di discatura del Punto di Riconsegna secondo le tempistiche definite nel Capitolo 6, paragrafo 4.2. Sono fatti salvi i casi in cui l'Utente sia già il Fornitore Transitorio e i casi di rinuncia alla discatura secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2.

Il Servizio di Default Trasporto è erogato con riferimento ai prelievi effettuati in assenza del relativo Utente del Bilanciamento:

- a) dai Clienti Finali interconnessi a Punti di Riconsegna per i quali:
  - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
  - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero ne è impossibile l'attivazione;
- b) dagli utenti del servizio di distribuzione, relativamente ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas interconnessi con il sistema di distribuzione.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ove selezionati secondo la Procedura. In tal caso, l'attivazione è effettuata secondo un ordine di priorità descritto nel seguito del presente paragrafo.

L'erogazione del Servizio di Default Trasporto presso il Punto di Riconsegna decorre, senza soluzione di continuità:

- **I.** nel caso di cui al precedente punto 1, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto. Qualora prima della risoluzione del Contratto di Trasporto siano stati effettuati conferimenti di capacità (ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità) presso un Punto di Riconsegna in favore dell'Utente cui il Contratto di Trasporto sia stato nelle more risolto, la data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto per tale Punto di Riconsegna corrisponde alla data di decorrenza dei nuovi conferimenti;
- **II.** nel caso di cui al precedente punto 2, dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
- **III.** nel caso di cui al precedente punto 3, dal primo giorno del mese in cui si è verificata la mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale;
- **IV.** nel caso di cui al precedente punto 4, dalla data ~~fissata per la chiusura del Punto di Riconsegna non andata a buon fine~~ del primo giorno del mese M nei casi di richiesta di discatura del Punto di Riconsegna presentata prima del nono giorno lavorativo del mese M-1, ovvero, se successiva, dalla prima data utile tra il primo giorno del mese M+1 e la data del primo tentativo di discatura del Punto di Riconsegna non andato a buon fine.

Il Servizio di Default Trasporto è svolto dal Fornitore Transitorio per un periodo massimo pari a 90 giorni, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.4. Entro tale termine viene individuato un nuovo Utente titolare di capacità presso il Punto oggetto del Servizio di Default Trasporto, ovvero è attivato il FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ovvero si procede - su richiesta del Fornitore Transitorio - alla chiusura del Punto di Riconsegna.

La procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Fornitori Transitori (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T). Le condizioni di svolgimento del Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori sono contenute nel Modulo di Adesione/Contratto allegato alla Procedura.

La Procedura viene svolta con cadenza di norma biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, le altre Imprese regionali di Trasporto possono presentare richiesta per ricorrere alla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 ai fini dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto nelle reti di propria competenza. A tal fine, le Imprese di Trasporto interessate

trasmettono la richiesta, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas anche attraverso il proprio sito Internet, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Procedura.

Contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam Rete Gas rende disponibile, anche attraverso il proprio sito Internet, l'elenco delle Imprese di Trasporto che hanno presentato la richiesta sopra citata.

Resta inteso che ciascuna Impresa di Trasporto interessata è responsabile dell'attivazione e della gestione del Servizio di Default Trasporto di cui al presente paragrafo 10 e provvede ad attivare il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori presente/i nella Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 e a trasmettere al/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori individuato/i le informazioni necessarie per l'effettuazione del Servizio per i Punti di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 10. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio sulle reti di competenza delle altre Imprese di Trasporto.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

#### **10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori**

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all' Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. Qualora non si avvalga di tale facoltà, il Trasportatore ne dà informazione tramite il proprio sito internet entro il medesimo termine. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4.

#### 10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- il relativo valore del parametro  $\beta$  ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane immutabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

### 10.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori ove precedentemente selezionati. Ai fini dell'attivazione Snam Rete Gas provvede a:

1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5;
2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolare presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;
3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che,



pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;

4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione. La comunicazione contiene:
  - a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.5, specificando per ciascun Punto:
    - la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1, nonché
    - la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
    - il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5;
  - b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
  - c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come ~~risultanti dai dati della Mappatura dei rapporti commerciali di cui al successivo Capitolo 9 comunicati dal Gestore del SII;~~
  - d) la data di decorrenza del servizio.

La comunicazione di cui al presente punto 4 è trasmessa dal Trasportatore al Fornitore Transitorio:

- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 1, entro il secondo giorno successivo al Termine di Ripristino di cui al paragrafo 1.4.5;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine per la sottoscrizione della capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 5.2.2, punto 3;
- nel caso di cui al precedente punto 3, in caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, entro il sesto giorno lavorativo del mese in relazione al quale si è verificata Assenza di Filiera. In tale caso la comunicazione contiene l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione per i quali non risultano corrispondenze valide nella filiera commerciale, comunicato alle imprese di distribuzione ai sensi del TISG. Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni che risultano presenti sui propri sistemi informativi fornite da soggetti terzi;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 4, entro il secondo giorno successivo alla data ~~fissata per il secondo intervento di discatura del Punto di Riconsegna, di cui al successivo Capitolo 6, paragrafo 4.2 non andata a buon fine~~ **di cui al precedente paragrafo 10.1, punto IV.**

In caso di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto nei confronti di un Utente presso un Punto di Riconsegna in corrispondenza del quale, a fronte di una richiesta di conferimento di capacità - ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità - da parte del medesimo Utente con decorrenza dal mese successivo (mese M) al mese in cui ha effetto la risoluzione contrattuale, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- i. la risoluzione del Contratto di Trasporto sia intervenuta successivamente alla data in cui sia stato concluso il conferimento di capacità di trasporto per il mese M;
- ii. a conclusione del processo di costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo ~~21~~ **27** del TISG per il mese M<sup>26</sup>, risultino relazioni di corrispondenza valide presso il Punto tra uno o più utenti del servizio di distribuzione e l'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto;

il Trasportatore provvede a comunicare al Fornitore Transitorio l'eventuale aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 4 integrate, per i nuovi Punti di Riconsegna coinvolti, delle seguenti informazioni:

- a) il valore della capacità conferita all'Utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto;
- b) l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione che presentano relazioni di corrispondenza valide con tale Utente;
- c) la data di decorrenza del servizio (decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto).

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre Imprese di Trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza. Con specifico riferimento alle altre Imprese di Trasporto che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas comunica a tali imprese, con riferimento alla Graduatoria di cui al precedente paragrafo 10.2.1, il nominativo del/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i da Snam Rete Gas indicando l'eventuale quota giornaliera del gas per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori non impegnata da Snam Rete Gas per il Servizio.

In caso di attivazione, da parte delle Imprese di Trasporto sopra citate, di uno o più Fornitori Transitori secondo quanto sopra descritto, le stesse comunicano a Snam Rete Gas entro il secondo giorno successivo all'attivazione i quantitativi giornalieri per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori impegnati dalle stesse Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.5. Sarà cura del/i Fornitore/i

---

<sup>26</sup> Sino a nuove disposizioni, il processo di costruzione della matrice di corrispondenza per il mese M si intende concluso il quarto giorno lavorativo di tale mese, ai sensi del paragrafo 3, dell'Allegato A alla determinazione 28 marzo 2013 DMEG/PII/5/2013.

Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d).

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. Resta fermo che nel caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, la capacità di trasporto viene conferita al Fornitore Transitorio con decorrenza dall'inizio del mese nel quale non risultano relazioni valide per l'utente del servizio di distribuzione e non può essere oggetto di richiesta di cessione da parte del Fornitore Transitorio. La suddetta capacità di trasporto rimane conferita sino alla fine del mese di competenza. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

Le altre Imprese di Trasporto, in tutti i casi in cui abbiano attivato il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ai fini della determinazione dell'equazione di bilancio di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.1.4, e della fatturazione del servizio di trasporto

secondo quanto sopra descritto, comunicano i quantitativi di competenza del/dei Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i nel rispetto dei termini di cui al medesimo Capitolo 9.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

#### 10.3.1) *Garanzia per la fornitura*

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

### 10.4) **Modalità di avviso ai clienti del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio**

#### 10.4.1) *Avviso ai clienti*

Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto



Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/termine del Contratto di Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
  - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
  - ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a richiedere al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché
- e) l'indirizzo Internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

#### Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un Contratto di Trasporto avente ad oggetto il Punto di Riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, ovvero a seguito di rilevata Assenza di Filiera, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;



- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e) ovvero alla successiva lettera f);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) nei casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere, a far data dal primo giorno del mese successivo al quello della comunicazione, il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e dovrà attivare i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG;
- g) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

#### 10.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove:

- a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero
- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna, fermo restando che la programmazione della data per l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e modalità previste al Capitolo 6 in data successiva al 60° giorno dalla data di decorrenza del Servizio.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

#### 10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito



Il Servizio di Default Trasporto prestatore dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di Trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo ad eccezione del caso in cui il Servizio di Default Trasporto sia stato attivato per Assenza di Filiera per il quale il suddetto servizio decade all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del ~~TISG~~ **TIVG**;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1. Nel caso in cui la richiesta di chiusura pervenga al Trasportatore oltre il termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del ~~p~~ **P**unto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità.

Laddove non fosse possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna entro il predetto termine di 90 giorni, Snam Rete Gas adoterà le iniziative giudiziarie volte ad ottenere la chiusura del Punto di Riconsegna. In tale ambito, il Fornitore Transitorio uscente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria a tale scopo.

#### Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

#### 10.4.4) *Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico*

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas potrà trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre.

In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

#### 10.5) **Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna**

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

#### 10.6) **Individuazione di un nuovo Utente fornitore**

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di



Default Trasporto, il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto fino alla fine dell'Anno Termico in tempo utile a consentire la cessione:

- in relazione a Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il termine di cui al TIVG, articolo 31.3 (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente);
- in relazione a Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4)<sup>27</sup>

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito a richieste di cessione di capacità non pervenute secondo le modalità e i termini previsti nel presente Codice di Rete.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Utente Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o ulteriori cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna. Sino all'adeguamento sopra indicato, da effettuarsi entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

#### 10.7) Erogazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Trasportatore

In tutti i casi di assenza del Fornitore Transitorio ovvero di cessazione del Servizio di Default Trasporto senza che sia stato possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna, il Servizio di Default Trasporto sarà erogato dal Trasportatore in relazione ai Punti di Riconsegna della propria rete.

Ai fini della gestione dei processi si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nel presente Codice per Utenti e Fornitori Transitori, ivi incluse quelle di cui al precedente paragrafo 10.6.

---

<sup>27</sup> A decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il nuovo fornitore può presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto, anche per durate inferiori all'anno secondo modalità rese disponibili da Snam Rete Gas tramite le funzionalità del proprio sito Internet, pari a quella nella titolarità del Fornitore Transitorio almeno fino al termine del mese successivo alla cessione.

In caso di fornitura del Servizio di Default Trasporto per intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il soggetto fornito sarà tenuto al pagamento della tariffa correlata alla tipologia di capacità nella titolarità dell'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto.

## ALLEGATO 5/B

### OPZIONE 1

#### TESTO DI GARANZIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

Premesso che:

- Alla Società .....(UTENTE)..... con sede legale in ..... C.F. .... P.IVA ..... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico .../.... e/o per il periodo compreso tra l'anno termico ...../..... e l'anno termico ...../.....;
  - Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con .....(UTENTE)....., Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia finanziaria a prima richiesta pari:
    - al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
    - a un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR<sup>1</sup> del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone),
- a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di Rete di Snam Rete Gas, e limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.

Tutto ciò premesso,

1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta (da intendersi raccomandata A/R o PEC o messaggio in modalità SWIFT tramite istituto bancario/società di assicurazione, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate) e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....).

---

<sup>1</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale, di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.7, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al paragrafo 6.2 del medesimo Capitolo.



2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.

3) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società .....(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in data ..... e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'Anno Termico ...../....., e pertanto al 31 marzo 20.....

5) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)..... è da ritenersi liberata dalla propria obbligazione qualora, previa richiesta a Snam Rete Gas da parte della società .....(UTENTE) ..... e ove ne ricorrano i presupposti, riceva da Snam Rete Gas stessa una comunicazione scritta di svincolo (da intendersi raccomandata A/R o PEC o messaggio in modalità SWIFT tramite istituto bancario/società di assicurazione, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate).

6) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) svincolo della garanzia, 6) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA





## OPZIONE 2 (selezionabile dall'Utente limitatamente ai contratti di durata pluriennale)

### TESTO DI GARANZIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

Premesso che:

- Alla Società .....(UTENTE)..... con sede legale in ..... C.F. .... P.IVA ..... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico .... e/o per il periodo compreso tra l'anno termico ..... e l'anno termico .....

- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con .....(UTENTE)....., Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia finanziaria a prima richiesta pari:

- al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;

- a un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR<sup>2</sup> del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone),

a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di Rete di Snam Rete Gas, e

limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.

Tutto ciò premesso,

1) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta (da intendersi raccomandata A/R o PEC o messaggio in modalità SWIFT tramite istituto bancario/società di assicurazione, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate) e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società .....(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....).

---

<sup>2</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale, di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.7, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al paragrafo 6.2 del medesimo Capitolo.



2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.

3) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società .....(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in data ..... e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'Anno Termico ...../....., e pertanto al 31 marzo 20.....

In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale di cui in premessa, tale garanzia si rinnova automaticamente di anno in anno con conseguente corrispondente posticipo del termine di estinzione al 31 marzo, fatto salvo il diritto di disdetta da comunicare a Snam Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, alla Società .....(UTENTE)..... in forma scritta da parte di .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)....., tramite raccomandata A/R anticipata all'indirizzo pec [indirizzo@pec], almeno quattro mesi prima del termine dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. In caso di disdetta, la presente garanzia potrà essere escussa - ai sensi del Codice di Rete - laddove l'Utente non provveda a sostituirla con una nuova garanzia entro i termini stabiliti dal Codice di Rete.

5) La sottoscritta .....(ISTITUTO BANCARIO / SOCIETA' DI ASSICURAZIONI)..... è da ritenersi liberata dalla propria obbligazione qualora, previa richiesta a Snam Rete Gas da parte della società .....(UTENTE) ..... e ove ne ricorrano i presupposti, riceva da Snam Rete Gas stessa una comunicazione scritta di svincolo (da intendersi raccomandata A/R o PEC o messaggio in modalità SWIFT tramite istituto bancario/società di assicurazione, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate).

6) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) svincolo della garanzia, 6) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



## ALLEGATO 5/C

## OPZIONE 1

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE  
AL BENEFICIARIO*(su carta intestata della società controllante)*

Premesso che:

- La Società..... con sede legale in..... C.F. .... P.IVA ..... detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) ..... con sede legale in ..... C.F..... P. IVA.....

- Alla Società ...(UTENTE)... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico ... /.... e/o per il periodo compreso tra l'anno termico .../... e l'anno termico .../...;

- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con ...(UTENTE)...., SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari:

- al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;

- a un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR<sup>1</sup> del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone),

a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di Rete di Snam Rete Gas, e

limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.

- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo, ..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

1) La sottoscritta ..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del

<sup>1</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale, di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.7, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al paragrafo 6.2 del medesimo Capitolo.



presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta (da intendersi raccomandata A/R o PEC, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate) e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società ...(UTENTE)..., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....(Euro...../.....).

2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.

3) La sottoscritta ....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società ...(UTENTE)... in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in data ..... e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'Anno Termico ...../....., e pertanto al 31 marzo 20.....

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



## OPZIONE 2 (selezionabile dall'Utente limitatamente ai contratti di durata pluriennale)

### LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

*(su carta intestata della società controllante)*

Premesso che:

- La Società..... con sede legale in..... C.F. .... P.IVA ..... detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) ..... con sede legale in ..... C.F..... P. IVA.....
- Alla Società ...(UTENTE)... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico ... /.... e/o per il periodo compreso tra l'anno termico .../... e l'anno termico .../...;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con ...(UTENTE)...., SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari:
  - al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
  - a un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR<sup>2</sup> del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone),
 a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di Rete di Snam Rete Gas, e limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo, ..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

---

<sup>2</sup> In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale, di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.7, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al paragrafo 6.2 del medesimo Capitolo.



Tutto ciò premesso,

1) La sottoscritta ..... con sede in ..... e con domicilio eletto ai fini del presente atto in ....., si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta (da intendersi raccomandata A/R o PEC, o altra modalità equipollente a quelle espressamente indicate) e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società ...(UTENTE)..., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....(Euro...../.....).

2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.

3) La sottoscritta ....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società ...(UTENTE)... in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in data ..... e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'Anno Termico ...../....., e pertanto al 31 marzo 20.....

In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale di cui in premessa, tale garanzia si rinnova automaticamente di anno in anno con conseguente corrispondente posticipo del termine di estinzione al 31 marzo, fatto salvo il diritto di disdetta da comunicare a Snam Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, alla Società .....(UTENTE)..... in forma scritta da parte della sottoscritta ....., tramite raccomandata A/R anticipata all'indirizzo pec [indirizzo@pec], almeno quattro mesi prima del termine dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. In caso di disdetta, la presente garanzia potrà essere escussa - ai sensi del Codice di Rete - laddove l'Utente non provveda a sostituirla con una nuova garanzia entro i termini stabiliti dal Codice di Rete.

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA





## REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

<b>1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA .....</b>	<b>2</b>
1.1) PREMESSA.....	2
1.1.1) <i>La richiesta.....</i>	2
1.1.1.1) <i>Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale .....</i>	4
1.1.1.2) <i>Punti di Consegna da produzioni di biometano .....</i>	5
1.1.2) <i>Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna .....</i>	5
1.1.3) <i>La valutazione tecnico-economica .....</i>	6
1.1.4) <i>Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta.....</i>	7
1.1.4.1) <i>Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta .....</i>	10
1.1.4.2) <i>Realizzazione della cabina di regolazione e misura .....</i>	12
1.1.4.3) <i>Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas .....</i>	12
1.1.5) <i>La realizzazione.....</i>	13
1.2) PUNTO DI ENTRATA VIRTUALE PER LE IMMISSIONI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E GAS NATURALE PRESSO RETI DI DISTRIBUZIONE OVVERO ALTRE RETI DI TRASPORTO .....	13
<b>2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA.....</b>	<b>14</b>
<b>3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO .....</b>	<b>15</b>
3.1) AVVIAMENTO DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	15
3.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	16
<b>4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI .....</b>	<b>17</b>
4.1) AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA.....	17
4.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI.....	19

## 1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

### 1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti<sup>1</sup> conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. Quanto previsto al presente capitolo trova applicazione, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Ai fini delle procedure di cui al presente Capitolo, le richieste di allacciamento di nuovi Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, ~~nonché di impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente,~~ per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto ~~nonché per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto~~ seguono le medesime modalità previste per i Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, fermo restando quanto previsto al Capitolo 11.

L'attività descritta può essere suddivisa in quattro fasi:

1. la richiesta;
2. la localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. la valutazione tecnico-economica;
4. la comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. la realizzazione.

#### 1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta di allacciamento presentata a Snam Rete Gas dal soggetto richiedente l'allacciamento (il "Richiedente").

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) i propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) nonché, nei casi di produzioni di biometano, quelli del produttore di biometano ove diverso dal Richiedente<sup>2</sup>;
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto da allacciare (codice ATECO 2007 attività produttive/comune), ove necessario ai sensi della deliberazione 64/20 comprendente relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;

<sup>1</sup> L'allacciamento consiste nella realizzazione di tratti di rete e impianti funzionali a consentire la connessione tramite gasdotto.

<sup>2</sup> Ai sensi della deliberazione 64/20 il Richiedente è il produttore di biometano ovvero l'Utente.

- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) le informazioni funzionali all'odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, e al presente Capitolo 6 ove l'oggetto della richiesta non sia un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione;
- e) le capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima) e la dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo/immissione;
- f) il volume annuo;
- g) la dichiarazione attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto da allacciare è destinato a insistere mediante apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- h) con riferimento agli impianti di produzione di biometano, lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e di quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente;
- i) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- j) attestazione del versamento a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, di Euro 2.000,00;
- k) con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, l'eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, la presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto;
- l) nel caso di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- m) nel caso di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto che attesti:
  - i. che l'impianto non svolge il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente;
  - ii. l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.

Il Richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna. Resta inteso che per nuovi Punti di Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal soggetto richiedente l'allacciamento.

Resta fermo che, in assenza dell'attestazione di cui alla precedente lettera k), la realizzazione e la gestione dell'Impianto di misura asservito ad un Punto di Riconsegna avverranno a cura e carico del Trasportatore.

La richiesta di allacciamento per nuovi Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano dovrà inoltre essere completa delle informazioni e della documentazione precisate nei successivi paragrafi 1.1.1.1 e 1.1.1.2.

#### Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù

Il Richiedente ha facoltà di richiedere a Snam Rete Gas di avviare, prima dell'eventuale accettazione dell'offerta di allacciamento di cui al successivo paragrafo 1.1.4, le attività per:

- i) l'elaborazione del progetto dell'allacciamento;
- ii) l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.

Snam Rete Gas quantifica le spese per lo svolgimento anticipato di tali attività, a garanzia delle quali il Richiedente che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo dovrà attestare il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo che sarà comunicato da Snam Rete Gas.

La richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii) non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento di tale importo.

In caso di accettazione di un'offerta di allacciamento da parte del Richiedente relativamente a una specifica richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii), a seguito del perfezionamento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, Snam Rete Gas restituirà le cauzioni di cui al presente paragrafo.

#### *1.1.1.1 Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta apposita dichiarazione attestante la composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A; la composizione è necessaria per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas al fine di renderlo per quanto possibile compatibile con la suddetta Specifica di Qualità, secondo quanto previsto all'Allegato 11/A, paragrafo 4.5.

Resta fermo che Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

#### 1.1.1.2 *Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni di biometano, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:

1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

#### 1.1.2) *Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna*

Ricevuta la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire la trasportabilità e la smaltibilità dei volumi di gas indicati dal Richiedente anche secondo criteri pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas in conformità alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1 con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano.

Successivamente il Richiedente dovrà concordare con Snam Rete Gas l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo Verbale di Ubicazione, secondo il modello pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna/Riconsegna entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Per l'allacciamento di impianti di produzione di biometano, ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

#### 1.1.3) *La valutazione tecnico-economica*

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato, Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Tali stime sono effettuate garantendo parità di trattamento e non discriminazione tra i Richiedenti sulla base di ipotesi di costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete di trasporto, che considerano almeno i fattori di seguito riportati:

- lunghezza della connessione e capacità richiesta;
- media dei costi unitari (al metro) e dei tempi di realizzazione nonché per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù, in relazione alle connessioni realizzate negli ultimi anni;
- criterio geografico, che consideri eventuali vincoli paesaggistici/ambientali e/o urbanistici

e assicurando che le funzioni preposte alla definizione delle offerte di allacciamento non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei Richiedenti l'allacciamento.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con cadenza annuale le ipotesi di costi e tempi.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'Impianto di misura.

Per i Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, il Trasportatore procederà alla realizzazione di opportuni apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per l'intercettazione del gas necessari a Snam Rete Gas ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione.

Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.



La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il Richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia di cui al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

In tale ambito il Trasportatore effettua altresì le valutazioni ai fini della realizzazione dell'Impianto di misura, nonché dell'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.4.3.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Richiedente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto all'Allegato 6/A, paragrafo 1.2.1, e al Capitolo 18, paragrafo 4.3.4. Nei casi di rateizzazione, resta fermo che sarà portato in deduzione dai costi sostenuti dal Trasportatore per la realizzazione dell'allacciamento, incluso nel capitale investito riconosciuto dall'Autorità, il contributo per la realizzazione dell'allacciamento limitatamente alla quota effettivamente incassata.

#### 1.1.4) *Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta*

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Snam Rete Gas invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con la relativa offerta di allacciamento entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, fatti salvi i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa e fermo restando quanto previsto al successivo Capitolo 13, paragrafo 3.4.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, tale comunicazione è effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

Entro i medesimi termini di cui sopra Snam Rete Gas provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

L'offerta di allacciamento è predisposta secondo i modelli di contratto standard - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Il contratto di allacciamento, in particolare, conterrà le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;

- il codice identificativo della pratica di connessione e il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- la data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore, nonché le modalità che il Trasportatore adotterà per verificarne il rispetto, secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, ai sensi della Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto di filtraggio e regolazione che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore;
- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'allacciamento (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Trasportatore);
- i tempi di realizzazione dell'allacciamento, suddivisi tra:
  - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolo 19);
  - tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione, dando evidenza, per i casi in cui viene richiesto un contributo ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1.1.2, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- tempi per la realizzazione, ad opera del Trasportatore, dell'impianto di odorizzazione, ove prescritto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4.3, nonché, nel caso di Punti di Riconsegna, dell'Impianto di misura secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4.2, fatta eccezione per i casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k). Le tempistiche sono subordinate alla realizzazione degli impianti di competenza da parte del Richiedente e non rientrano nell'ambito delle tempistiche per la realizzazione dell'allacciamento, anche ai fini di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, lettera b);
- l'ammontare della garanzia richiesta, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di Snam Rete Gas, secondo quanto precisato al successivo par. 1.1.4.1, di importo:
  - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;

- pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo, ovvero dedotta la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione ai sensi dell'Allegato 6/A;
- l'ammontare dell'eventuale contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1. 3 e le relative modalità di pagamento;
- le modalità per l'accettazione dell'offerta;
- il termine di validità dell'offerta secondo quanto di seguito specificato.

L'offerta avrà validità di 9 mesi dalla data di emissione ovvero, nei casi in cui il Richiedente si sia avvalso della facoltà di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del precedente paragrafo 1.1.1, sino al trentesimo giorno successivo alla data di conclusione di tali attività, come comunicata da Snam Rete Gas, se tale data risulta successiva al termine del nono mese dalla data di emissione dell'offerta medesima, e si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) il Richiedente, contestualmente all'accettazione dell'offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 1.1.4.1; nonché
- 3) laddove sia previsto un contributo a carico del Richiedente, il Trasportatore riscontri l'avvenuto pagamento del contributo medesimo.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Nel caso di accettazione dell'offerta, a seguito del perfezionamento del contratto, Snam Rete Gas restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 nonché, se del caso, la cauzione di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del medesimo paragrafo. Parimenti la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 verrà restituita laddove il Richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di connessione, provveda a concordare di conseguenza con Snam Rete Gas le modalità e i termini per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna alla rete dei metanodotti.

In tutti i casi di realizzazione autonoma, il Punto di Consegna/Riconsegna è posto rispettivamente a valle/monte delle opere realizzate dal Richiedente.

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di allacciamento. A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Trasportatore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 1.1.4.1.

Il Trasportatore ha facoltà di risolvere il contratto di allacciamento in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;

- laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a Snam Rete Gas
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Trasportatore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di allacciamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell'offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
- con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano in relazione ai quali sia stata concordata la rateizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1.1.3, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

#### 1.1.4.1) Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta

In conseguenza dell'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a corrispondere a Snam Rete Gas gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione del Punto Consegna/Riconsegna di cui al paragrafo 1.1.4, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete Gas, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari all'intero costo indicato nell'offerta, ivi incluso, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), il valore dell'Impianto di misura realizzato dal Trasportatore dedotto l'eventuale contributo già versato. Il medesimo pagamento è dovuto altresì qualora successivamente alla messa a disposizione della capacità e sino al relativo conferimento di capacità sul Punto, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- i. garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da istituto di credito italiano o da società assicurativa italiana o da succursale/filiale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che soddisfi i requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.2, lettera b.1);
- ii. deposito cauzionale non fruttifero.

La garanzia finanziaria di cui al precedente punto i, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas deve pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero della società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dal Richiedente secondo le modalità operative e ai riferimenti pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

A fronte di detta garanzia finanziaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, incrementato del valore dell'Impianto di misura eventualmente realizzato dal Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trasportatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. L'accettazione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento ovvero qualora l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trasportatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, incrementato, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), del valore dell'Impianto di misura realizzato dal Trasportatore, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Nei casi di rateizzazione del contributo per la realizzazione di Punti di Consegna da produzioni di biometano di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ai fini dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione, dedotto l'eventuale contributo già versato.

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché degli oneri di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.3.3, Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia finanziaria ovvero del deposito cauzionale, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia.

#### 1.1.4.2) Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e dell'Impianto di misura nei Punti di Riconsegna è a cura e carico del Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui alla lettera k) del paragrafo 1.1.1; in tali casi, l'Impianto di misura sarà realizzato a cura e carico del Richiedente, unitamente agli impianti di regolazione e filtraggio e alla cabina di regolazione e misura (Impianto REMI).

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna, tra l'altro, a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alle apparecchiature che verranno poste nella cabina stessa ed al relativo schema di installazione secondo quanto previsto al Capitolo 10 e nei relativi allegati.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa agli impianti a sua cura al fine di consentire a Snam Rete Gas la verifica della rispondenza degli apparati e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate. Detta documentazione deve essere fornita con le modalità e nei termini di cui al Capitolo 10.

Il Richiedente, al fine di consentire l'accesso in sicurezza all'Impianto di misura a Snam Rete Gas deve rendere possibile alla stessa, a meno di oggettivi e comprovati impedimenti, l'accesso all'Impianto di misura in maniera indipendente; in ogni caso il Titolare si atterrà a quanto previsto in merito al Capitolo 10, paragrafo 10.

#### 1.1.4.3) Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas

L'impianto di odorizzazione viene realizzato dal Trasportatore di norma presso la cabina REMI ed in ogni caso secondo i criteri pubblicati sul proprio sito Internet ai sensi della RQTG, articolo 5.3, lettera b), punto i).

L'impianto di odorizzazione sarà fornito e installato a cura del Trasportatore e rimarrà nella titolarità dello stesso. Il Trasportatore, nonché i suoi successori o aventi causa, avrà il diritto di mantenere nella cabina REMI l'impianto di odorizzazione a titolo gratuito, senza alcun onere o peso.

Ai fini della progettazione e realizzazione dell'impianto di odorizzazione nonché ai fini di garantire l'accesso in sicurezza alla cabina REMI di sua proprietà, al personale di Snam Rete Gas, o a soggetti da questa incaricati, il Trasportatore si avvale delle informazioni indicate dal Richiedente di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2 nonché



delle medesime autorizzazioni ovvero attestazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2.

Snam Rete Gas pubblica tramite il proprio sito Internet le soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas presso i Punti di Riconsegna.

Eventuali variazioni del Richiedente presentate in sede di richiesta di allacciamento di cui al precedente paragrafo 1.1.1 ovvero nell'ambito delle attività di implementazione del piano di adeguamento di cui al Capitolo 3, sono soggette ad accettazione del Trasportatore. I costi aggiuntivi di progettazione, realizzazione e gestione sono a carico del Richiedente/Cliente finale. In caso di mancata accettazione da parte del Trasportatore o in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente/Cliente Finale dei costi di cui sopra il Trasportatore non procederà alla realizzazione dell'impianto di odorizzazione e pertanto non procederà all'avviamento del Punto di cui al successivo paragrafo 3.1 ovvero avvierà le procedure per la chiusura del Punto secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 3.2.

#### 1.1.5) *La realizzazione*

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, a seguito della sottoscrizione dell'offerta Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet l'ubicazione del nuovo Punto di Consegna oggetto di realizzazione.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al Richiedente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

Resta inteso che per i nuovi Punti di Consegna/Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

#### 1.2) **Punto di Entrata Virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano e gas naturale presso reti di distribuzione ovvero altre reti di trasporto**

Nei casi di allacciamento di un impianto di produzione di biometano sulla rete di distribuzione ovvero su altre reti di trasporto, di un impianto di produzione di gas naturale sulla rete di distribuzione nonché di un impianto di stoccaggio del GNL per l'immissione in rete di distribuzione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, Snam Rete Gas provvede all'aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale specificando il punto di riconsegna della rete di trasporto/distribuzione a cui la produzione risulta allacciata, secondo le modalità di seguito descritte.

In relazione a ciascun impianto di produzione presso rete di distribuzione ovvero altra rete di trasporto, Snam Rete Gas - ricevuta comunicazione da parte del GSE o dell'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione sulla relativa rete - si

attiva ai fini dell'aggiornamento presso i propri sistemi del Punto di Entrata Virtuale e alla relativa pubblicazione.

Le informazioni che il GSE o l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata deve trasmettere ai fini dell'aggiornamento del Punto di Entrata Virtuale, sono pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione, il GSE se in possesso di tali informazioni o, qualora il GSE non ne sia in possesso, l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;
- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, alla prima data utile, informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il punto e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto presso cui è stata allacciato l'impianto di produzione.

Snam Rete Gas considererà, ai fini dell'aggiornamento del valore della capacità di trasporto indicata presso il punto, modifiche/incrementi della capacità di trasporto, ove comunicate dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto:

- per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell'Anno Termico precedente;
- per ciascun mese dell'Anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale connesse a rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Resta fermo che Snam Rete Gas non è in nessun caso responsabile nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni trasmesse da GSE, Imprese di Distribuzione/altra Imprese di Trasporto.

## 2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alla gestione dell'Impianto di misura di cui al Capitolo 10.

### 3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

#### 3.1) Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto per i quali l'avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini riportati al precedente Capitolo 5.

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano - intendendosi con ciò l'inizio della consegna di gas presso tale punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio di analisi per gli altri parametri;
- nel caso di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, nonché di impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto.

La richiesta per avviare la consegna di gas presso il Punto di Consegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono

formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna a seguito di modifiche impiantistiche. In tali casi l'Utente dovrà altresì presentare appositamente:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In tali casi l'Utente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'avvio della consegna, ovvero provvedere all'immediata interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

Resta fermo che in tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano ai sensi della Delibera 64/20, ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

### 3.2) Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale, da produzioni di biometano, e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, nonché da impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le medesime disposizioni descritte al successivo paragrafo 4.2, ad eccezione

del punto 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Consegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 11.1, presso il medesimo Punto.

Resta inteso che le richieste di chiusura di punti di immissione da produzione di gas naturale e da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione/altra rete di trasporto dovranno essere trasmesse al corrispondente gestore della rete.

#### 4) **CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI**

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento di nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.

##### **4.1) Avviamento di nuovi Punti di Riconsegna**

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas presso tale Punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna
- sottoscrizione del Verbale di Verifica di attivazione da parte del Titolare dell'Impianto di misura e di Snam Rete Gas, di cui al Capitolo 10;
- possesso - nel caso di Impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF;
- esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14;
- disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione ove previsto ai sensi del Capitolo 3 e del presente Capitolo.

La richiesta per avviare la riconsegna di gas presso il Punto di Riconsegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo

dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

La richiesta include l'indicazione da parte dell'Utente della categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale secondo quanto previsto dalla RQTG mediante trasmissione di apposita dichiarazione secondo le modalità e i termini pubblicati tramite le funzionalità del sito Internet. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'avviamento. In tutti i casi in cui l'indicazione comporti il servizio di odorizzazione di cui al Capitolo 3, l'attivazione del Punto non sarà effettuata sino alla completa realizzazione e disponibilità dell'impianto di odorizzazione da parte del Trasportatore ai sensi del presente Capitolo.

Laddove necessario ai fini della realizzazione, devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di apparecchiature del Trasportatore ai fini dell'odorizzazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso alla cabina REMI e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite nell'apposita procedura resa disponibile dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Trasportatore effettua l'odorizzazione del Punto sulla base di quanto comunicato al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo. L'Utente è tenuto a comunicare e a mantenere aggiornate le informazioni funzionali all'odorizzazione relative ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11. Resta fermo quanto previsto al successivo Capitolo 20, paragrafo 7. L'avviamento del Punto di Riconsegna è subordinato alla comunicazione dell'Utente.

Nei casi previsti dalla Delibera 40/14, l'avviamento del Punto di Riconsegna è altresì subordinato all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza interconnesso da parte di Snam Rete Gas. A tal fine l'Utente garantisce la trasmissione delle informazioni e della documentazione relativa all'impianto di utenza previste dalla citata deliberazione, in conformità con le norme tecniche vigenti e con le procedure pubblicate sul sito Internet del Trasportatore. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 20, paragrafo 7.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi, compresi i casi di riapertura a seguito di modifiche impiantistiche. Resta inteso che la riapertura è subordinata, ove previsto ai sensi del precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, all'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1, nonché all'accertamento documentale della sicurezza



dell'impianto di utenza ai sensi della Delibera 40/14 e alla eventuale attestazione della volontà di gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, alla presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto.

#### 4.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente intenda interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale è tenuto a presentare apposita richiesta (Richiesta di Chiusura) a Snam Rete Gas, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in tema di disalimentazione, la chiusura del Punto di Riconsegna è assicurata attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico - nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna.

Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come la Richiesta di Chiusura e ogni altra richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Al fine di dare seguito all'operazione di chiusura:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, la richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dall'Utente e dal Cliente Finale, che attesti la comune volontà di procedere all'operazione di chiusura;
- 2) nel caso di Richiesta di Chiusura per cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutti gli altri casi, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale, **indicando in particolare se la richiesta è presentata a seguito di avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale.**

L'Utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in relazione a ciascuna delle suddette casistiche, attraverso l'apposita funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas con la modulistica ivi riportata.

La Richiesta di Chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Resta inteso che in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa e a tutte le attività connesse alla chiusura del Punto, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi. L'Utente pertanto manleva Snam Rete Gas da qualunque richiesta anche risarcitoria formulata da soggetti terzi.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della richiesta formulata dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione di Snam Rete Gas all'Utente è effettuata attraverso l'apposita funzionalità del proprio sito internet entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta dell'Utente. Nella comunicazione si fornisce evidenza della data di ricezione della richiesta dell'Utente e si comunicano il nominativo ed il recapito del personale di riferimento del Trasportatore.

L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato di aver avanzato a Snam Rete Gas richiesta per la chiusura del Punto di Riconsegna di cui il Cliente Finale è titolare (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale;
- limitatamente al secondo intervento di chiusura, come di seguito meglio specificato, l'avvertenza che, laddove non fosse possibile procedere alla discatura del Punto di Riconsegna, si procederà - ove tecnicamente possibile - alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente, come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura,** con attestazione attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'Utente, nell'ambito della richiesta di chiusura, potrà manifestare la propria intenzione di essere presente all'intervento di chiusura con proprio rappresentante che, ove effettivamente presente, potrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante. In tal caso la delega al medesimo Utente deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul Punto.

Fatti salvi i casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto, resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al di pagamento del relativo di un corrispettivo pari al minore tra il corrispettivo di capacità per la capacità conferita presso il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico e la maggiorazione rispetto al corrispettivo di capacità annuale per la capacità conferita presso il medesimo Punto che si determinerebbe applicando alla capacità conferita all'Utente il corrispettivo di capacità mensile per il periodo compreso tra l'inizio dell'Anno Termico e la data di chiusura del Punto.<sup>3</sup>

In particolare, laddove la richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente faccia seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente perderà efficacia in relazione al Punto di Riconsegna per il quale è stata formulata Richiesta di Chiusura.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet. Snam Rete Gas applicherà all'Utente un ammontare pari a:

- i. Euro 2.500 + IVA qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui ai precedenti punti 2) e 3), la comunicazione di rinuncia da parte dell'Utente pervenga entro il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta;
- ii. Euro 5.000 + IVA per la gestione delle attività propedeutiche alla chiusura del Punto nei casi di rinuncia alla richiesta di chiusura di cui al precedente punto 1) ovvero qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui ai precedenti punti 2) e 3), la comunicazione di rinuncia pervenga oltre il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta ovvero nei casi in cui l'Utente non abbia dato evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Utente, Snam Rete Gas ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti, in aggiunta all'ammontare di cui sopra.

La rinuncia comporta, in tutti i casi, il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

<sup>3</sup> Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, l'Utente sarà tenuto al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per la capacità conferita presso il Punto di Riconsegna in oggetto fino alla fine dell'Anno Termico.

L'Utente rimane, in tutti i casi, tenuto a comunicare al titolare dell'impianto l'avvenuta revoca dell'intervento precedentemente programmato.

Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- a) in assenza delle richieste di chiusura della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- b) laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas - attraverso l'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore secondo modalità e termini ivi contenute - dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, di almeno uno degli Utenti;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. Fatto salvo quanto previsto di seguito al presente paragrafo, in tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. La richiesta e la programmazione del secondo intervento di discatura potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al primo intervento, per una data successiva. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse in occasione del secondo intervento di discatura il Trasportatore procederà: (i) previa verifica di fattibilità tecnica, alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo; (ii) e, sulla base di specifica richiesta dell'Utente effettuata contestualmente alla richiesta del secondo intervento di discatura, ad adire alla competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento di discatura, indicandone le modalità di esecuzione. A tal fine, l'Utente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In tutti i casi di mancata discatura, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura. Nei casi di cui alle lettere a) e d), è fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura e disalimentazione, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del

Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Riconsegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 11.1, presso il medesimo Punto.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10.

**TRANSAZIONI DI CAPACITA' \***

<b>1) LA CESSIONE DI CAPACITÀ.....</b>	<b>3</b>
1.1) CESSIONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA DALLA RN INTERCONNESSI CON L'ESTERO .....	3
1.1.1) <i>Oggetto delle transazioni.....</i>	4
1.1.2) <i>Requisiti.....</i>	4
1.1.3) <i>Procedure di transazione presso il mercato secondario della capacità.....</i>	5
1.1.3.1) <i>Registrazione di transazioni bilaterali di capacità – 'OTC' .....</i>	7
1.1.3.2) <i>Procedura di selezione libera delle offerte di vendita – 'Call For Order (buy)' .....</i>	7
1.1.3.3) <i>Procedura di selezione libera delle richieste di acquisto – 'Call For Order (sell)' .....</i>	8
1.2) CESSIONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE/PRODUZIONI DI BIOMETANO E STOCCAGGI, PUNTI DI USCITA DALLA RN E PUNTI DI RICONSEGNA PRESSO CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLA RETE DI TRASPORTO .....	9
1.2.1) <i>Requisiti necessari.....</i>	9
1.2.2) <i>Procedura per la cessione di capacità .....</i>	10
1.2.3) <i>Mancata accettazione della cessione.....</i>	11
1.3) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO OGGETTO DELLA CESSIONE .....	11
<b>2) TRASFERIMENTI DI CAPACITA' .....</b>	<b>12</b>
2.1) REQUISITI NECESSARI.....	12
2.2) LA PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ .....	13
2.2.1) <i>Richiesta di trasferimento di capacità di trasporto del Soggetto Subentrante .....</i>	13
2.2.2) <i>Trasferimento di capacità al Soggetto Subentrante presso il Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto .....</i>	14
2.2.3) <i>Richiesta di reintegro di capacità da parte dell'Utente Uscente.....</i>	15
2.2.4) <i>Mancata accettazione delle richieste di trasferimento di capacità di trasporto.....</i>	16
2.2.5) <i>Esito del trasferimento .....</i>	16
2.2.6) <i>Verifica di trasportabilità.....</i>	17
<b>3) PROCESSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL CONFERIMENTO A TERZI .....</b>	<b>17</b>
3.1) OGGETTO .....	18
3.2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ .....	18
3.3) RICHIESTA DI RILASCIO DI CAPACITÀ .....	18
3.4) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ RILASCIATA .....	19
<b>4) RITIRO DI CAPACITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 14ter DELLA DELIBERA N. 137/02 (USE- IT-OR-LOSE-IT DI LUNGO TERMINE) PER IL CONFERIMENTO A TERZI .....</b>	<b>19</b>
4.1) OGGETTO .....	20
4.2) CONDIZIONI PER IL RITIRO DI CAPACITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 14TER DELLA DELIBERA N. 137/02 (USE-IT-OR-LOSE-IT DI LUNGO TERMINE).....	20
4.3) VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER IL RITIRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14TER DELLA DELIBERA N. 137/02 20	
4.3.1) <i>Determinazione dell'Utilizzo Medio della capacità conferita .....</i>	22
4.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI RITIRO DELLA CAPACITÀ .....	22
4.5) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ RITIRATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14TER DELLA DELIBERA N. 137/02 23	
<b>5) USE-IT-OR-LOSE-IT DI BREVE TERMINE (FDA UIOLI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 14quater DELLA DELIBERA N. 137/02 .....</b>	<b>24</b>



5.1) OGGETTO E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL FDA UIOLI .....	25
5.2) RITIRO DELLA CAPACITÀ IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FDA UIOLI.....	25

*\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto di transazioni ai sensi del presente Capitolo è espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.*



## 1) LA CESSIONE DI CAPACITÀ

La cessione di capacità di trasporto è la transazione, la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte del Trasportatore, con cui l'Utente cedente cede, per un periodo definito, la titolarità di capacità di trasporto, in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN, Punti di Uscita dalla RN e dei Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, al soggetto cessionario.

Al fine di rendere efficace la cessione, l'Utente cedente ed il soggetto cessionario sono tenuti a presentare al Trasportatore le rispettive richieste di accettazione della transazione.

Fatta eccezione per le cessioni di cui al successivo paragrafo 1.1, le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas. I soggetti non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendono effettuare cessioni di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di Trasporto entro il quinto giorno lavorativo antecedente termine per la presentazione delle richieste.

L'accettazione delle richieste di cessione di capacità in corrispondenza dei suddetti Punti è subordinata al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti esposti ai paragrafi successivi.

Il processo di cessione di capacità descritto nei seguenti paragrafi, fatta eccezione per quello di cui al successivo paragrafo 1.1, è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità. Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

Il processo di cessione di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al successivo paragrafo 1.1 è gestito attraverso la Piattaforma PRISMA.

Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata Virtuale per le produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto.

### 1.1) Cessione di capacità di trasporto ai Punti di Entrata / Punti di Uscita dalla RN interconnessi con l'estero <sup>1</sup>

Presso i Punti di Entrata/Uscita dalla RN interconnessi con metanodotti esteri di importazione/esportazione Snam Rete Gas consente agli Utenti di effettuare cessioni di capacità di trasporto tramite la Piattaforma PRISMA nell'ambito del mercato secondario della capacità attraverso l'acquisto da parte di un Soggetto cessionario e la vendita da parte di un Utente cedente di capacità di trasporto (di seguito: transazione di capacità).

---

<sup>1</sup> Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.

La cessione di capacità comporta il trasferimento, per un periodo definito, della titolarità della capacità di trasporto da parte dell'Utente cedente al Soggetto cessionario, secondo le modalità e i termini descritti di seguito.

#### 1.1.1) Oggetto delle transazioni

Oggetto delle transazioni di capacità presso il mercato secondario della capacità è la capacità di trasporto su base continua e interrompibile, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al presente paragrafo 1.1.

Ai fini del processo di cui al presente paragrafo 1.1, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h.

#### 1.1.2) Requisiti

L'accettazione di transazioni in corrispondenza dei suddetti Punti è subordinata al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione del Contratto di Trasporto e possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità da parte del Soggetto cessionario;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) possesso dei requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e);
- d) presentazione delle garanzie, o adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, da parte del Soggetto cessionario;
- e) rispetto delle condizioni di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4 e 8, da parte del Soggetto cessionario;
- f) titolarità da parte dell'Utente cedente di un quantitativo di capacità di trasporto almeno pari al quantitativo di capacità oggetto della transazione.

Le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore. Le modalità operative e i riferimenti per la presentazione delle garanzie sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c), il Soggetto cessionario dichiara, secondo le modalità indicate dal Trasportatore, di essere in possesso delle autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché le capacità oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione. Le dichiarazioni in relazione ai requisiti di cui alla citata lettera c) non sono richieste per i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, da parte del Soggetto cessionario della capacità oggetto di cessione il Soggetto cessionario comunica a Snam Rete Gas, entro le ore 10.00 del secondo giorno antecedente il periodo oggetto della transazione, le regole di allocazione presso il Punto interessato dalla transazione controfirmata dall'Utente cedente e dal Soggetto cessionario. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte del Soggetto cessionario nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### 1.1.3) Procedure di transazione presso il mercato secondario della capacità

Ciascun soggetto interessato ad avviare una transazione presso il mercato secondario della capacità può presentare presso la Piattaforma PRISMA, entro il secondo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della validità della transazione, una proposta di transazione che consista in una richiesta di acquisto ovvero in un'offerta di vendita presso un Punto di Entrata/Uscita dalla RN interconnesso con i metanodotti esteri di importazione/esportazione di cui al presente paragrafo 1.1, specificando, per ciascuna proposta, pena la mancata accettazione della proposta di transazione:

- a) la tipologia di procedura scelta, tra quelle di cui ai successivi punti da i) a iii), per effettuare la transazione;
- b) la capacità di trasporto oggetto della proposta di transazione;
- c) nel caso di offerte di vendita, il Contratto di Trasporto cui si riferisce la capacità oggetto dell'offerta di vendita ai fini della determinazione del corrispettivo unitario associato alla capacità oggetto dell'offerta di vendita, che il Soggetto cessionario dovrà riconoscere al Trasportatore indipendentemente dal prezzo al quale verrà conclusa la transazione tra Soggetto cessionario e Utente cedente nel mercato secondario;
- d) la data di decorrenza e di conclusione del periodo oggetto della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla successiva lettera h);
- e) il termine sino al quale la proposta di transazione sarà valida, comunque non successivo al secondo Giorno-gas antecedente la data di decorrenza della transazione;
- f) il termine sino al quale possono essere presentate richieste di acquisto ovvero offerte di vendita, comunque non successivo al termine di cui alla precedente lettera e);

Solo nel caso di proposte di transazione relative alle procedure di cui ai successivi punti ii) e iii), il soggetto proponente specifica, per ciascuna proposta:

- g) il minimo quantitativo di capacità di trasporto accettabile in acquisto o in vendita;
- h) il periodo minimo oggetto della transazione accettabile in acquisto o in vendita;
- i) il corrispettivo unitario di acquisto o di vendita.

Inoltre, con riferimento alle procedure di cui ai successivi punti ii) e iii) ogni Utente cedente e Soggetto cessionario può predisporre e presentare presso la Piattaforma PRISMA, per ciascuna proposta di transazione, una lista contenente un elenco di almeno tre soggetti con cui poter concludere in via esclusiva la transazione presso il mercato secondario della capacità.

Tale lista può essere assegnata, secondo le modalità previste da PRISMA, dall'Utente cedente o dal Soggetto cessionario ad una propria proposta di transazione al momento della relativa presentazione; in tal caso, solo i soggetti inclusi nella lista possono

presentare un'offerta di vendita ovvero una richiesta di acquisto con riferimento alle proposte presentate rispettivamente dall'Utente cedente o dal Soggetto cessionario.

Le transazioni di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita dalla RN interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione di cui al presente paragrafo 1.1 nell'ambito del mercato secondario della capacità hanno durata minima pari ad un Giorno-gas.

Le transazioni concluse nell'ambito del mercato secondario della capacità presso la Piattaforma PRISMA sono considerate vincolanti per il Soggetto cessionario e l'Utente cedente che hanno concluso la transazione.

Le transazioni di capacità presso il mercato secondario della capacità possono avvenire secondo le seguenti procedure messe a disposizione attraverso la Piattaforma PRISMA:

- i) registrazione di transazioni bilaterali di capacità – 'OTC';
- ii) procedura di selezione libera delle offerte di vendita – 'Call For Order (buy)';
- iii) procedura di selezione libera delle richieste di acquisto – 'Call For Order (sell)',

descritte rispettivamente nei successivi paragrafi 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3.

Fatta eccezione per le transazioni di cui al precedente punto i), il Soggetto cessionario e l'Utente cedente mantengono l'anonimato fino alla conclusione della transazione.

Con la conclusione della transazione il Soggetto cessionario si impegna al pagamento a Snam Rete Gas, ai fini del servizio di trasporto nel periodo oggetto della transazione, del corrispettivo di trasporto così come contrattualizzato con Snam Rete Gas dall'Utente cedente.

Resta inteso che la capacità conferita in forma congiunta può essere offerta/richiesta secondo le procedure del presente capitolo solo in forma congiunta. In tali casi l'accettazione della transazione è subordinata anche all'accettazione da parte dell'operatore interconnesso. In assenza dell'accettazione da parte del Trasportatore ovvero dell'operatore interconnesso non sarà dato corso alla transazione.

Snam Rete Gas non risponde della correttezza delle offerte/richieste e delle informazioni comunicate dai soggetti, ad eccezione del corrispettivo di trasporto contrattualizzato con Snam Rete Gas dall'Utente cedente visualizzato sulla Piattaforma PRISMA e associato al Contratto di Trasporto cui si riferisce la capacità oggetto dell'offerta di vendita, come dichiarato dall'Utente. L'Utente manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo anche da soggetti terzi, in relazione a informazioni e dati non nella propria competenza, secondo quanto sopra descritto.

L'efficacia di una transazione conclusa tra Utente cedente e Soggetto cessionario è subordinata all'accettazione da parte del Trasportatore secondo le disposizioni di cui al presente paragrafo. A tal fine sono accettate da Snam Rete Gas le transazioni, in relazione

a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, presentate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice di Rete e delle procedure gestite da PRISMA. Il Trasportatore, attraverso la Piattaforma PRISMA, comunica ai soggetti interessati l'accettazione o la mancata accettazione della transazione entro 2 ore dalla conclusione della stessa, con decorrenza secondo quanto indicato nel presente paragrafo.

#### 1.1.3.1) *Registrazione di transazioni bilaterali di capacità – 'OTC'*

Oggetto della presente procedura sono le transazioni di capacità concluse tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente attraverso la negoziazione bilaterale tra le parti e registrate nell'ambito della Piattaforma PRISMA.

La registrazione di una transazione bilaterale di capacità può essere avviata su iniziativa del Soggetto cessionario ovvero dell'Utente cedente e deve essere effettuata entro il secondo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della validità della transazione.

L'efficacia della transazione è subordinata alla conferma da parte del Soggetto cessionario, nel caso di offerta di vendita presentata dall'Utente cedente, ovvero da parte dell'Utente cedente, nel caso di richiesta di acquisto presentata dal Soggetto cessionario, nonché all'accettazione da parte del Trasportatore secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione o la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in kWh/giorno come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h.

#### 1.1.3.2) *Procedura di selezione libera delle offerte di vendita – 'Call For Order (buy)'*

Oggetto della procedura di selezione libera delle offerte di vendita sono le transazioni tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente basate sulla presentazione e pubblicazione di una richiesta di acquisto di capacità da parte del Soggetto cessionario e sulla selezione ed accettazione da parte di quest'ultimo di una o più offerte di vendita di capacità tra quelle eventualmente presentate.

La procedura è avviata su iniziativa del Soggetto cessionario, attraverso la presentazione di una richiesta di acquisto di capacità, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.3.

Il soggetto interessato alla vendita di capacità con riferimento alla richiesta di acquisto pubblicata e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, può presentare entro il termine di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 1.1.3 una o più offerte di vendita, specificando per ciascuna di esse:

- a) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di vendita, comunque non superiore alla capacità di trasporto oggetto della richiesta di acquisto presentata dal



- Soggetto cessionario e non inferiore al minimo quantitativo di capacità di trasporto di cui alla lettera g) del precedente paragrafo 1.1.3;
- b) il Contratto di Trasporto di riferimento cui si riferisce la capacità oggetto della richiesta dell'offerta di vendita, cui è associato il corrispettivo unitario che il Soggetto cessionario dovrà riconoscere al Trasportatore indipendentemente dal prezzo al quale verrà conclusa la transazione tra Soggetto cessionario e Utente cedente nel mercato secondario;
  - c) la data di decorrenza e di conclusione del periodo di validità della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 1.1.3;
  - d) il termine sino al quale l'offerta di vendita sarà valida, comunque non successivo al termine di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 1.1.3;
  - e) il relativo corrispettivo unitario di vendita offerto dal soggetto offerente.

L'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione da parte del Soggetto cessionario, entro il secondo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della transazione, di una o più offerte di vendita di capacità tra quelle eventualmente presentate.

In assenza di accettazione da parte del Soggetto cessionario ovvero in assenza di presentazione di offerte di vendita di capacità allo scadere del termine sino al quale la richiesta di acquisto presentata dal Soggetto cessionario è valida, quest'ultima è annullata.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione o la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in kWh/giorno come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h.

#### 1.1.3.3) *Procedura di selezione libera delle richieste di acquisto – 'Call For Order (sell)'*

Oggetto della procedura di selezione libera delle richieste di acquisto sono le transazioni tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente basate sulla presentazione e pubblicazione di un'offerta di vendita di capacità da parte dell'Utente cedente e sulla selezione ed accettazione da parte di quest'ultimo di una o più richieste di acquisto di capacità tra quelle eventualmente presentate.

La procedura è avviata su iniziativa dell'Utente cedente, attraverso la presentazione di un'offerta di vendita di capacità, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.3.

Il soggetto interessato all'acquisto di capacità con riferimento all'offerta di vendita pubblicata e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, può presentare entro il termine di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 1.1.3 una o più richieste di acquisto, specificando per ciascuna di esse:

- a) la capacità di trasporto oggetto della richiesta di acquisto, comunque non superiore alla capacità di trasporto oggetto dell'offerta di vendita presentata dall'Utente cedente e non inferiore al minimo quantitativo di capacità di trasporto di cui alla lettera g) del precedente paragrafo 1.1.3;
- b) la data di decorrenza e di conclusione del periodo di validità della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 1.1.3;
- c) il termine sino al quale la richiesta di acquisto sarà valida, comunque non successivo al termine di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 1.1.3;
- d) il relativo corrispettivo di acquisto offerto dal soggetto richiedente.

L'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Utente cedente, entro il secondo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della transazione, di una o più richieste di acquisto di capacità tra quelle eventualmente presentate.

In assenza di accettazione da parte dell'Utente cedente ovvero in assenza di presentazione di richieste di acquisto di capacità allo scadere del termine sino al quale l'offerta di vendita presentata dall'Utente cedente è valida, quest'ultima è annullata.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione ovvero la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in kWh/giorno come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h.

## **1.2) Cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da produzioni nazionali di gas naturale/produzioni di biometano e stoccaggi, Punti di Uscita dalla RN e Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto**

### *1.2.1) Requisiti necessari*

Le cessioni di capacità di trasporto possono avvenire esclusivamente nel caso in cui:

- il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, così come previsto al paragrafo 1.1 del Capitolo 5;
- il soggetto cessionario presenti le opportune garanzie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5. Ai fini della registrazione sul Portale Capacità della richiesta, il soggetto cessionario presenta tali garanzie entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di cessione. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire emittente entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.



Le modalità operative e i riferimenti per la presentazione delle garanzie sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

#### 1.2.2) Procedura per la cessione di capacità

La cessione deve avere data di avvio coincidente con il primo giorno del mese ed una durata pari ad un mese di calendario o alla parte restante dell'Anno Termico.

Le richieste di accettazione delle cessioni di capacità in oggetto devono pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente la data di decorrenza della cessione.

Le richieste di accettazione della cessione di capacità devono contenere le informazioni relative alla transazione (durata, Punto interessato, quantitativo ceduto/acquisito, tipologia di capacità, ecc.). In relazione ai Punti di Riconsegna ~~che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, la richiesta di accettazione della cessione deve contenere l'indicazione della tipologia di prodotto di capacità (annuale/trimestrale) nella titolarità dell'Utente Uscente cui si riferisce la richiesta di cessione. Dette richieste devono essere predisposte dall'Utente cedente, accettate dal soggetto cessionario attraverso il Portale Capacità ed essere corredate delle informazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente Capitolo.

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte del Trasportatore. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettate da parte del Trasportatore, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti dai soggetti richiedenti.

Il soggetto cessionario, a corredo della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, deve:

- aver presentato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2.1, le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5;
- presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Fermo restando quanto sopra, a supporto degli Utenti, il Portale Capacità fornisce evidenza in tempo reale di documentazione non idonea alla cessione di capacità, non consentendo l'inserimento di richieste dove:

- l'Utente cedente, per il periodo di richiesta, non sia titolare della capacità oggetto di cessione;
- il soggetto cessionario non attesti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 5;
- la richiesta di cessione sia effettuata in corrispondenza di un punto inesistente, o avente capacità conferita pari a zero;
- la richiesta di cessione non sia completa dei dati e delle informazioni previste.

Nel caso di indisponibilità delle funzionalità del Portale Capacità, Snam Rete Gas fornisce evidenza della documentazione non idonea alla cessione di capacità, di norma, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle richieste.

#### 1.2.3) Mancata accettazione della cessione

Il Trasportatore comunica ai soggetti richiedenti la mancata accettazione delle richieste di cessione entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al paragrafo 1.2.2, qualora:

- il soggetto cessionario non presenti le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2.1;
- la richiesta del soggetto cessionario non sia completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente capitolo;
- il soggetto cessionario non abbia provveduto, alla data della cessione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Non saranno in ogni caso accettate richieste di cessione di capacità nel caso in cui l'Utente cessionario non rispetti le disposizioni previste al paragrafo 1.4.4 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" o risultino a suo carico eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

Qualora nessuna comunicazione giunga agli Utenti entro il termine sopraindicato, le richieste di cessione si intendono accettate da parte del Trasportatore.

#### 1.3) Titolarità della capacità di trasporto oggetto della cessione

Come effetto dell'accettazione da parte del Trasportatore delle richieste di cessione, la titolarità della capacità oggetto della cessione ed i relativi obblighi passeranno in capo all'Utente cessionario.

Qualora le richieste di cessione non vengano accettate, la titolarità della capacità oggetto della cessione stessa e i relativi obblighi resteranno in capo all'Utente cedente.

Le richieste di cessione dei soggetti richiedenti accettate dal Trasportatore modificano ed integrano i Contratti di Trasporto stipulati dagli stessi.

## 2) TRASFERIMENTI DI CAPACITA'

Il trasferimento di capacità di trasporto è la transazione con cui un soggetto (Soggetto Subentrante), che attiva direttamente o indirettamente una nuova fornitura nei confronti di un Cliente Idoneo precedentemente servito, anche indirettamente, da altro utente (Utente Uscente), richiede di acquisire la titolarità della capacità di trasporto strumentale a detta fornitura in corrispondenza del relativo Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sino al termine dell'Anno Termico.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas. I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendono effettuare trasferimenti di capacità di trasporto di cui al presente paragrafo sono tenuti a sottoscrivere il contratto di Trasporto entro il quinto giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione delle richieste.

La transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica rispettivamente del Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante e del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente, tramite il trasferimento della titolarità della capacità dall'Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Nel caso in cui siano richieste capacità di trasporto aggiuntive rispetto a quanto originariamente conferito all'Utente Uscente, il conferimento di tali capacità aggiuntive darà luogo ad un'integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante.

Analogamente nel caso di richieste, da parte dell'Utente Uscente, di reintegrazione delle capacità trasferite, il conferimento di tali capacità darà luogo ad un'integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente.

Al fine di attivare il processo di trasferimento di capacità di trasporto, il Soggetto Subentrante, qualora sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo successivo, è tenuto a presentare al Trasportatore la richiesta di trasferimento, così come descritto ai paragrafi seguenti.

Il processo di trasferimento di capacità descritto nei seguenti paragrafi è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità. Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

### 2.1) Requisiti necessari

Affinché possa richiedere un trasferimento di capacità di trasporto, è necessario che il Soggetto Subentrante:

1. attivi direttamente, o indirettamente tramite un soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di un Cliente Idoneo precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente;



2. sia autorizzato, nel caso di vendita ai Clienti Finali, dal Ministero delle Attività Produttive, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002;
3. presenti le garanzie finanziarie, secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5. Ai fini della registrazione sul Portale Capacità della richiesta, il Soggetto Subentrante presenta tali garanzie entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di trasferimento. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro tale termine dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Le modalità operative e i riferimenti per la presentazione delle garanzie sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

## 2.2) La procedura per il trasferimento di capacità

### 2.2.1) Richiesta di trasferimento di capacità di trasporto del Soggetto Subentrante

Il trasferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto ha decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo all'esito del trasferimento stesso, con effetto sino all'ultimo giorno dell'Anno Termico.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata dal Soggetto Subentrante, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 dell'ottavo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile delle capacità disponibili di cui al paragrafo 6 del Capitolo 5 (Termine Ultimo).

Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni relative alla transazione:

- a. l'indicazione dell'Utente Uscente, per ciascun Cliente Idoneo nei confronti del quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura;
- b. la capacità di trasporto richiesta in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per ciascun Utente Uscente. La durata della capacità richiesta non può essere inferiore alla durata della capacità contrattualizzata dall'Utente Uscente.

A corredo della richiesta, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, il Soggetto Subentrante pena l'irricevibilità della stessa, deve:

- c. presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Soggetto Subentrante, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara - in caso di vendita a clienti finali - di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero per le Attività Produttive 24 giugno 2002;
- d. presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Soggetto Subentrante, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni



- non veritiere, dichiara di attivare, direttamente o indirettamente tramite soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di uno o più Clienti Idonei precedentemente forniti, anche indirettamente, da altro Utente, indicando la ragione sociale di ciascun Cliente Idoneo e le relative date di avvio e termine della fornitura (termini temporali della fornitura);
- e. aver presentato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1, le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 del Codice di Rete.

La richiesta di trasferimento di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per il Soggetto Subentrante e, qualora il Trasportatore dia corso al trasferimento, costituisce un atto integrativo al relativo Contratto di Trasporto.

Fermo restando quanto previsto al presente paragrafo, il Portale Capacità fornisce evidenza agli Utenti in tempo reale di documentazione irricevibile, non consentendo l'inserimento di richieste laddove:

- la richiesta di trasferimento non sia corredata delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti il possesso dei requisiti secondo quanto previsto alle lettere d, e, f del paragrafo 2.2.1;
- la richiesta di trasferimento venga effettuata in corrispondenza di un punto inesistente o avente capacità conferita pari a zero;
- la richiesta di trasferimento non sia completa dei dati e delle informazioni previste.

Nel caso di indisponibilità delle funzionalità del Portale Capacità, Snam Rete Gas fornisce evidenza della documentazione non idonea al trasferimento di capacità entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle richieste.

Il Soggetto Subentrante è tenuto ad inviare le informazioni di cui alle lettere a, b (limitatamente alla capacità in corrispondenza del Punto di Riconsegna) e c all'Utente Uscente. Le medesime informazioni sono rese note da Snam Rete Gas all'Utente Uscente all'atto della presentazione di una richiesta di trasferimento, attraverso il Portale Capacità.

#### *2.2.2) Trasferimento di capacità al Soggetto Subentrante presso il Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

- a) Nel caso in cui la capacità richiesta in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sia inferiore o pari alla capacità ivi conferita all'Utente Uscente, il Trasportatore provvederà a trasferire al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità richiesta precedentemente conferita all'Utente Uscente, nei termini riportati al successivo punto 2.2.6.

Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa applicata all'Utente Uscente per la capacità trasferita presso il Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.

~~In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, q~~Qualora l'Utente Uscente abbia contrattualizzato più prodotti di capacità di diversa durata, la capacità si intende trasferita al Soggetto Subentrante a partire dalla capacità di maggiore durata nell'ambito di ciascun prodotto di capacità.

L'Utente Uscente continuerà a corrispondere la tariffa per la quota residua di capacità a lui conferita e non oggetto di trasferimento.

- b) Nel caso in cui la capacità richiesta in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sia superiore alla capacità ivi conferita all'Utente Uscente, il Trasportatore:
- I. trasferirà al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità precedentemente conferita all'Utente Uscente presso il medesimo Punto;
  - II. sottoporrà la differenza fra la capacità richiesta e la capacità precedentemente conferita all'Utente Uscente all'eventuale verifica di trasportabilità, secondo quanto previsto al punto 2.2.7, e conferirà la capacità di trasporto risultante (Capacità Addizionale RR) fino alla fine dell'Anno Termico nei termini riportati al punto 2.2.6.

Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa applicata all'Utente Uscente per la capacità trasferita dall'Utente Uscente presso il Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza del trasferimento. ~~In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, q~~Qualora l'Utente Uscente abbia contrattualizzato presso il Punto più prodotti di capacità di diversa durata, la capacità si intende trasferita al Soggetto Subentrante a partire dalla capacità di maggiore durata nell'ambito di ciascun prodotto di capacità. L'eventuale Capacità Addizionale RR è conferita per periodi di durata trimestrale/mensile fino alla fine dell'Anno Termico con priorità al prodotto di maggiore durata.

Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa per la Capacità Addizionale RR conferita ~~in corrispondenza dei Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi da quelli che alimentano impianti termoelettrici, a partire dalla data di entrata in esercizio della capacità presso il medesimo Punto, come risultante dalla pubblicazione delle capacità disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas. In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa~~ in base alla tipologia di capacità conferita.

### 2.2.3) Richiesta di reintegro di capacità da parte dell'Utente Uscente

Entro le ore 14.00 del primo giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, l'Utente Uscente ha facoltà di presentare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, sino ad un valore e ad una durata massimi pari a quelle associate alla capacità trasferita al Soggetto Subentrante e con la medesima decorrenza.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di reintegro di capacità nel caso in cui l'Utente Uscente non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti

Contratti di Trasporto in essere ovvero non rispetti le disposizioni previste al paragrafo 1.4.4 del Capitolo 5 o risultino a suo carico eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

La richiesta di reintegro di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per l'Utente Uscente e costituisce un atto integrativo al relativo Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore sottoporrà la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna all'eventuale verifica di trasportabilità e conferirà la capacità di trasporto risultante (Capacità Reintegro RR), secondo quanto previsto al punto 2.2.7), nei termini riportati al punto 2.2.6).

L'Utente Uscente sarà tenuto al pagamento della tariffa per la Capacità Reintegro RR a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.

#### 2.2.4) Mancata accettazione delle richieste di trasferimento di capacità di trasporto

Le richieste di trasferimento di capacità di trasporto non saranno accettate qualora:

- il Soggetto Subentrante non presenti le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, secondo le modalità e i termini previsti ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 e al precedente paragrafo 2.1;
- il Soggetto Subentrante non abbia provveduto al pagamento sia dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere, ovvero non rispetti le disposizioni previste al paragrafo 1.4.4 del Capitolo 5, ovvero risultino a suo carico eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

#### 2.2.5) Esito del trasferimento

Entro il 6° giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore comunica al Soggetto Subentrante, attraverso il Portale Capacità, l'esito della richiesta di trasferimento di capacità in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, indicando, in caso di esito positivo, oltre alla capacità trasferita, il conferimento delle eventuali dell'eventuale Capacità Addizionale RR.

Entro il 6° giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore comunica all'Utente Uscente l'esito della richiesta di trasferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna della RR, oltre al conferimento della Capacità Reintegro RR, nonché la ragione sociale del Soggetto Subentrante.

La suddetta comunicazione del Trasportatore, relativa al trasferimento della titolarità della capacità dall'Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR, costituisce un atto integrativo rispettivamente al Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante ed al Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente.

La comunicazione del Trasportatore, relativa al conferimento della Capacità Addizionale RR, costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante.

La comunicazione del Trasportatore, relativa al conferimento della Capacità Reintegro RR, costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente.

Il trasferimento di capacità di trasporto, e conseguentemente il conferimento delle eventuali Capacità Addizionale RR, e Capacità Reintegro RR, avranno decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo all'esito del trasferimento stesso.

#### 2.2.6) *Verifica di trasportabilità*

Relativamente al Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, in caso di richiesta di capacità del Soggetto Subentrante superiore alla capacità conferita all'Utente Uscente e/o in caso di richiesta di capacità da parte dell'Utente Uscente di cui al precedente punto 2.2.4) può essere necessario procedere alla verifica di trasportabilità delle richieste stesse, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.6 del Capitolo 5.

Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e dell'Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al paragrafo 6.3.4 del Capitolo 5 risultino complessivamente inferiori o pari alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procederà a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e dell'Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al paragrafo 6.3.4 del Capitolo 5 risultino complessivamente superiori alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procederà alla verifica tecnica delle stesse.

In caso di esito positivo il Trasportatore soddisfa la richiesta dell'Utente Uscente, la richiesta di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e le eventuali richieste mensili di conferimento di capacità. In caso di esito negativo il Trasportatore determinerà il massimo quantitativo conferibile e procederà al conferimento applicando il criterio pro-quota tra le suddette richieste.

### 3) **PROCESSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL CONFERIMENTO A TERZI**

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi alla RN con metanodotti esteri di importazione/esportazione, ai sensi della delibera 411/2013/R/gas, punto 2, dell'Autorità, Snam Rete Gas consente agli Utenti di rendere disponibile per il conferimento a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafo 3, la capacità su base continua di cui dispongono.

**3.1) Oggetto**

Oggetto del presente processo è il rilascio di capacità di trasporto su base continua, espressa in kWh/giorno, per un periodo pari a uno o più giorni, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il conferimento nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.

Ai fini del processo di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h.

**3.2) Requisiti per la partecipazione al processo di rilascio di capacità**

Possono partecipare al processo di rilascio di capacità di trasporto i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità) e di capacità di trasporto presso i Punti di cui al precedente paragrafo 3.1; e
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA.

**3.3) Richiesta di rilascio di capacità**

L'Utente interessato al rilascio di capacità per il quale siano verificate le condizioni di cui al precedente paragrafo 3.2 può presentare richiesta di rilascio di capacità di trasporto di cui è titolare ovvero di una quota di tale capacità per un periodo di almeno un Giorno-gas entro le ore 10.00 del Giorno-gas precedente l'inizio del periodo di validità del rilascio specificato dall'Utente. In particolare:

- i) ai fini di consentire l'offerta nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 (di durata, rispettivamente, annuale, trimestrale e mensile), Snam Rete Gas terrà conto delle richieste di rilascio pervenute entro le ore 10.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i rispettivi termini per la pubblicazione delle capacità disponibili per il conferimento, indicati nei citati paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, ove confermate come descritto di seguito;
- ii) ai fini di consentire l'offerta nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.5 (di durata giornaliera), Snam Rete Gas terrà conto delle richieste di rilascio pervenute entro le ore 10.00 del giorno antecedente il Giorno-gas oggetto di rilascio, ove confermate come descritto di seguito.

La richiesta di rilascio è presentata nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo le modalità ivi previste ed è considerata vincolante e non più modificabile fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.1.

Snam Rete Gas conferma, attraverso la Piattaforma PRISMA, la richiesta di rilascio presentata dall'Utente entro i termini sopra indicati qualora la capacità oggetto della richiesta risulti effettivamente nella disponibilità dello stesso Utente, ovvero rifiuta la richiesta dell'Utente qualora la capacità oggetto della richiesta sia superiore alla capacità conferita allo stesso Utente al netto dell'eventuale quota di capacità già impegnata in

ulteriori processi di rilascio ai sensi del presente paragrafo 3 e del successivo paragrafo 4 e/o di cessione di capacità ai sensi del precedente paragrafo 1.1.

La capacità conferita in forma congiunta sarà oggetto di rilascio e conferimento secondo le procedure del presente capitolo esclusivamente in forma congiunta. In tali casi la conferma del rilascio è subordinata anche all'accettazione da parte del sistema interconnesso. In assenza dell'accettazione da parte del gestore del sistema interconnesso non sarà dato corso alla richiesta di rilascio di capacità.

Per il servizio di rilascio di capacità il Trasportatore applica all'Utente il corrispettivo definito dall'Autorità ai sensi del comma 14bis.5 della deliberazione 137/02.

#### **3.4) Conferimento della capacità rilasciata**

La capacità oggetto di richiesta di rilascio da parte dell'Utente, come confermata ai sensi del precedente paragrafo 3.3, è offerta e conferita attraverso la Piattaforma PRISMA in subordine alla Capacità Disponibile oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Qualora in esito a tali processi di conferimento la capacità complessivamente oggetto di rilascio non sia completamente conferita, si intende conferita a ciascun Utente richiedente una quota della capacità totale oggetto di rilascio sulla base dell'ordine temporale di presentazione delle richieste di rilascio.

Snam Rete Gas riconosce all'Utente che abbia rilasciato capacità secondo quanto sopra descritto, in caso di conferimento, un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e l'eventuale Premio d'Asta determinato in esito al sopra citato processo di conferimento, fermo restando l'obbligo per lo stesso Utente di pagare a Snam Rete Gas il corrispettivo di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto per la capacità rilasciata. Resta inteso che la capacità così conferita non potrà essere oggetto di programmazione da parte dell'Utente che l'ha rilasciata ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.3.

La capacità oggetto di rilascio da parte di un Utente ritorna nella disponibilità del medesimo Utente nella misura in cui non sia conferita a terzi nell'ambito del processo di conferimento in cui è stata resa disponibile.

#### **4) RITIRO DI CAPACITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 14ter DELLA DELIBERA N. 137/02 (USE-IT-OR-LOSE-IT DI LUNGO TERMINE) PER IL CONFERIMENTO A TERZI**

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia, ai sensi dell'articolo 14ter della Delibera n. 137/02 al verificarsi delle condizioni di cui al successivo paragrafo 4.2, l'Utente è tenuto a mettere a disposizione di Snam Rete Gas per il conferimento a terzi la capacità continua di cui è titolare, nella misura e secondo le modalità definite nel presente paragrafo 4.



**4.1) Oggetto**

Oggetto del presente paragrafo è il ritiro di capacità di trasporto su base continua, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di Gorizia, Passo Gries e Tarvisio per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 14ter della Delibera n. 137/02.

Le procedure di cui al presente paragrafo 4 si applicano anche alla capacità di trasporto conferita in forma congiunta per la quota di capacità la cui messa a disposizione sia possibile ad entrambi i lati dell'interconnessione.

**4.2) Condizioni per il ritiro di capacità ai sensi dell'articolo 14ter della Delibera n. 137/02 (use-it-or-lose-it di lungo termine)**

L'Utente è tenuto a mettere a disposizione di Snam Rete Gas per il conferimento a terzi la capacità di trasporto continua di cui è titolare presso uno dei sopra citati Punti, nella misura e secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 4.4, qualora nel corso di un Anno Termico (Anno Termico di Riferimento) presso il medesimo Punto si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Utente, al 1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento, risulta, con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico di Riferimento, titolare di capacità continua per un periodo superiore a un anno<sup>2</sup> per l'effetto di uno o più Contratti di Trasporto e/o relativi addendum;
- b) l'Utente ha registrato un valore dell'Utilizzo Medio della capacità conferita, come definito al successivo paragrafo 4.3.1, inferiore all'80%;
- c) nell'Anno Termico di Riferimento l'Utente non ha messo a disposizione la capacità nell'ambito del processo di rilascio di cui al precedente paragrafo 3 ovvero nell'ambito del mercato secondario della capacità ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 ad un prezzo non superiore al Prezzo di Riserva associato alla capacità medesima;
- d) la capacità disponibile per il conferimento, per uno o più periodi dal 1 febbraio dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico di Riferimento, determinata come somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità oggetto di rilascio ai sensi del precedente paragrafo 3, risulta completamente conferita.

**4.3) Verifica delle condizioni per il ritiro ai sensi dell'articolo 14ter della Delibera n. 137/02**

Snam Rete Gas effettua la verifica delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.2. In particolare, per ciascun Utente e per ciascuno dei Punti di Entrata/Uscita di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia, Snam Rete Gas:

- a) individua gli Utenti che, al 1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento, risultano, con decorrenza dall'1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento, titolari di capacità continua per un periodo superiore a un anno<sup>3</sup>, per l'effetto di uno o più Contratti di Trasporto e/o relativi addendum;
- b) per gli Utenti per i quali presso uno o più Punti risulta verificata la condizione di cui alla precedente lettera a), per ciascun Punto:

<sup>2</sup> Periodo di durata pari a due o più Anni Termici interi, in linea con le tempistiche di conferimento ai sensi del Regolamento 459/2017.

- i) verifica se, sia nel semestre compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo dell'Anno Termico di Riferimento, sia nel semestre compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre dell'Anno Termico di Riferimento, l'Utilizzo Medio della capacità continua e/o interrompibile, inclusa la capacità conferita ai sensi del processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.5, che risulta complessivamente conferita all'Utente, come definito al successivo paragrafo 4.3.1, sia stato inferiore all'80%; e a tal fine
- ii) individua e considera, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.3.1, eventuali quantitativi di capacità che l'Utente abbia messo a disposizione nell'Anno Termico di Riferimento nell'ambito del processo di rilascio di cui al precedente paragrafo 3 ovvero nell'ambito del mercato secondario della capacità ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 ad un prezzo non superiore al Prezzo di Riserva associato alla capacità medesima che non siano stati conferiti/ceduti.

Ai fini delle verifiche descritte al presente paragrafo, entro sette giorni lavorativi dal termine dell'Anno Termico di Riferimento, l'Utente può trasmettere a Snam Rete Gas una nota giustificativa nella quale:

- attesti i quantitativi di capacità da portare a detrazione della capacità continua e/o interrompibile, ai sensi del successivo paragrafo 4.3.1, punto 2), inclusa la capacità conferita ai sensi del processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.5, che risulta complessivamente conferita al medesimo Utente e la relativa durata;
- documenti le motivazioni del mancato utilizzo della capacità di cui al precedente alinea e della mancata messa a disposizione di tale capacità nell'ambito del processo di rilascio di cui al precedente paragrafo 3 ovvero nell'ambito del mercato secondario della capacità ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 ad un prezzo non superiore al Prezzo di Riserva associato alla capacità medesima.

Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet le modalità per la comunicazione della nota di cui sopra e dei relativi dati da parte dell'Utente.

Nel caso in cui siano verificate le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) di cui al presente paragrafo, entro il 30 novembre dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico di Riferimento Snam Rete Gas:

- 1) ne dà comunicazione all'Autorità, ed in copia all'Utente interessato, indicando l'entità della capacità, determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.4, che l'Utente è tenuto a rendere disponibile a Snam Rete Gas per il conferimento a terzi secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.5;
- 2) ove pervenuta trasmette all'Autorità la nota giustificativa, completa di informazioni e documenti, unitamente a valutazioni ed elementi di propria competenza in caso di eventi indicati dall'Utente relativi al sistema di trasporto di Snam Rete Gas;
- 3) segnala altresì la eventuale mancata accettazione da parte dell'Utente di cessioni di capacità sul mercato secondario della capacità di cui al precedente paragrafo 1.1 relative a capacità offerte dallo stesso Utente ai sensi del precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto ii).



In assenza di una nota giustificativa da parte dell'Utente conforme alle modalità e ai termini sopra descritti, il Trasportatore procede al ritiro della capacità ai sensi del successivo paragrafo 4.4.

Laddove sia pervenuta una nota giustificativa conforme alle modalità e ai termini sopra descritti, il Trasportatore procederà o meno al ritiro della capacità secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità.

La verifica della condizione di cui al precedente paragrafo 4.2, lettera d), è effettuata in sede di offerta nell'ambito dei processi di conferimento, come descritto nel successivo paragrafo 4.5.

#### 4.3.1) *Determinazione dell'Utilizzo Medio della capacità conferita*

Snam Rete Gas determina per ciascun semestre dell'Anno Termico di Riferimento di cui al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto i), l'Utilizzo Medio della capacità conferita, definito come rapporto tra:

- 1) la somma dei quantitativi di gas immessi/prelevati dall'Utente presso il Punto in ciascun Giorno-gas del semestre considerato, come risultanti dai bilanci di trasporto definitivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2, e
- 2) la somma dei valori di capacità continua e/o interrompibile, inclusa la capacità conferita ai sensi del processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.5, che risulta complessivamente conferita in ciascun Giorno-gas al medesimo Utente presso il medesimo Punto, diminuita:
  - della quota di capacità eventualmente messa a disposizione da parte dell'Utente secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto ii);
  - dell'eventuale capacità non disponibile presso il Punto in caso di riduzione/interruzione ai sensi dei Capitoli 14 e 21;
  - dei quantitativi di capacità eventualmente attestati dall'Utente ai sensi del precedente paragrafo 4.3 ove risultino coerenti con le modalità e le motivazioni previste al presente paragrafo.

#### 4.4) **Modalità di determinazione e di ritiro della capacità**

Ciascun Utente per il quale, presso almeno uno dei Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia, la verifica delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.2 abbia dato esito positivo, è tenuto a rendere disponibile a Snam Rete Gas, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente paragrafo, per il conferimento a terzi una quota di capacità di trasporto presso il Punto pari alla Capacità Non Utilizzata, come di seguito determinata.

La Capacità Non Utilizzata è relativa ai Contratti di Trasporto sottoscritti entro il 1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento ed è resa disponibile:

- con decorrenza del relativo servizio di trasporto dal 1 febbraio dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico di Riferimento sino al termine per il quale l'Utente risulta titolare di capacità sulla base di tutti i Contratti di Trasporto e/o relativi addendum e delle capacità acquisite entro il 1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento;

- ripartita in quote di capacità da offrire, per il periodo di cui al precedente alinea, nell'ambito dei conferimenti di capacità di cui al Capitolo 5 che devono ancora svolgersi, a partire dai conferimenti per i periodi di durata ( $t$ ) maggiore.

Per ciascuna delle quote di capacità di durata  $t$ , la quantità della Capacità Non Utilizzata che l'Utente è tenuto a mettere a disposizione di Snam Rete Gas è determinata in base alla seguente formula:

$$CNU_t = \max [0; C_{giorn_t} - (C_{UM}/0,8)]$$

dove:

- $CNU_t$  è la quota di Capacità Non Utilizzata di durata  $t$  che l'utente è tenuto a rendere disponibile ai sensi del presente paragrafo 4.4;
- $C_{giorn_t}$  è il minor valore tra la capacità giornaliera che risulta conferita all'Utente nel periodo di durata  $t$ , sottoscritta prima del 1 ottobre dell'Anno Termico di Riferimento, e la capacità giornaliera di cui al precedente paragrafo 4.3.1, punto 2), che risulta mediamente conferita all'Utente nel semestre, tra quelli di cui al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto i), dell'Anno Termico di Riferimento, per il quale è stato riscontrato il maggior Utilizzo Medio.
- $C_{UM}$  è il quantitativo giornaliero medio di gas immesso/prelevato dall'Utente presso il Punto, come risultante dai bilanci di trasporto definitivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2, nel semestre, tra quelli di cui al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto i), dell'Anno Termico di Riferimento, per il quale è stato riscontrato il maggior Utilizzo Medio.

Ai fini del calcolo di cui sopra:

- in presenza di valori di capacità conferita all'Utente differenti nel periodo  $t$ , si assume il valore giornaliero minimo di capacità conferita nel medesimo periodo;
- la capacità mediamente conferita all'Utente è calcolata come media aritmetica della capacità giornaliera conferita in ciascun semestre dell'Anno Termico di Riferimento di cui al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto i);
- il quantitativo giornaliero medio di gas immesso/prelevato dall'Utente presso il Punto è calcolato come media aritmetica dei quantitativi giornalieri immessi/prelevati dal medesimo Utente presso il medesimo Punto in ciascun semestre dell'Anno Termico di Riferimento di cui al precedente paragrafo 4.3, lettera b), punto i), come risultanti dai bilanci di trasporto definitivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2.

La Capacità Non Utilizzata come sopra determinata o quota parte di essa ritorna nella disponibilità dell'Utente al quale sia stata ritirata qualora non sia stata conferita nell'ambito del relativo processo di conferimento per il periodo di durata  $t$  in cui è stata resa disponibile.

#### 4.5) Conferimento della capacità ritirata ai sensi dell'articolo 14ter della Delibera n. 137/02

Le quote di Capacità Non Utilizzata ai sensi del presente paragrafo 4 sono offerte e conferite attraverso la Piattaforma PRISMA, in base alla relativa durata, nell'ambito dei

processi di conferimento di cui al Capitolo 5, in assenza di capacità disponibile per il conferimento nell'ambito dei medesimi processi.

A tal fine, le quote di Capacità Non Utilizzata ai sensi del presente paragrafo 4 sono offerte e conferite attraverso la Piattaforma PRISMA nell'ambito dei processi di conferimento che si svolgono nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico di Riferimento per i processi di conferimento di capacità su base annuale, trimestrale e mensile e nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e settembre dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico di Riferimento per il processo di conferimento di capacità di durata giornaliera.

La capacità che risulta conferita al termine del processo ai sensi del presente paragrafo è espressa in kWh/giorno.

In caso di conferimento ai sensi del presente paragrafo 4.5, in tutto o in parte, della Capacità Non Utilizzata, Snam Rete Gas informa l'Utente del quantitativo di capacità conferita e del periodo per il quale è stata conferita.

Qualora in esito a ciascun processo di conferimento il quantitativo complessivo della Capacità Non Utilizzata dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo 4 non sia completamente conferito a terzi, per ciascun Utente al quale sia stata ritirata capacità ai sensi del presente paragrafo 4 si considera detratta una quota proporzionale alla rispettiva Capacità Non Utilizzata, a partire da quella oggetto di Contratti di Trasporto sottoscritti in data meno recente.

Resta inteso che:

- a) l'Utente corrisponde in tutti i casi i corrispettivi previsti dal relativo Contratto di Trasporto;
- b) in caso di conferimento a terzi, Snam Rete Gas riconosce all'Utente al quale sia stata ritirata capacità ai sensi del presente paragrafo 4 un corrispettivo pari al Prezzo di Riserva per la quota di capacità conferita, fermo restando l'obbligo per il medesimo Utente di pagare a Snam Rete Gas i corrispettivi del relativo Contratto di Trasporto per la Capacità Non Utilizzata.

#### **5) USE-IT-OR-LOSE-IT DI BREVE TERMINE (FDA UIOLI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 14quater DELLA DELIBERA N. 137/02**

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di Tarvisio e Gorizia, ai sensi dell'articolo 14quater della Delibera n. 137/02 al verificarsi delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2, l'Utente è tenuto a mettere a disposizione di Snam Rete Gas per il conferimento a terzi la capacità continua di cui è titolare, nella misura e secondo le modalità definite nel presente paragrafo 5, e si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 8, paragrafo 6.7, sezione "Conferma del programma di trasporto in caso di applicazione del FDA UIOLI".

Le procedure di cui al presente paragrafo 5 si applicano anche alla capacità di trasporto conferita in forma congiunta per la quota di capacità la cui messa a disposizione sia possibile ad entrambi i lati dell'interconnessione.

### 5.1) Oggetto e condizioni per l'applicazione del FDA UIOLI

Oggetto del presente paragrafo è il ritiro di capacità di trasporto su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di Tarvisio e Gorizia per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 14quater della Delibera n. 137/02 (FDA UIOLI).

Il processo di FDA UIOLI si applica nei giorni del mese M con riferimento al quale, nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di durata mensile nel mese M-1:

- a) non sia stata resa disponibile capacità di trasporto, in quanto completamente conferita nell'ambito dei precedenti processi di conferimento di capacità di durata annuale e trimestrale, ovvero
- b) la capacità richiesta sia risultata superiore alla capacità disponibile per il conferimento.

La condizione di cui alla precedente lettera b) si ritiene verificata qualora nell'ambito del medesimo processo di conferimento il corrispettivo di valorizzazione delle capacità di trasporto conferite risulti superiore al Prezzo di Riserva.

Snam Rete Gas verifica tale condizione al termine di ciascun processo di conferimento di capacità di durata mensile e, qualora la verifica dia esito positivo, ne dà comunicazione a tutti gli Utenti.

Il processo di FDA UIOLI non si applica agli Utenti che presso il Punto, nell'Anno Termico precedente al mese di applicazione, sono risultati titolari di un valore di capacità inferiore al 10% della capacità esistente, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{capacità media conferita}}{\text{capacità media esistente}} < 10\%$$

dove:

- la capacità media conferita è determinata come media aritmetica dei valori giornalieri di capacità di cui l'Utente è risultato titolare presso il Punto per ciascun giorno dell'Anno Termico precedente al mese di applicazione<sup>3</sup>;
- la capacità media esistente è calcolata come media aritmetica della capacità esistente presso il Punto in ciascun Giorno-gas del medesimo Anno Termico di cui al precedente alinea.

### 5.2) Ritiro della capacità in caso di applicazione del FDA UIOLI

Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1, Snam Rete Gas procede al ritiro della capacità nella titolarità dell'Utente superiore ai limiti di cui al Capitolo 8,

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo della capacità media conferita, non sono considerate le eventuali variazioni della capacità nella titolarità dell'Utente verificatesi negli ultimi 10 giorni di calendario del mese di settembre.



paragrafo 6.7, sezione “Conferma del programma di trasporto in caso di applicazione del FDA UIOLI”, punto i).

La capacità eventualmente oggetto di ritiro è resa disponibile nell’ambito del conferimento di capacità continua di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.5 e 3.6.

In caso di conferimento a terzi della capacità oggetto di ritiro, Snam Rete Gas riconosce all’Utente al quale sia stata ritirata capacità ai sensi del presente paragrafo 5 un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e l’eventuale Premio d’Asta determinato in esito al processo di conferimento, fermo restando l’obbligo per lo stesso Utente di pagare a Snam Rete Gas il corrispettivo di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto per il valore della capacità complessivamente ritirata. In caso di assegnazione parziale della capacità oggetto di ritiro, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi si considera un criterio pro-quota sulla base della capacità ritirata a ciascun Utente.

**BILANCIAMENTO**

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1.1) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	7
1.1.1) <i>Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna</i> .....	9
1.2) COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DELL'ART. 32, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	9
1.3) COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E RICAVI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	10
1.3.1) <i>Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB</i> .....	10
<b>2) BILANCIAMENTO FISICO.....</b>	<b>11</b>
2.1) EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS .....	11
2.2) EMERGENZA PER CARENZA DI GAS .....	12
2.3) RESPONSABILITÀ .....	12
<b>3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE.....</b>	<b>13</b>
3.1) LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO .....	13
3.1.1) <i>L'equazione di bilancio della rete</i> .....	13
3.1.2) <i>L'equazione di bilancio dell'Utente</i> .....	15
3.1.3) <i>L'equazione di bilancio del Trasportatore</i> .....	18
3.2) LE PERDITE DI GAS "LOCALIZZATE" .....	20
3.2.1) <i>Reintegrazione delle perdite di gas</i> .....	20
3.2.2) <i>Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente</i> .....	20
3.2.3) <i>Procedura per la stima del gas perduto</i> .....	21
3.3) IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA .....	21
3.3.1) <i>Calcolo in unità di energia</i> .....	21
3.3.2) <i>Misura della variazione di vaso/invaso della rete</i> .....	21
<b>4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....</b>	<b>22</b>
4.1) BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO .....	23
4.2) BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO.....	24
4.2.1) <i>Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento</i> .....	28
4.3) LE ALLOCAZIONI.....	29
4.3.1) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN</i> .....	29
4.3.2) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN</i> .....	32
4.3.3) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto</i> .....	32
4.3.4) <i>Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i> .....	33
4.3.4.1) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio</i> .....	34
4.3.4.2) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo</i> .....	34
4.4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO GIORNALIERO .....	35
4.4.1) <i>Prezzi di Sbilanciamento</i> .....	36
4.4.2) <i>Corrispettivi di disequilibrio</i> .....	37
4.4.3) <i>Corrispettivi di scostamento</i> .....	38
4.4.4) <i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento</i> .....	40
4.4.5) <i>Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational</i> 41	
4.4.6) <i>Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG</i> .....	41
4.5) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 15.3.2 DELLA DELIBERA N°137/02 .....	41
<b>5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO .....</b>	<b>42</b>



5.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO.....	46
5.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	46
5.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	47
5.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	47
5.1.4)	<i>Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione .....</i>	47
5.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO.....	48
5.3)	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO.....	50
<b>6)</b>	<b>PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS 50</b>	
<b>7)</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17 .....</b>	<b>52</b>
7.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	53
7.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	54
7.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	54
7.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	54
7.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	55
7.3)	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17 .....	57

## 1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

### Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le eventuali azioni di bilanciamento da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato - tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

Ai sensi del TIB il Trasportatore approvvigiona inoltre i quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema ( $\Psi$ ) di cui al successivo paragrafo 3.1.3, tramite procedure aperte e non discriminatorie approvate dall'Autorità.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, ritenga che le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti al bilanciamento del Sistema, Snam Rete Gas provvede in via residuale al bilanciamento del Sistema facendo ricorso ad azioni di bilanciamento non discriminatorie volte a mantenere il Sistema entro i suoi limiti operativi e a ripristinare un corretto livello di pressione nella rete di trasporto coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete stessa. In particolare Snam Rete Gas ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 6, può intraprendere azioni di bilanciamento, mediante:

- la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine (STSP)<sup>1</sup> con consegna nel corso del Giorno-gas G o nel successivo Giorno Gas G+1;
- l'utilizzo di servizi di bilanciamento.

Le azioni di cui sopra sono attivate secondo il seguente ordine di priorità:

1. compravendita di prodotti standardizzati di breve termine presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. A tal fine, Il Trasportatore privilegia l'utilizzo di prodotti con consegna nel medesimo Giorno-gas attraverso l'utilizzo:
  - prioritario, di prodotti STSP di tipo *title*;
  - di prodotti STSP di tipo *locational*. Il Trasportatore ricorre a tale prodotto quando ai fini di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi sono necessarie modifiche ai flussi di gas presso determinati Punti di Entrata/Uscita della rete e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas. In caso di ricorso a tale prodotto il Trasportatore informa GME e pubblica la richiesta sul proprio sito Internet non appena ne ravvisa la necessità e con anticipo di almeno due ore o con anticipo minore ove necessario. La comunicazione contiene:
    - il Punto o i Punti di Entrata e/o Uscita dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
    - l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
    - i termini temporali della sessione per la selezione delle offerte, secondo le procedure concordate con GME;
    - l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.
2. servizi di bilanciamento. I servizi di bilanciamento sono servizi forniti al Trasportatore tramite un contratto di fornitura gas, finalizzato a far fronte alla fluttuazione di breve termine della domanda o dell'offerta di gas qualora i prodotti standardizzati di breve termine non siano in grado di fornire una risposta adeguata al bilanciamento del Sistema.

Il ricorso a tale servizio è pertanto subordinato ai casi in cui i prodotti STSP non sono o non saranno in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete entro i suoi limiti operativi o in assenza di liquidità di mercato. A tal fine, il ricorso a tali servizi si basa in particolare su valutazioni circa i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto a quelli dei prodotti STSP disponibili, il costo stimato dell'acquisto e dell'uso dei servizi di bilanciamento e l'effetto che l'acquisto e l'uso degli stessi possono avere sull'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. In caso nel Giorno-gas si renda

<sup>1</sup> di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti *title* e *locational*.

necessario il ricorso a servizi di bilanciamento il Responsabile del Bilanciamento ne dà informazione all'Autorità.

Ai sensi del Regolamento 312/2014 e del TIB, i servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria. Il Trasportatore predispone e pubblica sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'Autorità, le procedure relative a modalità e termini per il ricorso a tali servizi, compreso ove previsto l'impatto sul Prezzo di Sbilanciamento di cui al successivo paragrafo 4, nonché la procedura di gara. Una volta approvate, le procedure di cui sopra costituiscono allegato al Codice di Rete.

Ai sensi del TIB, ai fini della gestione programmata del *linepack* il Trasportatore può acquisire prestazioni di erogazione e di iniezione di stoccaggio<sup>2</sup> nell'ambito dei processi di conferimento di capacità per i servizi di breve termine effettuati dall'Impresa di Stoccaggio<sup>3</sup>, di cui all'articolo 16 della RAST, che si svolgono nel giorno precedente a quello di utilizzo; le prestazioni approvvigionate dal Trasportatore si intendono automaticamente e integralmente programmate e non riprogrammabili. I quantitativi oggetto di iniezione/erogazione presso l'hub di stoccaggio Stogit sono approvvigionati nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME. Le modalità di offerta sono definite con procedura trasmessa all'Autorità.

Ai fini di mantenere, all'interno del Giorno-gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, il Trasportatore effettua le azioni come descritto al successivo paragrafo 2.

Nel valutare eventuali azioni di bilanciamento da adottare, Snam Rete Gas tiene conto:

- dei prelievi dalla rete di trasporto previsti nel corso e al termine del Giorno-gas in relazione al quale sono valutate le eventuali azioni di bilanciamento;
- dei dati più aggiornati relativi:
  - i. ai quantitativi confermati agli Utenti nell'ambito del processo di programmazione e di riformulazione del programma di trasporto giornaliero di cui al Capitolo 8, paragrafi 6.6 e 6.7;
  - ii. ai quantitativi allocati;
  - iii. ai flussi di gas misurati;
- del livello di pressione nella rete di trasporto;
- livello del *linepack* della rete.

---

<sup>2</sup> Il Trasportatore, secondo le modalità previste dal TIB, può richiedere all'Impresa di Stoccaggio di rendere disponibili prestazioni minime di iniezione ed erogazione funzionali alla gestione della rete. Tali prestazioni minime sono rese pubbliche.

<sup>3</sup> Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.



Ai fini dell'approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine (STSP) <sup>4</sup>, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME (Piattaforma MGAS <sup>5</sup>).

Ai fini della regolazione dei flussi fisici, ove differenti rispetto ai quantitativi programmati complessivamente presso l'hub di stoccaggio di Stogit anche ai sensi del successivo paragrafo 2, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME.

A tal fine, l'Utente può offrire al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma del GME i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio entro il limite massimo determinato e comunicato dall'Impresa di Stoccaggio Stogit.<sup>6</sup>

Nel corso del Giorno-gas G+1, Snam Rete Gas comunica al GME il valore del termine  $S_T^{op}$  relativo al precedente giorno-gas G unitamente al corrispondente prezzo di offerta ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti presso l'hub di stoccaggio Stogit nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME.

Il prezzo dell'offerta del Responsabile del Bilanciamento relativo ai quantitativi di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME sarà definito con procedura dedicata e trasmesso all'Autorità.

Il Trasportatore richiede all'Impresa maggiore di Stoccaggio<sup>7</sup>, nell'ambito dei processi di conferimento previsti dalla medesima impresa, una capacità di spazio operativa funzionale alla gestione dei quantitativi da e verso lo stoccaggio ai sensi del presente paragrafo e del TIB. La capacità oggetto di richiesta sarà pubblicata dal Trasportatore.

#### Informazioni sullo stato del Sistema e informazioni agli Utenti

Al fine del bilancio delle proprie posizioni da parte degli Utenti, il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet:

- informazioni sullo stato del Sistema con riferimento al medesimo Giorno-gas G e ai successivi, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.1;
- tramite funzionalità dedicata, informazioni su immissioni e prelievi secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.2;
- in relazione al complesso dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi del TISG, informazioni in relazione ai profili di prelievo, al fattore di correzione climatica, nonché al prelievo atteso presso clienti finali oggetto di stima da parte del sistema di distribuzione, come descritto al successivo paragrafo 4.2.1.

<sup>4</sup> di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti STSP title e locational.

<sup>5</sup> nonché della Piattaforma per la negoziazione di prodotti locational e per la cessione di gas in stoccaggio messa a disposizione e gestita dal GME, nel periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1.

<sup>6</sup> nonché nel rispetto del proprio limite di acquisto limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1. Per limite di acquisto si intende la differenza tra i termini MEPSuk ed EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3 di competenza dell'Utente.

<sup>7</sup> Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.

Il Trasportatore rende inoltre disponibili ulteriori informazioni basate sull'andamento dei flussi operativi presso i Punti Rilevanti di cui al Regolamento 715/2009 e alle variazioni di line-pack su base oraria.

Inoltre, Snam Rete Gas:

- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Infine, Snam Rete Gas trasmette al GME la lista degli Utenti abilitati ad operare presso la Piattaforma MGAS unitamente alle informazioni funzionali all'eventuale selezione di offerte di prodotti standard di breve termine presso tale piattaforma da parte del GME.

### 1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, e in applicazione del Regolamento 312/2014 e del TIB il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet a partire dall'inizio di ciascun Giorno-gas G e aggiorna con frequenza oraria<sup>8</sup> sino alla fine di tale Giorno-gas, informazioni relative a:

1. la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
2. la stima del valore atteso dell'energia presente in rete (*linepack*) al termine del Giorno-gas G;
3. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
4. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
  - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,
  - al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas.
5. ai sensi del TIB, comma 11.3, i componenti del termine  $\Psi$  (quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema):
  - se presente, programma di stoccaggio del Trasportatore;
  - programma aggregato di consumi, perdite, GNC di competenza del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
  - programma della variazione di *linepack* del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
  - se presente, programma dei quantitativi oggetto di accordi di bilanciamento con le imprese interconnesse ai sensi del TIB, articolo 4;
  - differenza tra i quantitativi previsti in prelievo presso i Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione e i quantitativi previsti presso l'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione.

<sup>8</sup> sino al 30 settembre 2016, con cadenza oraria limitatamente al periodo 10:00-22:00.

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano e dei Punti di Entrata, interconnessi con l'estero e con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti e del Trasportatore dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema al termine del Giorno-gas G di cui al punto 1) è determinata come differenza tra il quantitativo di gas, espresso in energia, complessivamente previsto in immissione nel sistema di trasporto per il Giorno gas G nonché in uscita presso i Punti interconnessi con gli stoccaggi e interconnessi con l'estero, sulla base delle informazioni (programmi) più aggiornate comunicate ai sensi del Capitolo 8 dal complesso degli Utenti e del Trasportatore e il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno Gas G elaborato con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento presso i Punti di Riconsegna di cui al punto 4). Ai fini della determinazione del termine Sbilanciamento Atteso del Sistema, si considerano inclusi altresì i quantitativi di gas di competenza del Trasportatore, inclusa la variazione di *linepack* programmata.

La stima degli scostamenti di cui al punto 3) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 4) è determinata secondo modalità pubblicate sul sito Internet del Trasportatore.

Ai sensi del TIB comma 11.2, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, pubblica altresì sul proprio sito Internet, entro le ore 09:00 di ciascun Giorno-gas G, il valore di *linepack* atteso al termine del medesimo Giorno-gas G secondo il programma del Trasportatore.

Inoltre, in applicazione del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet nel giorno Gas G-1, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);

- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- e) la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema per il successivo Giorno gas G e G+1 determinato come descritto in precedenza.

#### 1.1.1) Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna

Ai sensi della RQTG, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet:

- entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o festivo) del mese M-1, una stima per ciascun mese M, dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio settimanale per ogni punto della rete di trasporto;
- entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente per ciascuna settimana, una stima settimanale dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio giornaliero per ogni punto della rete di trasporto.

Tali valori sono determinati sulla base dei quantitativi programmati dagli Utenti nell'ambito delle programmazioni di cui al precedente Capitolo 8.

#### 1.2) Comunicazione di informazioni agli Utenti ai sensi dell'art. 32, punto 3 del Regolamento 312/2014

A partire dall'inizio dell'Anno termico 2015-2016, unitamente a quanto sopra, Snam Rete Gas rende giornalmente disponibile, attraverso i propri sistemi informativi, le informazioni previste al Capo VIII, articolo 32, punto 3, del Regolamento 312/2014, secondo le modalità e i termini di seguito descritti:

- entro le ore 13:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti alla fine del Giorno Gas successivo (Giorno Gas G+1). Tali previsioni sono determinate, per ciascun Utente, sulla base dei profili di prelievo standard previsti dal TISG e applicando, in presenza di più Utenti sul Punto, le regole di allocazione di cui al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misure Non Giornaliere si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati meno di una volta nel corso del Giorno Gas;
- entro le ore 14:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile:
  - a) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere, le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti per la fine del Giorno-gas G. Tali previsioni sono determinate secondo le medesime modalità descritte al precedente alinea e sulla base delle informazioni più aggiornate disponibili;
  - b) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi, per Punto, relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 12:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui

al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misura Infragiornaliera si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati almeno due volte in ciascun Giorno-gas;

- entro le ore 18:00 del Giorno Gas G, il Trasportatore rende disponibile:
  - c) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Non Giornaliera, un aggiornamento delle previsioni di cui alla precedente lettera a) riferite ai prelievi di propria competenza;
  - d) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi di loro competenza relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 16:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui al paragrafo successivo 4.3.

In relazione ai Punti con misura Infragiornaliera:

- i) presso cui il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente equivale al quantitativo prenotato nell'ambito del processo di programmazione/riformulazione di cui al paragrafo 6 del Capitolo 8, in luogo delle misure sopra indicate, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso tali Punti il quantitativo ultimo confermato relativo al Giorno Gas G;
- ii) qualora non pervengano dati di misura in tempo utile per la messa a disposizione delle informazioni nei termini previsti alle precedenti lettere b) e d), Snam Rete Gas provvederà a fornire agli Utenti una stima dei quantitativi immessi/prelevati di loro competenza sulla base delle ultime informazioni di misura disponibili.

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione di cui al paragrafo 1.1 e 1.2, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

### **1.3) Comunicazione delle informazioni relative ai costi e ricavi legati alle attività di bilanciamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 312/2014**

Ai sensi del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, i costi e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio di cui al presente Capitolo 9, paragrafo 4.4.2;
- b) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, l'aggregato dei costi e dei ricavi derivanti dall'applicazione delle azioni di bilanciamento; e
- c) ad inizio di ciascun Anno Termico, con riferimento all'Anno Termico precedente, le informazioni relative ai costi, frequenza e quantità delle azioni di bilanciamento intraprese nonché informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

#### *1.3.1) Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB*

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet in sede di consuntivo:





- su base giornaliera, il valore dei quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema ( $\Psi$ ), assunto dai termini dell'equazione di bilancio del Trasportatore  $S_T$ ,  $\Delta LP_c$  e, in forma aggregata, dai quantitativi  $C$ , PE e GNC, dal termine  $\Delta_{sett}$ , dal saldo dei quantitativi di gas movimentati dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione di cui all'articolo 4 del TIB conclusi con le Imprese di Trasporto regionali, di Stoccaggio, di Rigassificazione, aggiornandoli successivamente alla pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo.
- su base trimestrale, i valori derivanti dall'applicazione degli indicatori di *performance* di cui al TIB, articolo 9, unitamente alla valorizzazione economica dei relativi incentivi  $I_k$  con dettaglio giornaliero e mensile, con riferimento al trimestre per il quale sia disponibile il bilancio definitivo di cui al successivo paragrafo 4.

## 2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui garantire il corretto assetto della rete e il bilanciamento fisico del sistema.

Al fine di mantenere gli scostamenti tra immissioni e prelievi (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) entro i limiti operativi del Sistema, il Responsabile del Bilanciamento:

- si attiva con gli strumenti e secondo l'ordine di priorità previsti dal Regolamento 312/2014 descritti al precedente paragrafo 1, al fine di perseguire l'equilibrio tra immissioni e prelievi al termine del Giorno-gas;
- ricorre alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio per la modulazione oraria ai fini della gestione del profilo di immissioni e prelievi del giorno gas e, nei casi previsti al precedente paragrafo 1, per eventuale programmazione del *linepack*;
- può richiedere in ciascun Giorno-gas  $G$ , per il medesimo Giorno-gas, all'Impresa di Stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato dei programmi di stoccaggio effettuati ai sensi del precedente Capitolo 8, nel rispetto dei vincoli complessivi della programmazione prevista dall'Impresa di Stoccaggio<sup>9</sup>.

Al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas, nel caso di prelievi superiori alle immissioni, il Trasportatore, esauriti gli strumenti di cui sopra, ricorre alle misure di emergenza definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tale ambito, il Trasportatore accede eventualmente alla riserva strategica presso le Imprese di Stoccaggio.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

### 2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui lo scostamento tra prelievi ed immissioni nel Giorno-gas risulti tale da comportare un incremento della pressione nella rete di trasporto ad un livello non compatibile con i limiti operativi del Sistema e la sua gestione in sicurezza, il

<sup>9</sup> Stogit, presso la quale il TSO ha il contratto di stoccaggio.



Trasportatore, dopo aver intrapreso le azioni di bilanciamento sopra descritte, provvederà valutati i limiti del Sistema - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

## 2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

- l'emergenza "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);
- l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o in caso di interruzione di una o più fonti di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

nel caso in cui le azioni di bilanciamento non risultino sufficienti a garantire la sicurezza del Sistema, ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei successivi Capitoli 21 "Gestione delle emergenze di servizio" e 22 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

## 2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo "Responsabilità delle parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

### 3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

#### 3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

##### 3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

##### Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti, ovvero importazioni, produzioni nazionali di gas naturale, produzioni di biometano, e impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, che immettono gas naturale di *boil-off* (ivi incluso il PIV) generato dal medesimo impianto, impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e che immettono GNL rigassificato e/o quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in oggetto tiene conto dell'energia immessa nella rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.<sup>10</sup>

##### Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

<sup>10</sup> I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

### I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata è la somma delle quantità di energia ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e dei Punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori<sup>11</sup> ai sensi del TISG, art. 13.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura e
- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS, per ciascun impianto da produzione di biometano allacciato a rete di distribuzione ovvero ad altra rete di trasporto nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione nonché per ciascun impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione gas naturale di *boil-off*.

### I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldamento in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui alla norma UNI 9167 in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto.

### Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

- i trafiletti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m<sup>3</sup>/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con l'Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;
- le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume geometrico

---

<sup>11</sup> I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito dei prelievi presso il Punto di Riconsegna/di interconnessione della rete di Snam Rete Gas a monte della rete in cui è ubicata tale produzione.

fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

#### Lo svaso/invaso della rete ( $\Delta L P_C$ )

La differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

#### Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas "localizzate" nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite "di sistema").

#### 3.1.2) *L'equazione di bilancio dell'Utente*

L'equazione di bilancio dell'Utente k-esimo<sup>12</sup> contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + DS_K$$

#### Il gas immesso in rete ( $I_K$ )

L'energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità di gas naturale/biometano immesse presso i Punti di Entrata della RN.<sup>13</sup>

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.<sup>14</sup>

Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine  $I_K$  è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale di Rigassificazione.

<sup>12</sup> Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.

<sup>13</sup> I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

<sup>14</sup> Ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

### I prelievi ( $P_k$ )

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, il quantitativo attribuito al k-esimo Utente nel Giorno-gas G presso ciascun Punto corrisponde al termine  $P_{PdR,k,G}$  di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera c).

Tale energia si ottiene come prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura.

### Il gas di stoccaggio ( $S_k$ )

Il termine  $S_k$  rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, corrispondente alla somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo<sup>15</sup>.

Il termine  $S_k$  registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni (nominato=allocato).

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine  $S_k$  è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8.

### Il termine di disequilibrio ( $DS_k$ )

Il termine  $DS_k$  rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) e i corrispettivi derivanti da eventuali quantitativi di gas naturale/biometano immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

### Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale ( $T_k^N$ )

Il termine  $T_k^N$  rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e

<sup>15</sup> ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine  $T_K^N$  si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine  $T_K^N$  è dato da:

$$T_K^N = T_K^{PSV} + T_K^M + T_{K_{COMP}}^{GNL} + T_K^{GSE} + T_{K_{Corr}}^{GSE}$$

- le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G ( $T_K^{PSV}$ )

Il termine  $T_K^{PSV}$  rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

- le transazioni concluse dal GSE ( $T_K^{GSE}$ )

Il termine  $T_K^{GSE}$  rappresenta, per il k-esimo Utente titolare di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di biometano effettuati dal GSE con tale Utente, nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione). A tal fine, il GSE provvede alla registrazione presso il Punto di Scambio Virtuale di transazioni in acquisto/vendita sulla base dei quantitativi di biometano immessi ai rispettivi Punti di Entrata da produzione di biometano nella titolarità del suddetto k-esimo Utente;

- le transazioni correttive del GSE ( $T_{K_{Corr}}^{GSE}$ )

Il termine  $T_{K_{Corr}}^{GSE}$  rappresenta, per l'Utente k-esimo, gli eventuali scostamenti, per ogni Giorno-gas G del mese M, tra l'energia allocata all'Utente k-esimo sulla base del verbale di misura dei quantitativi immessi in rete da parte di ciascuna produzione di biometano e l'energia programmata al PSV. A tal fine, il GSE può effettuare transazioni correttive presso il Punto di Scambio Virtuale entro il 18° giorno di calendario del mese M+1. In caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Gli Utenti riconoscono che Snam Rete Gas non è responsabile delle registrazioni effettuate dal GSE in relazione ai quantitativi oggetto delle transazioni  $T_K^{GSE}$  e  $T_{K_{Corr}}^{GSE}$ .

- le transazioni  $T_{K_{COMP}}^{GNL}$

$T_{K_{COMP}}^{GNL}$  rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (3° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore



degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.

- Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS ( $T_K^M$ )<sup>16</sup>

Il termine  $T_K^M$  rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

### 3.1.3) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N = P_T + C + PE + GNC + \Delta LP_C + BIL_{RESID} + DS_T$$

dove:

#### Il gas immesso dal Trasportatore ( $I_T$ )

Tale termine rappresenta al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

$$I_T = I_{TOBA} + I_T^*$$

dove:

- il termine  $I_{TOBA}$  rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori di cui all'articolo 4 del TIB;
- il termine  $I_T^*$  rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori diversi da quelli di cui all'articolo 4 del TIB, esclusa l'interconnessione con l'hub stoccaggio Stogit.

#### Lo stoccaggio del Trasportatore ( $S_T$ )

Il termine  $S_T$  rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio da Snam Rete Gas nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_T = SN_T + S_T^{op}$$

dove:

- Il termine  $SN_T$  rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio nei casi previsti al precedente paragrafo 1;

<sup>16</sup> Nel termine ( $T_K^M$ ) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

- Il termine  $S_T^{op}$  rappresenta la differenza tra la quantità di energia complessivamente erogata/iniettata nel Giorno-gas G dall'hub stoccaggio Stogit e l'energia complessivamente programmata dagli Utenti e dal Trasportatore presso il medesimo hub stoccaggio ai sensi del precedente Capitolo 8.

#### Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale ( $T_T^N$ )

Il termine  $T_T^N$  rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale ( $T_T^{PSV}$ ),
- il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore con il GME presso la Piattaforma MGAS ( $T_T^M$ ) a copertura del termine  $\Psi$  registrate al Punto di Scambio Virtuale;
- il saldo netto delle transazioni concluse da Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma MGAS ( $T_{RdB}^M$ )<sup>17</sup> con il GME ai fini del bilanciamento del Sistema registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_{RdB}^M$$

#### I prelievi $P_T$

Il termine  $P_T$  rappresenta il quantitativo allocato al Trasportatore presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione nonché presso i punti di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnessi con reti di distribuzione.

$$P_T = \Delta_{sett}$$

dove:

- $\Delta_{sett} = \sum_{PdR} [IN_{PdR} - (\sum_k P_{PdR,k})]$
- $IN_{PdR}$  è il quantitativo di gas prelevato in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione<sup>18</sup>, come risulta dalle misure rilevate;
- $P_{PdR,k}$ , è il quantitativo di gas attribuito all'Utente in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione di cui all'Allegato 9/C, punto 2, lettera c), incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione.

#### Il termine di Bilanciamento residuale del Sistema ( $BIL_{RESID}$ )

Il termine  $BIL_{RESID}$  rappresenta il valore complessivo della quota di risorse, pari a:

<sup>17</sup> Nel termine ( $T_T^M$ ) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

<sup>18</sup> Sono inclusi anche i quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL.

$$BIL_{RESID} = - (\sum_{k=1}^n DS_k + DS_T)$$

Dove:

il termine  $DS_T$  rappresenta la somma dei disequilibri delle Imprese di Trasporto ed è dato da:

$$DS_T = T_T^M - \Psi$$

#### Gas per il funzionamento del Sistema ai sensi del TIB ( $\Psi$ )

I termini dell'equazione del Trasportatore relativi a C, PE, GNC,  $\Delta LP_c$  di competenza delle imprese di trasporto, quantitativi programmati in Stoccaggio ( $SN_T$ ) e quantitativi oggetto di accordi di interconnessione con le imprese di trasporto regionali, terminali di rigassificazione e imprese di stoccaggio ( $I_{TOBA}$ ), e infine il termine di Sistema  $P_T$  costituiscono il termine  $\Psi$  di cui al TIB:

$$\Psi = C + PE + GNC + \Delta LP_c + \Delta_{sett} - I_{TOBA} - SN_T$$

### 3.2) Le perdite di gas "localizzate"

#### 3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo "Responsabilità delle parti", il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita "localizzata" si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell'Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In alternativa all'indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

#### 3.2.2) Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" - ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna - può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto ( $GP_K$ ).

L'equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GP_K + GS_K + DS_K$$

dove  $GP_K$  sono le perdite "localizzate" imputabili all'Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

### 3.2.3) Procedura per la stima del gas perduto

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.

Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

### 3.3) Il bilancio di consegna e riconsegna

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;
- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svaso/invaso della rete.

#### 3.3.1) Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo "Misura del gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo "Qualità del gas"), ai riferimenti per la conversione pubblicati sul sito internet del Trasportatore.

#### 3.3.2) Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine  $\Delta LP$  in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata<sup>19</sup>;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

#### 4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Snam Rete Gas gestisce:

- a) ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, ogni Giorno- gas G+1, la sessione di bilanciamento provvisorio, nella quale vengono allocati in via provvisoria i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto con riferimento al Giorno-gas G precedente (Bilancio di trasporto provvisorio);
- b) ai sensi dell'articolo 8 del TISG, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati e allocati in via definitiva i flussi di gas giornalieri del Sistema di trasporto con riferimento al mese M (Bilancio di trasporto definitivo).

La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG e all'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, il Trasportatore si avvale delle funzionalità dei sistemi informativi a tal fine messi a disposizione agli Utenti.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare a Snam Rete Gas i dati di misura ai relativi punti di riconsegna funzionali alla Sessione di Bilanciamento di competenza di ciascun Utente interessato entro i medesimi termini previsti per il Gestore del SII al successivo paragrafo 4.3.4.2 nonché i quantitativi allocati ai rispettivi utenti presso i punti di interconnessione. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti

---

<sup>19</sup> Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.

dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Bilanciamento, Snam Rete Gas rende disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

#### 4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio - per quanto di loro competenza - risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi;
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Ogni mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente:

- entro l'inizio del mese, le regole di allocazione applicate presso gli impianti di misura utilizzati;
- entro la fine del mese la tipologia degli impianti di misura utilizzati nel corso del mese precedente M-1.

In caso di indisponibilità del dato di misura ai fini del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvede ad utilizzare valori opportunamente stimati dei quantitativi immessi/prelevati presso il Punto. A tal fine il Trasportatore si avvale di dati di prelievo dei giorni omologhi:

- dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento climatico, per i punti soggetti a termicità;
- della settimana ovvero del secondo mese precedente, per i punti non soggetti a termicità.



Per i soli Punti di Riconsegna che alimentano centrali termoelettriche, Snam Rete Gas provvede a utilizzare in prima applicazione la misura operativa (telemisura) rilevata, ai fini della gestione della rete, dal dispacciamento fisico di Snam Rete Gas; ove non disponibile Snam Rete Gas procede secondo quanto sopra riportato in relazione ai Punti soggetti non a termicità.

In ogni caso ai fini della stima, il Trasportatore valuta l'utilizzo dei dati e delle procedure più opportune in base all'andamento storico dei prelievi presso il punto e alle informazioni in proprio possesso.

Con riferimento alle produzioni di biometano allacciate a reti di distribuzione/altre reti di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas provvede a considerare il quantitativo misurato presso l'impianto di produzione così come comunicato dall'Impresa di Distribuzione/Trasporto. In caso di mancata disponibilità del dato, Snam Rete Gas considererà l'ultimo quantitativo programmato dall'Utente al relativo Punto di Entrata, ai sensi del precedente Capitolo 8. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale connessa a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non risulti conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas non prenderà in carico eventuali quantitativi immessi presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che l'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto intendesse comunicare. In tal caso Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi per le conseguenze derivanti dalla mancata presa in carico di dati da parte di Snam Rete Gas.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero a impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

#### 4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. A tal fine Snam Rete Gas considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi al termine per la messa a disposizione della contabilità del gas trasportato di cui al presente paragrafo per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo. Resta fermo che la comunicazione di una richiesta troppo generica, non correttamente circostanziata o chiaramente pretestuosa, anche mediante la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas, comporta l'irricevibilità della richiesta.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo successivo al termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c), possono comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/F, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas ai sensi del comma 28.5 del TISG. Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/F, paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:
  - i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/F;
  - ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
    - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
    - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,ovvero, qualora l'Utente medesimo non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al precedente punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b);
  - iii. dichiarazione dell'Utente medesimo, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Utente:
    - attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se

presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

- indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'utente della distribuzione interessato secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui quest'ultimo:

- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui alla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a punti di

riconsegna della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale dell'Utente richiedente;
- l'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- l'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni di cui al successivo paragrafo 4.3.4.2 trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, al più tardi il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5 e 7.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende altresì disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

#### 4.2.1) Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento

Ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) la metodologia utilizzata per la determinazione e l'aggiornamento, secondo le tempistiche previste alle successive lettere b) e c), del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$  di cui all'articolo 6 del TISG;
- b) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas:
  - il valore del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$ , per ciascuna zona climatica, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo
  - il valore del  $W_{kr}$ , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente
- c) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas:
  - l'aggiornamento dei valori del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$  previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo di cui alla precedente lettera b), sulla base delle informazioni più recenti disponibili;
  - il valore del  $W_{kr}$ , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente.

Inoltre, ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- d) entro l'inizio di ciascun Anno Termico, le informazioni relative a:
  - i valori giornalieri dei termini associati ai profili di prelievo standard di cui all'articolo 5 del TISG, con riferimento all'Anno Termico immediatamente successivo;
  - la zona climatica di appartenenza di ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione, provvedendo ad aggiornare l'elenco dei suddetti Punti nel corso dell'Anno Termico a seguito di avviamento/chiusura di Punti;
- e) alla data per la messa a disposizione da parte del Trasportatore della contabilità del gas trasportato agli Utenti di cui al precedente paragrafo 4.2, per ciascun Punto di Riconsegna, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto, interconnesso con reti di distribuzione, il valore con riferimento al mese a cui il bilancio si riferisce, del termine:

$$E_{m,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[ IN_{PdR,G} - \sum_{UdB} C_{PdR,k,G} \right]$$

Dove:

- $IN_{PdR,G}$  è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno-gas G;
- $C_{PdR,k,G}$  rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali della rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G,  $C_{PdR,k,G}$ , determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 9/C, paragrafo 2, lettera d).

Il valore del suddetto termine  $E_{m,PdR}$  viene aggiornato a valle della messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Bilanciamento.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi:



- f) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas, il valore giornaliero del prelievo atteso di cui all'Allegato 9/C, punto 1, lettera c,  $Y_{k,G}^{prev}$ , di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale;
- g) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas, l'aggiornamento del valore complessivo del prelievo atteso di cui alla precedente lettera f) di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas successivo sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi, secondo le medesime modalità e tempistiche di cui alle precedenti lettere f) e g), i valori giornalieri dei prelievi, di competenza di ciascun Utente, previsti per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale, dell'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza mensile o con dettaglio giornaliero, sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito internet.

#### 4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

Il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con la rete di distribuzione, in applicazione del TISG, art. 13, la differenza tra il quantitativo di gas misurato e il quantitativo complessivamente prelevato dagli Utenti (termini  $P_k$  di cui al precedente paragrafo 3.1.2) su ciascun Punto è contabilizzato nell'equazione di bilancio di Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento e concorre alla determinazione del termine  $\Delta_{sett}$  di cui al precedente paragrafo 3.1.3.

##### 4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

###### Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".



Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed applicherà quanto previsto ai capitoli “Responsabilità delle parti” e “Disposizioni generali”.

Punti d'immissione da produzioni nazionali di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off*

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, da produzioni di biometano, e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off* nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e che immettono nella rete di trasporto nazionale GNL rigassificato e/o quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare a Snam Rete Gas - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero da impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete a Snam Rete Gas entro il medesimo termine.

In relazione al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete entro il medesimo termine a Snam Rete Gas ed entro il termine di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 56.1, al GSE ai fini della registrazione al PSV delle eventuali transazioni correttive di cui al precedente paragrafo 3.1.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza della comunicazione - da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente ovvero, in mancanza, attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sul Punto in parti uguali.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuna delle produzioni facenti parte del medesimo punto in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete Gas. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine da tali soggetti.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

Nel caso in cui una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale allacciata a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* risulti condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio provvisorio e del bilancio definitivo, un Utente individuato tra quelli presenti sul punto provvede a comunicare a Snam Rete Gas la regola di allocazione concordata nonché eventuali variazioni entro il giorno 28 del mese precedente il mese di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato accordo tra gli Utenti, entro il medesimo termine, un Utente tra quelli presenti sul punto può trasmettere a Snam Rete Gas una dichiarazione del produttore che attesti la regola di ripartizione dei quantitativi immessi. Sulla base di tali informazioni, il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas transitati.

Nel caso in cui la comunicazione della regola di allocazione presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non pervenga a Snam Rete Gas entro i termini stabiliti, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sulla produzione nazionale in parti uguali.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il Punto di Entrata ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne dà evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati nonché, nei casi di produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero di impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, all'Impresa di Distribuzione interessata ovvero, nei casi di produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, al GSE e al gestore della rete interessato. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso Punti di Entrata da produzioni di biometano,

Snam Rete Gas provvede altresì a informare l'Autorità per le eventuali azioni di competenza. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 5.2.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, alle produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione e agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

#### Sistema di rigassificazione

Presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente i valori di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1.

#### Sistema stoccaggi

Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine  $s_k$  di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

#### Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore  $T_k^N$ , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

#### 4.3.2) *Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN*

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 - sezione "Punti interconnessi con l'estero".

Ai fini del calcolo del bilancio, ciascuna Impresa di Trasporto interconnessa comunica attraverso le funzionalità del sistema informativo reso disponibile da Snam Rete Gas i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M secondo modalità e termini previsti nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti di interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti e del Responsabile del Bilanciamento in applicazione del TISG viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

#### 4.3.3) *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

#### Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante la piattaforma informativa di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 6, entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati".

Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore - pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" - secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione.

La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

#### Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

#### 4.3.4) *Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo, presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sono individuati i seguenti Soggetti Operanti:

- Impresa di Distribuzione;
- utenti del servizio di distribuzione;
- Utenti;
- Gestore del SII.

Con riferimento alle produzioni di biometano ovvero di gas naturale allacciate a reti di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas per ciascun Giorno-gas G del mese M considera presso il Punto di Riconsegna a monte della rete in cui è ubicata tale immissione il quantitativo immesso presso tali impianti, ai fini della predisposizione del bilancio definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto ovvero dal Gestore del SII.

#### 4.3.4.1) *Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio*

Ai sensi delle disposizioni di cui al TISG, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvede ad allocare a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso “*bottom-up*” sulla base:

- a) delle informazioni più aggiornate relative ai profili di prelievo standard, di cui all’articolo 5 del TISG, e alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all’articolo 4 del TISG, per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti dal medesimo Utente, con dettaglio per utente del servizio di distribuzione e aggregate per Punto di Riconsegna, profilo di prelievo standard e frequenza di rilevazione della misura, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi del comma 27.2 del TISG;
- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi del comma 29.1 del TISG;
- c) del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell’inizio dell’Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell’Allegato 9/E, paragrafi 1 e 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all’Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all’Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l’Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente o di soggetti terzi derivanti dall’utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

#### 4.3.4.2) *Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo*

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12 del TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso “*bottom-up*” sulla base:

- a) delle informazioni sui quantitativi giornalieri di competenza di ciascun Utente, con dettaglio per Punto di Riconsegna e per utente del servizio di distribuzione, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard compresi i prelievi relativi



ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del TISG, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi dell'articolo 28 del TISG e pervenuti entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).<sup>20</sup>

- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna ai sensi del comma 29.2 del TISG.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 28.5 del TISG, ai fini del bilancio di trasporto definitivo, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati messi a disposizione entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all'Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione dei quantitativi definitivi di competenza degli Utenti Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all'Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l'Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

#### Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas ([www.snam.it](http://www.snam.it)).

#### **4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero**

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base del disequilibrio giornaliero  $DS_k$  di competenza del medesimo Utente valorizzato al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita/acquisto del Giorno-gas, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.2.

<sup>20</sup> Dati già al netto di eventuali quantitativi di gas naturale relativi al servizio alternativo di fornitura tramite carri bombolai presso la rete di distribuzione.



La regolazione delle suddette partite economiche avviene secondo le modalità e i termini definiti al successivo capitolo 18.

#### 4.4.1) Prezzi di Sbilanciamento

##### a) Prezzo di sbilanciamento di vendita $P_{sbil\_sell,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera a, e del TIB, articolo 5, il Prezzo di Sbilanciamento di vendita  $P_{sbil\_sell,G}$  è pari al minimo tra:

- i. il valore del termine  $P_{G,sell}^{TSO}$ , e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G,  $\bar{P}_G$ , al netto del termine  $SA_G$ :

$$(\bar{P}_G - SA_G)$$

dove:

- $P_{G,sell}^{TSO}$  è il minore dei prezzi delle offerte in vendita di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- $\bar{P}_G$ , Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G è il prezzo comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento espresso in €/MWh arrotondato alla terza cifra decimale, determinato come media ponderata dei prezzi delle offerte selezionate presso la Piattaforma MGAS di prodotti STSP di tipo *title*, nonché nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna nel Giorno-gas G pesata sulla base dei quantitativi di gas, in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- $SA_G$  rappresenta, per ciascun Giorno-gas G, il valore dello *small adjustment*, fissato pari a 0,108 €/MWh.

##### b) Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil\_buy,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera b, e del TIB, articoli 1 e 5, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto,  $P_{sbil\_buy,G}$  è pari al massimo valore tra:

- i. il valore del termine  $P_{G,buy}^{TSO}$ , e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas del Giorno-gas G,  $\bar{P}_G$ , tenuto conto del termine  $SA$ :

$$(\bar{P}_G + SA_G)$$

Dove:

- $P_{G,buy}^{TSO}$  è il maggiore dei prezzi delle offerte in acquisto di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- $\bar{P}_G$  e  $SA_G$  sono, rispettivamente, il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G e il valore dello *small adjustment* di cui al presente paragrafo, sezione 'Prezzo di Sbilanciamento di vendita', lettera b, punto ii.

Ai sensi del TIB, articolo 5, nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il GME comunichi a Snam Rete Gas che presso la Piattaforma MGAS le offerte accettate di prodotti STSP di tipo

*title* con consegna nel medesimo Giorno-gas G siano risultate inferiori a 2000 MWh, il Prezzo Medio di Remunerazione  $\bar{P}_G$ , ai fini della determinazione dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto/vendita, è pari alla media dei Prezzi Medi di Remunerazione dei trenta giorni precedenti. Con riferimento al mese di ottobre 2016, in mancanza di informazioni per uno o più giorni, in luogo di tali prezzi, verranno utilizzati i prezzi di remunerazione di cui alla piattaforma PB-GAS, sessione G+1 dei relativi giorni, salvo diversa indicazione dell'Autorità.

#### c) Disposizioni particolari per la determinazione del Prezzo di Sbilanciamento

Nei casi di emergenza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 (emergenza per eccesso/carenza gas in luogo dei valori di cui alle precedenti lettere a) e b), il Prezzo di Sbilanciamento è pari ai corrispettivi definiti dall'Autorità di cui al TIB, articolo 5, commi 5.3 e 5.4:

- il Prezzo di Sbilanciamento di vendita,  $P_{sbi\_sell,G}$  è pari a 0 (zero) €/MWh qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto,  $P_{sbi\_buy,G}$  è pari al massimo valore tra il prezzo di Sbilanciamento di acquisto di cui alla precedente lettera b) e, nel caso in cui nel Giorno-gas G siano state attivate le misure di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.

Il responsabile del Bilanciamento applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

#### 4.4.2) *Corrispettivi di disequilibrio*

Ai sensi del Regolamento 312/2014, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine  $DS_K(i)$  come descritto al precedente paragrafo 3.1.2), il Trasportatore:

- se  $DS_K(i) < 0$ , applica all'Utente K-esimo un corrispettivo  $C_{SB}$  pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbi\_buy,G}$$

- se  $DS_K(i) > 0$ , riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo  $C_{SB}$  pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbi\_sell,G}$$

dove i termini  $P_{sbi\_buy,G}$  e  $P_{sbi\_sell,G}$  sono, rispettivamente, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto e il Prezzo di Sbilanciamento di vendita definiti al precedente paragrafo 4.4.1), lettere a) b) e c).

## 4.4.3) Corrispettivi di scostamento

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, ad eccezione dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

		Soglia di tolleranza	Corrispettivo
1	Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino *	-	$1,125 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
2	Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
3	Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino	$SC_k \leq 5\%$	Non applicabile
$5\% < SC_K \leq 15\%$		$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	
$SC_K > 15\%$		$1,5 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	
4	Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione	-	$1,1 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
5	Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (per i primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi)	$SC_k \leq 50\%$ $SC_k > 50\%$	$SC_K(G) \cdot C_i^G$ <del><math>1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A</math></del> $1,1 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
6	Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (dal 91° giorno di scostamento)	<del><math>SC_k \leq 10\%</math></del> <del><math>SC_K &gt; 10\%</math></del>	Non applicabile <del><math>1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A</math></del> $1,1 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$

\* Ai sensi della deliberazione 914/2017/R/gas dell'Autorità.

dove:

- $SC_K$  = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il Punto interessato (scostamento);
- $\max SC_K(M)$  = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il Punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);

- $SC_k(G)$  = scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del Giorno-gas G presso il Punto interessato;
- $C_i^A$  = corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto;
- $C_i^M$  = prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera, il numero di giorni del mese in oggetto e il coefficiente moltiplicativo mensile di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento;
- $C_i^G$  è pari:
  - a) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il **corrispondente coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla ~~Delibera 512/17~~ Deliberazione 139/2023/R/gas, Allegato A, dell'Autorità**, per i ~~sol~~**i** Punti di Riconsegna ~~e che alimentano impianti termoelettrici~~ presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto fatta eccezione per i casi di cui al successivo punto c);
  - b) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento per i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino;
  - c) al corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto di Riconsegna riproporzionato su base giornaliera per i Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, limitatamente ai primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi, **per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 487/17.**

~~L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente in corrispondenza di un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, con riferimento all'intero Anno Termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo Punto nel corso dell'Anno Termico.~~

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni di biometano saranno applicati i corrispettivi di scostamento definiti dall'Autorità.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

#### 4.4.4) Esenzione dal corrispettivo di scostamento

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo - nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.5) *Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational*  
 Nel caso in cui l'Utente k-esimo al quale siano state accettate offerte di prodotti STSP di tipo *locational* presso la Piattaforma MGAS del GME, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.2) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo approvato dall'Autorità.

4.4.6) *Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG*

Ai sensi del TISG, articolo 16, a seguito dell'emissione del bilancio di trasporto definitivo per il mese M, Snam Rete Gas provvede a calcolare, con riferimento a ciascun k-esimo Utente, la differenza tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione per ciascun Giorno-gas del mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo, e ne determina il valore complessivo mensile,  $\Delta_{k,m}^{IO}$ , come:

$$\Delta_{k,m}^{IO} = \sum_{G=1}^n \left( \sum_{PdR} P_{PdR,k,G} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G} \right)$$

dove:

- i termini  $P_{PdR,k,G}$  e  $C_{PdR,k,G}$  rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente nel Giorno-gas G dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
- il termine  $m$  rappresenta il mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Sulla base del valore del termine  $\Delta_{k,m}^{IO}$  così determinato:

- se  $\Delta_{k,m}^{IO} < 0$ , l'Utente riconosce a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = |\Delta_{k,m}^{IO}| \cdot \bar{P}_M$$

- se  $\Delta_{k,m}^{IO} > 0$ , Snam Rete Gas riconosce all'Utente K-esimo un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = \Delta_{k,m}^{IO} \cdot \bar{P}_M$$

dove il prezzo  $\bar{P}_M$  è il Prezzo Medio Mensile di Remunerazione determinato da Snam Rete Gas, ai sensi del TISG, articolo 16.2, come la media aritmetica dei Prezzi Medi di Remunerazione giornalieri di cui al precedente paragrafo 4.4.1,  $\bar{P}_G$ , relativi al mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

#### 4.5) **Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02**

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale



di capacità  $CR_r$  su base annuale) un corrispettivo annuale  $CR'_r$  pari a  $1,3 \cdot CR_r$ : al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

## 5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le partite presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche riportate nel presente paragrafo. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 7 in relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17 ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 2020.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare i dati funzionali alla Sessione di Aggiustamento di competenza di ciascun Utente interessato nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate nel presente paragrafo. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte dell'Impresa di Trasporto.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento, Snam Rete Gas rende altresì disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Ai sensi del TISG, articolo 18, ai fini dei relativi conguagli economici, Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 3, del TISG.

- a) Nella **Sessione di aggiustamento annuale**, avente luogo entro il 15 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno<sup>21</sup>, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il ~~31 luglio~~ **30 aprile** dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

<sup>21</sup> Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento annuale (esiti provvisori).

- b) Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno<sup>22</sup>, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il ~~28 febbraio~~ **15 gennaio** dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.3<sup>5</sup> del TISG, ai fini della Sessione di Aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati ~~secondo le tempistiche definite dal Trasportatore e dal Gestore del SII nelle procedure operative rese disponibili sui rispettivi siti Internet~~ **di cui al TISG, comma 31.6**. Entro le medesime tempistiche, le altre Imprese di Trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 1) **5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo** **alla data di messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b)** per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta;
- 2) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al medesimo termine di cui al precedente punto 1 per comunicare a Snam Rete Gas eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito Internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi definite.

<sup>22</sup> Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento pluriennale (esiti provvisori).

Snam Rete Gas si coordina con il Gestore del SII per la messa a disposizione da parte di quest'ultimo dei dati di prelievo giornaliero calcolato relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione oggetto delle segnalazioni di cui al presente punto 2 ai fini di quanto previsto al successivo punto 4;

- 3) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al 30° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo alla data di messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/G, paragrafo 2, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/G;
- ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
  - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
  - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando a supporto idonea documentazione;
- iv) eventuale dichiarazione dell'Utente e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Utente e gli utenti del servizio di distribuzione medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica;

- 4) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 3 per comunicare a Snam Rete Gas, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 3 e all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 2.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta<sup>23</sup>. Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente ai precedenti punti 3 e 4 e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nei precedenti punti 3 e 4 di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti iii) e iv), anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, controllo e sanzione.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2.

A valle del suddetto termine, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione<sup>24</sup> gli esiti che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

<sup>23</sup> Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2020, il corrispettivo è posto pari a Euro 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 6 settembre 2021 ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla Sessione di bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della sessione di aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato non coerente.

<sup>24</sup> Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 5.2 sono oggetto di regolazione secondo le modalità descritte al Capitolo 18.

### 5.1) Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento si intende, ai sensi del TISG la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità previste per l'attribuzione delle partite fisiche in sede di bilancio di trasporto definitivo (Sessione di Bilanciamento).

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato,  $UDI_{SA}$ .

Con  $UDI_{SA}$  si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento, ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di aggiustamento il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese  $M_{err}$  non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine EPSuk di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo e del 1 agosto di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell' $UDI_{SA}$ . A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento, il valore giornaliero del termine di disequilibrio  $DS_k^{agg}$  di competenza dell' $UDI_{SA}$  k-esimo determinato secondo le medesime modalità definite al precedente paragrafo 3.1.2.

#### 5.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN interconnessi con gasdotti esteri.

Le modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo  $UDI_{SA}$  e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli  $UDI_{SA}$  sono le medesime descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.



#### 5.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

#### 5.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell'UDISA secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo nell'Allegato 9/C sulla base:

- a) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- b) dei dati giornalieri determinati e comunicati dal Gestore del SII, ai sensi del comma 31.1 del TISG, attraverso le funzionalità dei sistemi informativi di Snam Rete Gas entro:
  - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
  - entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.3 del TISG, ai fini della sessione di aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati secondo le tempistiche definite dal Trasportatore e dal Gestore del SII nelle procedure operative rese disponibili sui rispettivi siti Internet. Entro le medesime tempistiche le altre Imprese di trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente  $\Delta Q_{CG,K,G}^{SA}$ , secondo le modalità descritte nell'allegato 9/D, al paragrafo 2.

A tal fine, in tutti i casi in cui il valore dei quantitativi complessivamente comunicati dall'Impresa di Distribuzione non corrisponda al valore del quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto nel citato paragrafo dell'Allegato 9/D, il Trasportatore provvederà a ripartire tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione presso il medesimo Punto in proporzione ai dati forniti dall'Impresa di Distribuzione.

#### 5.1.4) Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

##### Mancata o incompleta comunicazione dei dati giornalieri di allocazione da parte del Gestore del SII

Qualora il Gestore del SII non comunichi, secondo le modalità e i termini descritti al precedente paragrafo 5.1.3, i dati e le informazioni cui al comma 31.1 del TISG relativi a



uno o più Giorni-gas di un mese per uno o più utenti del servizio di distribuzione, per uno o più profili di prelievo, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dal Gestore del SII per tale mese e provvederà a utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tale mese, i dati giornalieri allocati per utente del servizio di distribuzione risultanti dalla Sessione di bilanciamento o dalla precedente Sessione di aggiustamento e a determinare il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente secondo le medesime modalità riportate nell'Allegato 9/D.

## 5.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento di cui al TISG, Titolo 5, Snam Rete Gas, sulla base delle informazioni più recenti in proprio possesso in esito alla definizione delle partite fisiche di aggiustamento di cui al precedente paragrafo 5.1, provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas provvede a determinare<sup>25</sup>:
  - i) il corrispettivo di sbilanciamento giornaliero  $Corr_{k,G}^{agg,DSk}$  di competenza dell'UDISA k-esimo pari al prodotto fra il termine  $DS_k^{agg}$  determinato al precedente paragrafo 5.1 e il relativo Prezzo di Sbilanciamento applicato nel medesimo giorno;
  - ii) la partita economica mensile di competenza dell'UDISA k-esimo di cui all'articolo 24.2 del TISG,  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ , determinata sulla base delle differenze giornaliere tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione:

$$Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} = \Delta_{k,m}^{agg,IO} \cdot \bar{P}_M$$

con :

$$\Delta_{k,m}^{agg,IO} = \sum_{G=1}^n \left( \sum_{PdR} P_{PdR,k,G}^{agg} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G}^{agg} \right)$$

e dove:

- i termini  $P_{PdR,k,G}^{agg}$  e  $C_{PdR,k,G}^{agg}$  rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente per il Giorno gas G del mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati determinati secondo le medesime modalità definite nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
- $\bar{P}_M$  rappresenta la media aritmetica dei Prezzi di Remunerazione di ciascun Giorno-gas G come definito al precedente paragrafo 4.4.1 per il mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento;

<sup>25</sup> Le partite economiche di cui ai punti v) e vi) non saranno determinate sino dell'adeguamento dei sistemi informativi. Sino a tale momento, di cui sarà data tempestiva informazione agli Utenti, Snam Rete Gas provvede a determinare le partite economiche di cui ai punti i), ii), iii) e iv).

- iii) l'ammontare economico dell'UDI<sub>SA</sub> k-esimo,  $Corr_{k,G}^{agg,var}$ , determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto di cui alla RTTG applicate ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;
- iv) per Punti di Riconsegna, un ammontare pari al corrispettivo di scostamento giornaliero di competenza dell'Utente UDI<sub>SA</sub> k-esimo  $Corr_{k,m}^{agg,scost}$  determinato secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 4.4.3;
- v) l'ammontare economico dell'UDI<sub>SA</sub> k-esimo,  $Corr_{k,G}^{agg,CV_U}$ , determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo variabile CV<sub>U</sub> di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;
- vi) l'ammontare economico dell'UDI<sub>SA</sub> k-esimo,  $Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}}$ , determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo complementare variabile per il recupero dei ricavi CV<sub>FC</sub> di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;
- 2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento e per ciascun UDI<sub>SA</sub><sup>24</sup>:

$$i) \Delta C_{k,G}^{agg,DSK} = Corr_{k,G}^{agg,DSK} - Corr_{k,G}^{(agg,DSK)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$ii) \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} = Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} - Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} \quad \forall \text{mese m};$$

$$iii) \Delta C_{k,G}^{agg,var} = Corr_{k,G}^{agg,var} - Corr_{k,G}^{(agg,var)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$iv) \Delta C_{k,m}^{agg,scost} = Corr_{k,m}^{agg,scost} - Corr_{k,m}^{(agg,scost)-1};$$

$$v) \Delta C_{k,G}^{agg,CV_U} = Corr_{k,G}^{agg,CV_U} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_U)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$vi) \Delta C_{k,G}^{agg,CV_{FC}} = Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_{FC})-1} \quad \forall \text{Giorno-gas G}.$$

Le differenze di cui al presente punto 2 sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di aggiustamento annuale;
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di aggiustamento annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente

e rese disponibili agli UDI<sub>SA</sub> su base mensile alla data di messa a disposizione delle informazioni funzionali alla fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 1.

- 3) Infine, per ciascuna differenza di cui al precedente punto 2), Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI<sub>SA</sub> k-esimo le partite economiche  $\Delta C_k^{agg,DSk}$ ,  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ ,  $\Delta C_k^{agg,var}$ ,  $\Delta C_k^{agg,scost}$ ,  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$ ,  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$ , determinate sulla base dell'importo di ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5.

### 5.3) Informazioni relative alle Sessioni di Aggiustamento

Ai sensi del TISG, articolo 33, il Responsabile del Bilanciamento pubblica sul proprio sito internet, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il valore del termine:

$$E_{a,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[ IN_{PdR,G}^{agg} - \sum_{UdB}^K C_{PdR,UdB,G}^{agg} \right]$$

dove:

- $IN_{PdR,G}^{agg}$  è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno gas G;
- $C_{PdR,UdB,G}^{agg}$  rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G, C, determinati nella sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità descritte per le sessioni di bilanciamento nell'allegato 9/C.

entro:

- il 15 ottobre dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
- il 15 maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento pluriennale con riferimento al valore riferito al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

Il valore del termine  $E_{a,PdR}$  pubblicato è aggiornato a seguito della messa a disposizione degli esiti definitivi della relativa Sessione di Aggiustamento.

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito internet.

### 6) PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione una piattaforma informatica, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo

svolgimento e alla messa a disposizione degli esiti della Sessione di bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.

Ai fini di quanto sopra possono accedere alla suddetta piattaforma gli Utenti, le Imprese di distribuzione, gli Utenti del servizio di distribuzione, il Gestore del SII e le altre Imprese di Trasporto, per le attività di propria competenza.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento.

Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7.

Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso le funzionalità della piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas.

#### Attività delle Imprese di Distribuzione

Ai sensi della Delibera 670/17 le Imprese di Distribuzione trasmettono le informazioni e i dati di cui al successivo paragrafo 7.

#### Attività del Gestore del SII

Ai sensi del comma 27.2 del TISG, entro il quartultimo giorno di ciascun mese il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas le informazioni relative ai prelievi annui (CA) di cui all'articolo 4 del TISG e ai profili di prelievo standard previsti dal TISG per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti da ciascun Utente nel mese successivo con dettaglio per utente del servizio di distribuzione, aggregati per Punto di Riconsegna interconnesso con la distribuzione e per tipologia di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 28 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera a), il Gestore del SII rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M compresi i prelievi relativi ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del TISG. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.3.4.2 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

Ai sensi dell'articolo 31.1 del TISG, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale, il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas i

dati di allocazione riferiti rispettivamente all'anno precedente e agli anni dal secondo al quinto anno precedente. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

#### Attività delle altre Imprese di Trasporto

Ai sensi del comma 29.1 del TISG le altre Imprese di Trasporto rendono disponibili a Snam Rete Gas le informazioni e i dati necessari alla determinazione del bilancio di trasporto provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1.

Ai sensi del comma 29.2 del TISG le altre Imprese di Trasporto comunicano a Snam Rete Gas i dati di misura presso i rispettivi punti di riconsegna funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2 di competenza di ciascun Utente entro il medesimo termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera b).

### 7) **DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17**

Con Sessione di Aggiustamento Progressa si intende ciascuna delle sessioni di aggiustamento annuali e pluriennali con riferimento agli anni dal 2013 fino al 2019.

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le informazioni di cui alla Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b) presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate.

Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi in capo al Trasportatore di cui alla Delibera 670/17:

- a) nella **Sessione di Aggiustamento Progressa annuale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) nella **Sessione di Aggiustamento Progressa pluriennale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi

nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pgressa annuale e alle Sessioni di Aggiustamento Pgresse pluriennali sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al precedente paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2. A valle del suddetto termine<sup>26</sup>, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pgressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 7.2 sono oggetto di regolazione mediante emissione di fatture e note a credito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

#### **7.1) Determinazione delle partite fisiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pgresse**

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento per la Sessione di Aggiustamento Pgressa si intende la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pgressa.

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pgressa, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI<sub>SA</sub>.

Con UDI<sub>SA</sub> si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento ( $M_{err}$ ), ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di Aggiustamento Pgressa il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese  $M_{err}$  non

<sup>26</sup> Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.



sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si sia perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine  $EPSu_k$  di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali, e del 1 agosto per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse annuali, di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell' $UDI_{SA}$ . A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il valore giornaliero del termine  $DS_K^{agg}$  dell' $UDI_{SA}$  k-esimo determinato come somma algebrica di tutte le partite fisiche calcolate ovvero ricalcolate nella Sessione di Aggiustamento Pregressa.

#### 7.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN.

Le modalità di determinazione, nell'ambito delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo  $UDI_{SA}$  e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli  $UDI_{SA}$  sono le medesime descritte, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

#### 7.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo  $UDI_{SA}$ , secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

#### 7.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell' $UDI_{SA}$  secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo riportate nell'Allegato 9/D sulla base:

- 1) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- 2) dei dati determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione attraverso il Portale Jarvis entro:
  - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero

- il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione della Delibera 670/17, comma 4.4, l'Impresa di Distribuzione ha facoltà di rettificare i dati comunicati attraverso il Portale Jarvis entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui alla Delibera 670/17, comma 5.1.

Le modalità e i termini di raccolta delle informazioni dagli operatori di cui al presente paragrafo sono definite da Snam Rete Gas e rese disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito internet.

Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, ovvero comunichi parzialmente, i dati e le informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità e i termini previsti dal Trasportatore la stessa sarà considerata inottemperante in relazione agli obblighi informativi previsti dalla Delibera 670/17, comma 1.2.

Nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato parzialmente ovvero non abbia comunicato, secondo le modalità e i termini previsti, i dati relativi a uno o più Giorni-gas di un mese, per uno o più mesi, per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione e provvederà ad utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tali mesi, le informazioni secondo il seguente ordine di priorità:

- i. se disponibili, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione come comunicati dalle Imprese di Distribuzione nella più recente sessione di aggiustamento effettuata, assegnando il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile;
- ii. se disponibili, i dati come comunicati dall'utente del servizio di distribuzione per quanto di propria competenza entro la medesima finestra temporale messa a disposizione delle Imprese di Distribuzione per la rettifica dei dati;<sup>27</sup>
- iii. in ultima istanza, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione risultanti dall'esito della Sessione di bilanciamento.

Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun UDI<sub>SA</sub> riferito ai punti di interconnessione con reti di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/D.

## 7.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, ai sensi della Delibera 670/17, Snam Rete Gas provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

---

<sup>27</sup> Resta inteso che il dato dell'utente della distribuzione è considerato esclusivamente in assenza di dato trasmesso dall'Impresa di Distribuzione, nella sessione di aggiustamento in corso o precedente, secondo quanto descritto nel presente paragrafo.

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa, tenuto conto delle le informazioni trasmesse dalle altre imprese di trasporto ai sensi della Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b), Snam Rete Gas provvede a determinare:
- il termine  $C_{k,G}^{agg,DSk}$  giornaliero di competenza dell'UDISA k-esimo pari al prodotto fra il termine  $DS_k^{agg}$  determinato al precedente paragrafo 7.1 e il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment* ove previsto;
  - per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione il termine:

$$C_{k,a,PdR}^{agg,IO} = \bar{P}_{r,A} \cdot \Delta_{k,PdR,A}^{IO}$$

dove:

- $\bar{P}_{r,A}$  è la media aritmetica estesa a ciascun anno di riferimento della Sessione di Aggiustamento Progressa:
  - o per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, del prezzo di remunerazione giornaliero degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento del GME, sessione G+1; ovvero
  - o per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016, del Prezzo Medio di Remunerazione giornaliero di cui al precedente paragrafo 4.4.1,  $\bar{P}_G$ ;
- $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$  è calcolato ai sensi della Delibera 670/17, comma 2.2, come:

$$\Delta_{k,PdR,A}^{IO} = \left( \frac{\gamma_{A,PdR,ric}}{1 + \gamma_{A,PdR}} \right) \cdot \sum_{G=1}^{na} P_{k,PdR,G}^A$$

con:

- o  $P_{k,PdR,G}^A$ , il totale dei prelievi giornalieri nel Giorno Gas G attribuiti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.1, in esito alla Sessione di Aggiustamento Progressa, al k-esimo UDISA presso il Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 9/D nella Delibera 229/2012, Allegato A;
- o  $\gamma_{A,PdR,ric}$ , il termine di cui al punto 1 della deliberazione 782/2017/R/gas dell'Autorità;
- o  $\gamma_{A,PdR}$ , il fattore di correzione annuale di cui all'Allegato 9/D con riferimento al relativo anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa;
- o  $na$ , il numero di giorni dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa.

- 2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa:

- il termine  $\Delta C_{k,a}^{agg,DSk}$  dell'UDISA k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,DSk} = \sum_{m=1}^{12} \Delta C_{k,m}^{agg,DSk}$$

dove:

$$\Delta C_{k,m}^{agg,DSk} = \sum_G [C_{k,G}^{agg,DSk} - C_{k,G}^{(agg,DSk)-1}] \quad \forall \text{ mese } m$$

b) il termine  $\Delta C_{k,a}^{agg,IO}$  dell'UDI<sub>SA</sub> k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,IO} = \sum_{PdR} [C_{k,a,PdR}^{agg,IO} - C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}]$$

Le differenze di cui alle lettere a) e b) sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di conguaglio annuale;<sup>28</sup>
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

3) Infine, Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI<sub>SA</sub> k-esimo per la Sessione di Aggiustamento Pgressa i corrispettivi di aggiustamento  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,IO}$  determinati come sommatoria di tutte le partite annuali di cui al punto 2) per gli anni di competenza.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

### 7.3) Comunicazione agli Utenti ai sensi della Delibera 670/17

Snam Rete Gas, per ciascuna Sessione di Aggiustamento Pgressa, entro i termini di messa a disposizione degli esiti di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) e b):

- i. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pgressa, con dettaglio delle partite fisiche per ogni utente della distribuzione servito, gli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo 7.1;
- ii. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pgressa, il termine  $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$  di cui al precedente paragrafo 7.2, con dettaglio per ogni utente della distribuzione servito determinato pro quota rispetto ai prelievi calcolati nella Sessione di Aggiustamento Pgressa;
- iii. pubblica sul proprio sito Internet il quantitativo di gas giornaliero misurato presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione e il valore dei parametri  $\gamma_{A,PdR}$  e  $\gamma_{A,PdR,ric}$ .

<sup>28</sup> con riferimento al termine  $C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}$ , posto pari a zero.

## MISURA DEL GAS

1) <b>PREMESSA</b> .....	3
2) <b>MISURA AI FINI DI TRASPORTO</b> .....	3
3) <b>DESCRIZIONE E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI MISURA</b> .....	4
4) <b>IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS</b> .....	5
4.1) METERING .....	6
4.2) METER READING .....	6
5) <b>REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING</b> .....	6
5.1) REQUISITI GENERALI .....	6
5.2) REQUISITI IMPIANTISTICI, PRESTAZIONALI E MANUTENTIVI.....	9
5.3) REQUISITI FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA .....	16
5.3.1) <i>Importazioni</i> .....	17
5.3.2) <i>Impianti di rigassificazione</i> .....	17
5.3.3) <i>Campi di stoccaggio</i> .....	17
5.3.4) <i>Produzione nazionale di gas naturale</i> .....	18
5.3.5) <i>Produzioni di biometano</i> .....	18
5.3.6) <i>Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione         nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off e impianti di stoccaggio del GNL         di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di         rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale         del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto</i> .....	18
6) <b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA</b> .....	18
6.1) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METERING.....	18
6.2) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METER READING .....	19
7) <b>STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA</b> .....	20
7.1) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING .....	20
7.2) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METER READING .....	23
8) <b>CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING</b> .....	23
9) <b>FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING</b> .....	27
10) <b>PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO</b> .....	28
11) <b>RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI</b> .....	29
11.1) <b>RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL' ACCORDO DI METERING - ALTRE DISPOSIZIONI</b> .....	31
11.1.1) <i>Cause</i> .....	31
1. <i>Mancato rispetto degli obblighi relativi all' accesso dell' Impresa di trasporto all' Impianto di misura</i> 32	
2. <i>Procedura concorsuale</i> .....	32
3. <i>Mancato pagamento</i> .....	32
4. <i>Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura</i> .....	33

11.1.2) Importi maturati .....	33
11.2) FORZA MAGGIORE – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
<b>12) MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ .....</b>	<b>33</b>
12.1) MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO E DEL RISPETTO DEI REQUISITI .....	34
12.2) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO .....	35
12.3) ISPEZIONI IN LOCO A CAMPIONE .....	35
<b>13) CESSIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA .....</b>	<b>36</b>



## 1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive il servizio di misura nell'ambito del Trasporto gas nonché, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 512/2021/R/gas.

Nel presente capitolo sono altresì rappresentate le principali attività relative alla misura del gas effettuata presso i punti di immissione in (e prelievo da) rete attraverso Impianti di misura contrattualmente definiti avente valenza fiscale ai fini di trasporto.

Il presente Capitolo del Codice di Rete e le pertinenti previsioni normative e regolatorie trovano applicazione, per quanto di competenza nei confronti di tutti i soggetti interessati dal processo di misura che pertanto si impegnano a rispettarlo secondo quanto precisato al successivo paragrafo 11.

## 2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO

Presso gli Impianti di misura in corrispondenza dei Punti di Consegna ha luogo la transazione commerciale di trasporto consistente nella consegna del gas naturale dall'Utente al Trasportatore per il successivo trasporto verso i Punti di Riconsegna. Analogamente, presso un Punto di Riconsegna ha luogo la transazione commerciale consistente nella riconsegna del gas dal Trasportatore all'Utente. Il risultato delle operazioni di misura ivi effettuate ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra: in particolare, nell'ambito del rapporto commerciale di trasporto tra il Trasportatore e l'Utente i dati di misura sono utilizzati per:

- a) l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento";
- b) la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV di cui alla RTTG e dei corrispettivi legati al quantitativo di gas misurato presso il punto;
- c) la fatturazione di eventuali corrispettivi di disequilibrio e di scostamento, di cui alla Delibera n°137/02.

I dati sono altresì utilizzati dal Trasportatore per la gestione operativa della rete.

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto e la corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas prelevati in relazione alle attività di bilanciamento e di *settlement*;
- il diritto di accesso all'Impianto di misura da parte del Trasportatore, secondo le modalità meglio declinate nel presente capitolo, costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio delle attività di misura, nonché degli altri obblighi posti a carico del Trasportatore.

Con l'adesione al Codice di Rete, nelle forme previste dallo stesso, il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di trasporto, il Cliente Finale/Operatore Interconnesso

riconoscono espressamente i principi delineati nel presente capitolo, e si impegnano a rispettarli.

### 3) DESCRIZIONE E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI MISURA

In coerenza con il D.M. MISE del 18 giugno 2010, un Impianto di misura è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, e include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- (ii) il misuratore dei volumi di gas;
- (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

Un Impianto di misura può comprendere una o più linee di misura caratterizzate ciascuna da un determinato insieme di apparecchiature che compongono una o più "catene di misura".

L'Impianto di misura può essere inserito in un'area impiantistica in cui sono presenti apparati e installazioni che svolgono altre funzioni, quali il filtraggio, il preriscaldamento e la regolazione della pressione del gas. Il complesso di tali apparati, installazioni e aree impiantistiche, ivi inclusi eventuali strutture e/o cabinati, è denominato Impianto REMI.

Ciascun Impianto REMI è identificato da un codice univoco, detto codice REMI, attribuito dal Trasportatore.

Attualmente gli Impianti di misura del gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas sono nella titolarità:

- del Trasportatore o di società terze, per quanto concerne gli impianti di misura del gas poste ai Punti di Consegna e Riconsegna dalla propria rete in corrispondenza dei metanodotti interconnessi con l'estero;
- di società terze o del Trasportatore per le interconnessioni con altre reti nazionali;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano, e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale

del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;

- dell'Impresa di Rigassificazione, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete dai terminali di rigassificazione;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;
- del Cliente Finale, dell'Impresa di Distribuzione o del Trasportatore, per quanto concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del Trasportatore.

Rientrano nella titolarità del Trasportatore, inoltre, gli Impianti di misura del gas in transito negli impianti funzionali all'esercizio della rete (quali ad esempio centrali di compressione e impianti di regolazione).

#### 4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS

L'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione all'Utente e agli altri soggetti interessati il dato validato, rilevato mediante gli Impianti di misura ai punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto.

Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal Trasportatore, costituiscono le misure rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del *settlement* e del bilanciamento e la regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dal quadro regolatorio in materia.

L'unità di misura dei volumi è lo Sm<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar, mentre l'unità di misura dell'energia è il kWh.

Il servizio comprende l'attività di misura delle quantità del gas nonché la determinazione della relativa qualità presso i punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto e in particolare:

- a) nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
- b) nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;
- c) nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;
- d) nei punti di entrata da terminali di rigassificazione di GNL e da *boil-off*, da impianti di stoccaggio di GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- e) nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;
- f) nei punti di riconsegna verso reti di distribuzione;

- g) nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

L'erogazione del servizio di misura è assicurata mediante le attività:

- di metering, di responsabilità del Titolare dell'Impianto di misura;
- di meter reading, di responsabilità diretta dell'Impresa di Trasporto,

secondo quanto meglio precisato nei seguenti paragrafi 4.1 e 4.2 nonché nei paragrafi 6.1 e 6.2.

#### 4.1) Metering

L'attività di metering, nell'ambito del Trasporto, è finalizzata alla messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading; è pertanto l'insieme delle attività di installazione - comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l'avvio - gestione e manutenzione dell'Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono - inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l'eventuale ripristino della funzionalità degli stessi.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di metering le attività relative all'installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, per quanto funzionali all'attività di meter reading, in quanto facenti parte dell'Impianto di misura.

#### 4.2) Meter reading

L'attività di meter reading nell'ambito del Trasporto è finalizzata alla messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati; è pertanto l'insieme delle attività di raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura a tali soggetti.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di meter reading, in quanto ad essa funzionali o collegate, le attività di acquisizione in campo dei dati di misura in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile del metering tramite le apparecchiature atte a consentire la telelettura e il relativo inserimento nei sistemi informatici.

### 5) REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING

#### 5.1) Requisiti generali

L'attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG, nonché del Codice di Rete in materia di misura del gas.

I Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto. Pertanto, per i Titolari di Impianti di misura diversi dal Trasportatore presso impianti di consumo o di

produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico.

Il Titolare dell'Impianto di misura è tenuto a trasmettere al Trasportatore l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna nella sua titolarità entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5<sup>1</sup>.

Il Trasportatore non sottoscriverà l'Accordo di Metering con riferimento ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell'Impianto di misura laddove quest'ultimo non abbia provveduto per ciascuno di tali Punti alla completa trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso. L'Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà rifiutarsi di sottoscrivere l'Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o non veritiera.

In caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6. In tali casi a decorrere dall'inizio dell'Anno Termico e sino all'effettiva chiusura, presso il/i Punto/i di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

Fatti salvi i casi di risoluzione, l'efficacia dell'Accordo di Metering viene rinnovata automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all'eventuale cessione della proprietà dell'Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando il Titolare dell'Impianto non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l'Accordo di Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna.

In caso di apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Accordo di Metering dovrà essere trasmesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell'Impianto, in sede di richiesta di allacciamento ovvero di riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna di cui al Capitolo 6, per l'Impianto di misura asservito al Punto per il quale il soggetto richiedente abbia manifestato contestualmente la volontà di realizzare/gestire l'Impianto di misura e di erogare il servizio di metering.

---

<sup>1</sup> In prima applicazione, con riferimento all'anno termico 2023-2024 l'Accordo di Metering potrà essere trasmesso non oltre il 1° ottobre 2023 in relazione a Punti di Consegna/Riconsegna attivi. In caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro tale termine, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6.

Per tali casi, in mancanza della formalizzazione dell'Accordo di Metering, il Trasportatore non procederà all'avviamento/riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.1.

Laddove un medesimo soggetto sia Titolare di più Impianti di misura asserviti a uno o più punti di Consegna/Riconsegna, lo stesso sottoscriverà un unico Accordo di Metering per tutti i Punti che verranno espressamente individuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo.

Il Titolare dell'Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, potrà presentare il relativo addendum con riferimento ad eventuali altri Punti nella propria titolarità.

Il Titolare dell'Impianto di misura trasmette l'Accordo di Metering, validamente sottoscritto, attraverso il Portale Impianti di Misura accessibile attraverso il sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne sia ancora in possesso, delle credenziali di accesso al medesimo Portale, secondo le modalità ivi descritte. Il Trasportatore si riserva di comunicare modalità alternative di trasmissione dell'Accordo in casi di indisponibilità delle apposite funzionalità del Portale.

Ogni forma di attestazione/dichiarazione così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dal Titolare dell'Impianto di misura, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare dell'Impianto di misura stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dal Titolare dell'Impianto di misura.

L'Accordo di Metering può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore con riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna, per le cause previste al successivo paragrafo 11.1; la risoluzione dell'Accordo di Metering comporta l'avvio da parte del Trasportatore della procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatori Interconnessi), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità nei casi di mancata trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di Misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di cedere il proprio Impianto al Trasportatore secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 13. Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio del metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.



## 5.2) Requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi

Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle misure rilevate dagli Impianti di misura installati presso i Punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto la RMTG individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all'attività di metering.

Tali requisiti sono distinti in requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio di cui al successivo paragrafo 6, e requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi.

Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell'eventuale modifica, i requisiti minimi e ottimali di cui al presente paragrafo non sono di natura vincolante, ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili dell'attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di cui al successivo paragrafo 8.

### Requisiti impiantistici

I requisiti di carattere impiantistico individuano la dotazione impiantistica degli Impianti di misura.

I requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali di cui alla tabella 1 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito impiantistico	Id.
ORGANO PRIMARIO	<b>Requisiti minimi</b>		
	Tutti	Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).	IM1
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Contatore di riserva/controllo <sup>2</sup> .	IM2
	<b>Requisiti ottimali</b>		
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo.	IM3
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	<b>Requisiti minimi</b>		
	Tutti	Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.	IM4
	<b>Requisiti ottimali</b>		
Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile	IM5	
MISURA DI RISERVA (DATA LOGGER)	<b>Requisiti minimi</b>		
	Qero > 200 Sm <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>	Misura di riserva ( <i>data logger</i> ) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale	IM6

<sup>2</sup> Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm<sup>3</sup>/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale.

<sup>3</sup> Ai sensi della norma UNI 9167-3, gli Impianti di misura a pressione variabile cui la norma è applicabile devono essere sempre dotati di data logger, indipendentemente dalla Qero.

STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ <sup>4</sup>	Requisiti minimi		
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), <i>in loco</i> e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione), conforme alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete.	IM7
	Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero ≤ 4.000 Sm <sup>3</sup> /h) o non funzionante	Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell'esercente il servizio di <i>meter reading</i> , dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e frequenze indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B nel Codice di Rete, laddove il dispositivo di conversione sia di modello ammesso dalle previsioni della Metrologia Legale e sia conforme alla norma UNI 11629.	IM8
	Requisiti ottimali		
Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h	Gascromatografo (GC) <i>in loco</i> e teleleggibile	IM9	

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

### Requisiti prestazionali

I requisiti di carattere prestazionale sono inerenti alle prestazioni metrologiche e sono volti a far sì che la qualità del dato di misura risulti adeguata in termini di accuratezza, sia in relazione alla misura del volume che della qualità del gas.

I requisiti minimi e ottimali di carattere prestazionale sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali di cui alla tabella 2 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe 1 <sup>5</sup> (per P > 0,5 bar); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : MPE = 2% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : 1% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : 0,5%	Doppio	PR1
	30.000 < Qero ≤ 400.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe 1,5 (per P ≤ 0,5 bar); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : 3% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : 1,5%		Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Uguale alle condizioni di riferimento	

<sup>4</sup> Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm<sup>3</sup>/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura.

<sup>5</sup> Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima - MPE - per il campo di portata rispettivamente "Q<sub>min</sub> ≤ Q < Q<sub>t</sub>" e "Q<sub>t</sub> ≤ Q < Q<sub>max</sub>"): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

<sup>6</sup> Q<sub>t</sub> è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q<sub>max</sub> e la portata minima Q<sub>min</sub> e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

	$Q_{ero} > 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$ : 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$ : 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	$Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 1 <sup>7</sup> EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629; inoltre: - di Classe I <sup>8</sup> se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre di Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR2
	$4.000 < Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Uguale alle condizioni di riferimento	
DATA LOGGER	Tutti	Data logger conforme alla norma UNI 11629 e costituito da un dispositivo di conversione di Tipo 1 e di Classe I. MPE del coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR3

<sup>7</sup> Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente)

<sup>8</sup> Secondo la norma UNI 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe A <sup>9</sup> , con rilevazione dei dati con dettaglio almeno quartorario. MPE del PCS: ± 0,5%	Uguale alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	PR4
-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

### Requisiti manutentivi

I requisiti di carattere manutentivo individuano le attività necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli apparati installati negli Impianti di misura durante il loro esercizio e a garantire nel tempo valori di accuratezza dei dati di misura conformi ai valori di targa degli strumenti e ai requisiti prestazionali.

Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in:

- ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di telecontrollo adeguati;
- verifiche funzionali: attività che richiedono interventi sui componenti del sistema di misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso delle verifiche stesse, e la cui natura li rende assimilabili ad operazioni di manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati;
- verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti;
- conferme metrologiche intermedie: attività finalizzate ad assicurare un'adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i requisiti minimi e ottimali di carattere manutentivo, articolati in ispezioni (tabella 3), verifiche funzionali (tabella 4), verifiche periodiche (tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (tabella 6).

<sup>9</sup> Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

Tabella 3: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 3 della RMTG – Ispezioni

Descrizione attività	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
Verifica allineamento organo primario	Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, <i>data logger</i>	Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)	Semestrale	Bimestrale	MI1
Verifica della funzionalità trasduttori	Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura	Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con $e\% \leq 10\%$ ) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.			
Controllo di allarmi <sup>10</sup>	Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica	Assenza di allarmi			
Verifica integrità sigilli esistenti	Componenti del sistema di misura sigillati	Integrità dei sigilli			
Ispezione visiva	Tutti	Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema			
Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria	Annuale	Bimestrale	MI2
Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)	Dispositivo di conversione dei volumi	Secondo il Codice di rete	P $\leq$ 5 bar annuale	Mensile	MI3
			P $>$ 5 bar mensile		

<sup>10</sup> In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto.

Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 4 della RMTG –  
Verifiche funzionali

Componente	Descrizione attività	Tipologia componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	ID.
GENERALE	Verifica tenuta pneumatica esterna connessioni flangiate/filettate	Tutti	Assenza di perdite visibili	Semestrale	Trimestrale	MVF1
	Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un'ora.	In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato	Annuale	MVF2
ORGANO PRIMARIO DI MISURA	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura	Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)	Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinamento del numeratore, ecc.	Semestrale	Trimestrale	MVF3
	Verifica del livello del lubrificante	Contatori con rotoidi	Livello entro i limiti indicati dal fabbricante	Semestrale	Trimestrale	MVF4
	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura <sup>11</sup>	Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)	Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Annuale	MVF5
	Verifica della funzionalità e taratura	Strumento per l'analisi della qualità del gas	Secondo quanto riportato nell'appendice A della norma UNI 9571-2	Biennale	Annuale	MVF6

<sup>11</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico il requisito minimo si riferisce anche al controllo del disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.



<b>STRUMENTAZIONE DI MISURA</b>	Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente	Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura, trasduttori di portata)	Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento dei limiti di attenzione - Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento dei limiti di allarme	In concomitanza alla verifica periodica	Annuale	MVF7
---------------------------------	--	---	--	---	---------	------

Tabella 5: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 5 della RMTG - Verifiche periodiche

Componente	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
<b>ORGANO PRIMARIO<sup>12</sup></b>	Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP1
	Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	5 anni per tutte le tecnologie	MVP2
<b>DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI<sup>13</sup></b>	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP3
	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Annuale	MVP4
<b>STRUMENTAZIONE DI RISERVA E CONTROLLO</b>	Strumentazione di riserva e controllo	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	Le medesime frequenze previste per la	Uguale requisito	MVP5

<sup>12</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale

<sup>13</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai *flow computer* venturimetrici e i trasduttori (P, T e  $\Delta P$ ) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

			strumentazione principale	minimo	
<b>STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)</b>	Altra strumentazione del sistema di misura <sup>14</sup>	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	1 anno	Uguale requisito minimo	MVP6
<b>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</b>	Gasromatografo o Analizzatore	Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2	2 anni	1 anno	MVP7

Tabella 6: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 6 della RMTG - Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Qero > 4000 Sm<sup>3</sup>/h)

Componenti	Descrizione attività	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
<b>ORGANO PRIMARIO</b>	Controllo in linea con strumento di riserva/controllo	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM1
<b>DISPOSITIVI DI CONVERSIONE</b>	Confronto con <i>data logger</i> di riserva	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del <i>data logger</i> di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM2
<b>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</b>	GC: Auto taratura (par. A.1.2 della UNI 9571-2)	Appendice A della UNI 9571-2 e/o secondo le modalità eventualmente presenti nell'approvazione metrologica dello strumento o indicate dal costruttore	Pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento (o dal costruttore nel caso di AQ) e, ove non indicata o programmabile, almeno settimanale	Giornaliera	MCM3
	AQ: Taratura automatica (par. A.2.2 della UNI 9571-2)			Doppia rispetto a quella indicata dal costruttore	

### 5.3) Requisiti funzionali alla determinazione della qualità del gas presso i Punti di Consegna e Riconsegna

Ai fini della determinazione della qualità del gas e della quantificazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete di trasporto è necessaria la determinazione dei parametri della qualità del gas di cui al paragrafo 2 del Capitolo 11.

Per la determinazione di tali parametri la Deliberazione n. 185/05 e la Deliberazione 64/2020/R/gas prevedono che l'Impianto di misura presso ciascun Punto di Consegna sia caratterizzato da una dotazione impiantistica specifica, diversificata in base alla sua tipologia, come rappresentato nel seguito del presente paragrafo; nei casi in cui per la determinazione di tali parametri non è richiesta l'installazione di specifici apparati, è

<sup>14</sup> Per altra strumentazione si intende *data-logger*, *manotermografo*, *triplex*, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata ("Tradizionale").

prevista la loro determinazione in discontinuo secondo quanto indicato al paragrafo 4 del Capitolo 11.

Il dato di misura generato da tali apparati, nel caso in cui questi non siano di proprietà dell'Impresa di Trasporto, può essere utilizzato dalla stessa a condizione che il Titolare dell'Impianto di misura invii quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B con le modalità e nei termini ivi precisati. In assenza di un accordo scritto tra l'Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto di misura in cui quest'ultimo si impegni ad ottemperare agli adempimenti di cui al citato paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B, l'Impresa di Trasporto dota il Punto di Consegna di propri apparati per la determinazione della qualità del gas, utilizzandone le misure ai fini dei servizi di Trasporto e Bilanciamento del gas naturale.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna, laddove il relativo Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità, vale quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolo 11; diversamente ai fini della determinazione dei parametri della qualità del gas, il PCS e gli altri parametri di qualità sono determinati:

- nel punto di misura dell'Area Omogenea di Prelievo cui ciascun punto è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore; ovvero
- dal GC di area<sup>15</sup>.

#### 5.3.1) Importazioni

In ciascun Punto di Consegna da importazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.2) Impianti di rigassificazione

In ciascun Punto di Consegna da impianto di rigassificazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.3) Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

---

<sup>15</sup> Il collegamento al GC di area è ammesso solo laddove sussistano tutte le seguenti condizioni:

- il gas analizzato dal GC di area deve essere rappresentativo del gas in transito in ogni condizione di esercizio;
- tutti gli elaboratori installati negli Impianti di misura facenti parte dell'area devono essere collegati fisicamente al GC di area;
- per tutti gli elaboratori il collegamento al GC deve essere ammesso dalle disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato.

#### 5.3.4) Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.5) Produzioni di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano per la determinazione del PCS è richiesto:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g;
- un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g.

Per la determinazione in continuo dell'anidride carbonica, dell'ossigeno, del solfuro di idrogeno e del punto di rugiada acqua sono richiesti idonei analizzatori.

Nel caso di produzioni con arricchimento di GPL, per la determinazione del punto di rugiada idrocarburi è richiesto un idoneo analizzatore.

Ai fini di tali determinazioni sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.

#### 5.3.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off e impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto

In ciascun Punto di Consegna **da presso** impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di **boil-off generato dal medesimo impianto, nonché presso impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto** la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

## 6) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA

### 6.1) Erogazione del servizio di metering

Il responsabile dell'attività di metering presso un Impianto di misura provvede, a propria cura e carico, a:

- a) progettare e realizzare l'Impianto di misura secondo la normativa vigente al momento della realizzazione e a regola d'arte, nonché ad adeguare gli apparati ove imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta nelle tempistiche dalla stessa previste, secondo quanto previsto nell'Allegato 10/B al Codice di Rete, anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo paragrafo 7;
- b) mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa

- vigente al momento della realizzazione, secondo quanto previsto all'Allegato 10/B al Codice di Rete;
- c) esercire l'Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell'Impresa di Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura assicurando il rispetto dei livelli di servizio, anche attenendosi alle raccomandazioni di buona norma di cui all'Allegato 10/B al Codice di Rete, e attivandosi tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto;
  - d) effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare attestazione delle attività svolte. A tal fine il responsabile dell'attività di metering predispone annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste sull'Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l'anno termico successivo come meglio precisato all'Allegato 10/B al Codice di Rete;
  - e) garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all'Impresa di Trasporto sia effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione all'Utente delle informazioni di cui al Capitolo 9;
  - f) corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 8;
  - g) trasmettere le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10B al Codice di Rete all'Impresa di trasporto alla cui rete è allacciato con le modalità e frequenze ivi precisate.

## 6.2) Erogazione del servizio di meter reading

Il responsabile dell'attività di meter reading provvede a:

- a) acquisire i dati di misura tramite telelettura, ovvero mediante rilevazione diretta in campo in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile dell'attività di metering, secondo quanto indicato al paragrafo 1 dell'Allegato 10/A, nonché procedere, ove necessario, alla relativa elaborazione dei dati, secondo quanto rappresentato al paragrafo 2 del medesimo Allegato 10/A;
- b) validare<sup>16</sup> i dati di misura secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'Allegato 10/A del Codice di Rete, tenuto conto anche degli esiti delle eventuali verifiche sugli Impianti di misura finalizzate ad accertarne il corretto funzionamento secondo quanto rappresentato al paragrafo 3 dell'Allegato 10A;
- c) mettere a disposizione i dati di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) e al Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura fosse stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, al Cliente Finale/Operatore Interconnesso, secondo quanto rappresentato al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A;
- d) rendere disponibili per i Punti di Riconsegna il cui Impianto di misura non sia dotato di apparati per la relativa determinazione, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi, i valori del PCS e degli altri parametri necessari alla determinazione del contenuto energetico del gas determinati in corrispondenza del punto di misura della Area Omogenee di Prelievo (AOP) cui il Punto di Riconsegna

---

<sup>16</sup> Per "validazione" si intende l'insieme delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti misura che il responsabile del meter reading effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto del gas.

è associato secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” pubblicata sul sito internet del Trasportatore;

- e) corrispondere gli indennizzi automatici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al medesimo paragrafo;
- f) conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, i documenti e i dati di misura rilevati e validati, per un periodo di tempo di almeno 10 anni, come precisato al paragrafo 7 dell’Allegato 10/A.

## 7) STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

L’erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG al fine di garantire l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto.

In particolare, i livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste nell’erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l’applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 8.

Gli indicatori previsti ai fini della valutazione del livello di qualità del servizio erogato sono rappresentati nel seguito del presente paragrafo.

Il livello di servizio minimo e il campo di applicazione di ogni indicatore sono riportati nella successiva tabella 7.

La determinazione dei livelli effettivi di servizio è effettuata con riferimento all’anno solare.

### 7.1) Livelli di qualità del servizio per l’attività di *metering*

Il livello di qualità del servizio di metering erogato dal Titolare dell’Impianto di misura è monitorato attraverso i seguenti indicatori:

#### Indicatore A: “Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”

È il numero di giorni equivalenti<sup>17</sup> in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l’organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il data logger.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell’Impianto di misura escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

#### Indicatore B: “Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger”

È il numero di giorni equivalenti<sup>17</sup> in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione/flow computer o data logger senza l’utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del

<sup>17</sup> Per giorno equivalente si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24



responsabile del meter reading secondo le modalità e tempistiche definite nella Protocollo dei Flussi Informativi disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell’Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l’organo primario di misura risulta non funzionante.

Indicatore C: “Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per Impianti di misura per cui è prevista l’installazione di GC/AQ<sup>18</sup>)”

È il numero di giorni equivalenti<sup>17</sup> in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base annuale, in relazione a ogni linea di misura dell’Impianto per il quale sia prevista l’installazione di un dispositivo per l’analisi della qualità del gas<sup>18</sup> escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore D: “Indisponibilità dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas (per Impianti di misura per cui non è prevista l’installazione di GC/AQ<sup>18</sup>)”

È il numero di giorni di ritardo sull’aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, in relazione ad ogni linea dell’Impianto di misura per il quale non sia prevista l’installazione di un dispositivo per l’analisi della qualità del gas<sup>18</sup>, su base annuale, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ritardo intercorrenti tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto dal paragrafo 2.3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete ed il giorno in cui l’aggiornamento dei dati è stato effettuato dal Titolare dell’Impianto di misura.

Indicatore E: “Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)”

È il numero di ore annue di funzionamento dell’organo primario di misura all’interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell’anno in oggetto<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> La disponibilità di un GC/AQ per gli Impianti di misura con  $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$  è richiesta laddove l’Impianto: sia stato realizzato a decorrere dal 1° marzo 2020; ovvero sia stato sottoposto, successivamente al 1° marzo 2020, a modifica sostanziale; ovvero sia completamente ammortizzato (i.e. 20 anni con riferimento al cespite misuratore); nei casi di mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla determinazione della vita utile dell’impianto, che il Titolare fornisce e mantiene aggiornate tramite il Portale Impianti di Misura, l’impianto medesimo sarà considerato completamente ammortizzato. Nel caso in cui l’Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata. Nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si fa riferimento a quello di più recente installazione. Per gli impianti di misura completamente ammortizzati l’applicazione dell’Indicatore C avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2026 ovvero dall’installazione del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l’indicatore D. E’ facoltà per il Titolare dell’impianto di misura presentare all’impresa di trasporto un’istanza di proroga dell’applicazione dell’Indicatore D successivamente al 1° gennaio 2026 che dimostri l’adeguatezza delle azioni intraprese e i ritardi nell’adeguamento dell’Impianto di misura.

<sup>19</sup> Ai fini della determinazione del livello effettivo dell’indicatore sarà considerato il gas transitato nel corso dell’ora come somma dei quantitativi transitati nei quattro quarti d’ora che la costituiscono.

Nel caso di Punti di Consegna e di Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, si considerano le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura.

Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, laddove il Titolare dell'Impianto, attraverso il Portale Impianti di Misura, presenti all'Impresa di Trasporto apposita certificazione attestante che l'Impianto di misura è adeguato a rilevare anche le portate più piccole che interessano l'Impianto stesso, il medesimo è esentato dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido, ferma restando la possibilità per l'Impresa di Trasporto di effettuare specifiche verifiche sull'adeguatezza dell'Impianto<sup>20</sup>.

Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura<sup>21</sup>, fatta eccezione per gli Impianti di misura presso Punti di Riconsegna che non facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle e per gli Impianti di misura presso Punti di Riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle limitatamente al periodo primavera/estate (1 aprile - 31 ottobre). Resta ferma la possibilità di attestare all'Impresa di Trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali Punti per l'alimentazione della rete di distribuzione secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato 10/B.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l'organo primario di misura è non funzionante/i dati orari risultano indisponibili ovvero la linea di misura risulta non attiva<sup>22</sup>.

#### Indicatore F: "Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario"

È il numero di giorni consecutivi intercorrenti tra la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento del misuratore.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea di misura presente nell'Impianto di misura.

Tabella 7: Indicatori e livelli di qualità dell'attività di metering

<sup>20</sup> Le verifiche potranno essere effettuate da remoto confrontando i dati istantanei di portata con il campo valido di misura. In caso di mancato superamento delle verifiche, l'esenzione non sarà applicata all'Impianto e le misure al di sotto del minimo di scala saranno soggette all'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E a partire dall'inizio dell'anno in cui la verifica è stata effettuata sino all'eventuale adeguamento dell'Impianto. Non saranno accettate certificazioni in relazione ad Impianti che non siano conformi a quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi.

<sup>21</sup> In relazione alle linee per cui sia stata dichiarata mediante il Portale Impianti di Misura l'installazione sull'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della portata (e.g. sistemi di intercettazione per portate inferiori all'inizio scala del misuratore) le misure pari a zero saranno considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura.

<sup>22</sup> Si considerano non attive, le linee per le quali il volume totale giorno sia risultato inferiore all'1% del valore di inizio scala del contatore installato riportato su base giorno, eccetto la linea che ha misurato il maggior volume giorno che sarà considerata in ogni caso attiva. Sarà altresì considerate inattiva, su base oraria, la linea che ha la portata oraria minore in Impianti di misura per i quali sia stata dichiarata mediante il Portale Misura l'installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di cambio automatico tra le linee.

INDICATORE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE <sup>23</sup>
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	85% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	90% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / <i>flow computer</i> o <i>data logger</i>	90% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	96% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ) <sup>24</sup>	15 giorni / anno	Per P ≤ 5 bar
	7 giorni / anno	Per P > 5 bar - Impianti non sottoposti a metrologia legale
	7 giorni/attività	Per P > 5 bar - Impianti sottoposti a metrologia legale <sup>25</sup>
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura <sup>26</sup> ( <i>rangeability</i> )	85% ore / ore anno con prelievo	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	90% ore / ore anno con prelievo	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Max 30 giorni	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	Max 15 giorni	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h

### Mancato rispetto dei livelli di qualità

Eventuali casi di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio sono classificati dal responsabile dell'attività di metering con riferimento a:

- cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo;
- cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG;
- cause imputabili al responsabile dell'attività di metering, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

### 7.2) Livelli di qualità del servizio per l'attività di *meter reading*

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 del presente Codice di rete.

## 8) CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI METERING

<sup>23</sup> Nel caso in cui il Titolare dell'Impianto non renda disponibile l'informazione relativa alla Qero dell'Impianto di misura, verrà assunto il livello di servizio più stringente tra quelli previsti per i diversi campi di applicazione.

<sup>24</sup> Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico, indipendentemente dalla pressione di misura, il livello di servizio è assimilabile a quello previsto in presenza di misuratore volumetrico con  $p > 5$  bar.

<sup>25</sup> Laddove venisse ammessa a livello normativo la possibilità di aggiornamento da remoto dei dati di qualità senza obbligo di successiva verifica periodica, dalla data di emissione della norma, si applicherà lo standard previsto per gli Impianti non sottoposti a metrologia legale.

<sup>26</sup> Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico si assume che il valore di inizio scala sia pari al 5% del fondo scala.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di metering di cui al paragrafo 7.1, per le cause di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, il responsabile dell'attività di metering è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto un importo economico determinato come prodotto tra il corrispettivo economico associato allo specifico livello di qualità e l'energia stimata/misurata (per gli indicatori A, B, C, D, E) o la capacità conferita (per l'indicatore F) presso il Punto di Consegna/Riconsegna, come definiti nella tabella 8<sup>27</sup>.

Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi previsti per ciascun indicatore di cui alla successiva tabella 8, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore nella medesima tabella.

La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni)<sup>28</sup> entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall'anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall'anno successivo al termine della vita utile<sup>28</sup>.

Qualora, in esito ad un'ispezione in loco a campione di cui al paragrafo 12, Snam Rete Gas verifichi la non veridicità o l'incompletezza delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell'attività di metering con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.

---

<sup>27</sup> Tali importi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2024.

<sup>28</sup> Al fine della determinazione della vita utile dell'Impianto di misura si fa riferimento alla data di installazione del misuratore; nel caso in cui l'Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata; nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione.

Tabella 8: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering

INDICATORE DI QUALITA'	CORRISPETTIVO ECONOMICO	ENERGIA/CAPACITA' PER APPLICAZIONE CORRISPETTIVO	REQUISITI DA VERIFICARE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume ( $C_{MT,V}$ )  $C_{MT,V} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$	Energia stimata secondo le modalità previste all'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger ( $C_{MT,FC}$ )  $C_{MT,FC} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,05$	Energia misurata a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6  <b>Ottimali:</b> IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas ( $C_{MT,Q}$ )  $C_{MT,Q} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia determinata, in assenza del dato di qualità misurato in loco, applicando il dato di qualità sostitutivo di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3  <b>Ottimali:</b> IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas ( $C_{MT,AGG}$ )  $C_{MT,AGG} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia misurata in assenza del dato aggiornato relativo all'AOP di competenza, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> MI3  <b>Ottimali:</b> MI3
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability ( $C_{MT,R}$ )  - quantitativi maggiori del limite superiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$  - quantitativi minori del limite inferiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}}$	Energia misurata in tutte le ore in cui l'organo primario misura fuori range, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7 come:  - sommatoria dei valori rilevati nei casi di funzionamento oltre il limite superiore del range e/o  - sommatoria delle differenze tra il valore del limite inferiore del range e i valori rilevati nei casi di funzionamento sotto il limite inferiore del range	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura ( $C_{MT,DISP}$ )  $C_{MT,DISP} [\text{€/Smc/g}] = C_{MT} * 0,20$	Capacità conferita al Punto di Consegna/Riconsegna. Nel caso in cui ad un Punto di Consegna/Riconsegna siano sottese più linee di misura, la capacità conferita è riproporzionata su ciascuna di esse in base alla portata massima della linea.	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1

$P_{\text{gas}}$  è pari al minore tra 30 €/MWh e il prezzo medio del gas, espresso in €/MWh, determinato come media relativa all'anno solare di riferimento del Prezzo Medio di Remunerazione di cui al Capitolo 9, par. 4.4.1, punto ii, pubblicato dal GME.  $C_{MT}$  è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo



20 della RTTG, riproporzionato sui giorni di superamento del relativo livello di qualità di servizio per l'attività di metering di cui alla tabella 7.

## 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING

Il Trasportatore, una volta in possesso degli elementi necessari, provvede a determinare gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering secondo quanto indicato al paragrafo 8 del presente Capitolo e ad emettere le relative fatture nei confronti dei soggetti responsabili nei casi di cui al precedente paragrafo 7.

Gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering sono determinati dal Trasportatore con riferimento agli Impianti di misura sulla propria rete nei confronti dei soggetti responsabili dell'attività di metering in esito al monitoraggio del rispetto dei livelli di qualità di cui al paragrafo 12.

Ogni documento di fatturazione contiene:

- i dati identificativi del Titolare dell'Impianto di misura;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- i valori di  $P_{\text{gas}}$  e  $CM^T$  considerati.

Le fatture relative ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering nei confronti dei soggetti responsabili sono emesse dal Trasportatore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In tutti i casi in cui il giorno 31 marzo cada di sabato, domenica o in giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro il medesimo termine il dettaglio relativo alla determinazione dei quantitativi riportati in fattura viene reso disponibile attraverso il Portale Impianti di misura.

Il termine di pagamento è fissato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il soggetto potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'intestatario dovrà corrispondere, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, interessi determinati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolo 18.

Il mancato rispetto di una scadenza di pagamento, come di seguito meglio precisato, costituisce causa di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering nonché comporta l'immediata attivazione, nelle opportune sedi, da parte del Trasportatore di ogni azione funzionale al recupero del credito.

Al verificarsi del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto di misura e all'Utente, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione. Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non provveda al pagamento entro tale termine l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra ai sensi del successivo paragrafo 11.1 con riferimento al medesimo Punto.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto della scadenza di pagamento.

Per la gestione di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario della fattura circa l'importo fatturato si rimanda a quanto previsto per l'Utente al paragrafo 5 del Capitolo 18.

## 10) PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO

L'Impresa di Trasporto ha diritto ad accedere all'impianto di misura laddove:

1. sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di esercitare le attività di competenza in quanto responsabile delle attività di metering, meter reading e monitoraggio;
2. non sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di effettuare le attività di competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e monitoraggio e le attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature di sua proprietà.

Le modalità di accesso dell'Impresa di Trasporto all'Impianto di misura sono precisate nella "Procedura di accesso agli impianti di misura" resa disponibile sul sito internet del Trasportatore, che riporta le informazioni necessarie a garantire che l'accesso all'Impianto di misura e che gli interventi sulle apparecchiature di misura da parte dell'Impresa di Trasporto avvengano in sicurezza e secondo le norme applicabili; tali informazioni devono essere trasmesse all'Impresa di Trasporto dal Titolare dell'Impianto di misura ovvero dal Cliente Finale /Operatore Interconnesso nel caso in cui il Trasportatore sia Titolare dell'Impianto di misura secondo quanto precisato nella suddetta Procedura.

Il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale/Impresa di Distribuzione è tenuto

a garantire l'accesso al Trasportatore, nonché ad assicurare a tal fine la propria collaborazione.

I medesimi soggetti sono tenuti a garantire l'adeguata manutenzione degli Impianti di misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali apparati e strumenti di misura di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

L'Impresa di Trasporto pianifica le proprie attività e adotta modalità di intervento che consentano di ridurre al minimo l'interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze con le attività degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito. A tal fine l'Impresa di Trasporto si coordina con il Titolare dell'Impianto di misura ovvero con il Cliente Finale/Operatore Interconnesso, comunicando le proprie necessità di accesso e di intervento secondo quanto previsto nella "Procedura di accesso agli impianti di misura".

Il Titolare dell'Impianto di misura (ove soggetto diverso dall'Impresa di Trasporto) fornisce conferma all'Impresa di Trasporto dell'effettuazione di ciascuna delle attività previste dal Piano di Manutenzione relativo al proprio impianto, trasmesso secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire all'Impresa di Trasporto di parteciparvi in contraddittorio.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell'Impianto di misura comporta - previa diffida - la risoluzione dell'Accordo di Metering con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 11. Nei casi in cui il Titolare dell'impianto di misura sia l'Impresa di Trasporto il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Cliente Finale/ Operatore Interconnesso, comporta le conseguenze previste nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione previsti al paragrafo 12.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi.

In tutti i casi, ove i soggetti di cui sopra impediscano o ostacolino l'esercizio da parte del Trasportatore delle attività di metering, meter reading e monitoraggio, il Trasportatore ne darà comunicazioni all'Autorità.

## 11) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

I predetti soggetti sono tenuti a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni del presente Capitolo del Codice di Rete nonché di ogni disposizione normativa o regolatoria formalizzando il proprio impegno secondo le seguenti modalità:

- 1) mediante sottoscrizione dell'Accordo di Metering di cui al paragrafo 5, per i Titolari dell'Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto;
- 2) mediante sottoscrizione del Contratto di Cessione, per i Clienti Finali/Imprese di Distribuzione, nei casi in cui l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto;
- 3) mediante accordi operativi di coordinamento per gli Operatori Interconnessi, fermo restando che con riferimento ai predetti soggetti, anche a prescindere da un'espressa accettazione o altre formalità da parte del Titolare dell'Impianto di misura troveranno comunque applicazione le pertinenti clausole del Codice di Rete in quanto attuative della regolazione vigente.

In particolare, il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto e, nel caso l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso riconoscono che:

- il Titolare dell'Impianto di misura è responsabile dell'erogazione dell'attività di metering presso l'impianto nella propria titolarità nei termini di cui al paragrafo 6.1;
- il Trasportatore è responsabile dell'erogazione dell'attività di meter reading sul perimetro della propria rete nei termini di cui al paragrafo 6.2;
- il Trasportatore, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, è responsabile del monitoraggio dell'ottemperanza alle proprie responsabilità da parte dei Titolari degli Impianti di misura, nei termini di cui al paragrafo 12, del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità di cui ai paragrafi 5 e 7 e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 ovvero effettua opportuna segnalazione all'Autorità;
- Snam Rete Gas, in quanto Impresa Maggiore di Trasporto, al fine di verificare l'attività di misura sull'intero perimetro del trasporto, effettua le Ispezioni in loco a campione di cui al paragrafo 12.3 anche su Impianti di misura connessi alle reti delle Imprese di Trasporto terze.

Il responsabile del metering, al fine di consentire al Trasportatore di ottemperare alle proprie responsabilità in relazione alle attività di meter reading e monitoraggio, trasmette a quest'ultimo la documentazione di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi indicate.

Il responsabile del metering in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio di cui al paragrafo 7, è tenuto a corrispondere gli importi fatturati a suo carico nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 9.

Il responsabile dell'attività di meter reading, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13, per cause imputabili a lui medesimo, corrisponde gli indennizzi automatici di cui al suddetto paragrafo.

L'Utente e il Titolare dell'Impianto accettano espressamente che il Trasportatore possa segnalare all'Autorità i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura risulti inadempiente rispetto alle proprie responsabilità come precisate al paragrafo 6.1, ovvero eserciti il metering con livelli di servizio reiteratamente inadeguati rispetto agli standard di cui al paragrafo 7.

L'Utente e il Trasportatore, in quanto parti coinvolte nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'Impianto di misura, hanno diritto a presenziare, in contraddittorio<sup>29</sup> con il Titolare dell'Impianto, a tutte le operazioni svolte presso l'Impianto di misura stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate tra le parti secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 10.

Il Trasportatore, in qualità di responsabile del meter reading, provvede a segnalare al Titolare dell'Impianto di misura il riscontro di eventuali anomalie e/o guasti ovvero non adeguata manutenzione che interessino l'Impianto di misura - comprese le apparecchiature di trasmissione del dato - e conseguenti casi di mancata, ritardata, errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura da parte dello stesso Titolare dell'Impianto di misura, e non risponde della veridicità e dell'accuratezza dei dati di misura ivi prodotti, riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al paragrafo 3 nell'Allegato 10/A, nonché ad applicare quanto previsto al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 9 ai fini della messa a disposizione delle informazioni all'Utente.

## 11.1) Risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering - Altre disposizioni

### 11.1.1) Cause

L'Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere oggetto di rinnovo mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell'Impianto di misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura di cui al precedente paragrafo 10
2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell'impianto di misura;
3. mancato pagamento;
4. utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura;
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice di Rete, in cui la risoluzione dell'Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dal Titolare dell'Impianto di misura con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Fatto salvo quanto di seguito precisato, in caso di risoluzione dell'Accordo di Metering:

---

<sup>29</sup> Ai fini del presente Codice di Rete per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

- l'Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente anche solo parzialmente laddove le circostanze che conducono alla risoluzione siano riferibili solo ad alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna;
- l'Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna non potrà usufruire del servizio di trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5;
- il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6.

1. Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura

Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non rispetti gli obblighi relativi all'accesso all'Impianto di misura da parte dell'Impresa di Trasporto come indicati nel precedente paragrafo 10 presso un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Impresa di Trasporto ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo di Metering laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al ripristino del rispetto dell'obbligo entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al necessario ripristino del rispetto dell'obbligo, l'Accordo di Metering con riferimento al medesimo Punto di Consegna/Riconsegna si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di ripristino.

2. Procedura concorsuale

L'assoggettamento del Titolare dell'Impianto di misura ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nell'Accordo di Metering da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

3. Mancato pagamento

In caso di inadempimento da parte del Titolare dell'Impianto di misura dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo di Metering, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9, e riferiti anche ad una sola fattura, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al pagamento, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dell'Accordo di Metering, l'Accordo di Metering stesso si intenderà risolto con riferimento al medesimo Punto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra.



#### 4. *Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura*

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura da parte del Titolare dell'Impianto di misura, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e alle altre parti interessate.

Laddove l'utilizzo improprio del sistema informativo si concretizzi nell'inserimento di documentazione non veritiera o incompleta, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il Titolare dell'Impianto non provveda alla trasmissione della documentazione completa entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto alla trasmissione della documentazione completa, l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo per la trasmissione.

#### 11.1.2) *Importi maturati*

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel presente paragrafo, il Titolare dell'impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

#### 11.2) **Forza maggiore - Risoluzione delle controversie**

Con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda a alle previsioni del capitolo 19 che, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dall'Accordo di Metering, trovano applicazione in relazione al medesimo accordo.

### 12) **MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ**

L'Impresa di Trasporto, in relazione agli Impianti di misura della propria rete, è tenuta a svolgere, con le modalità precisate nel seguito del presente paragrafo, il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- conformità alla normativa vigente applicabile della progettazione, realizzazione, adeguamento ove previsto e del collaudo dell'Impianto e delle relative apparecchiature;
- rispetto da parte del Titolare dell'Impianto dei requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2;
- rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1;
- veridicità delle informazioni fornite dal Titolare dell'Impianto e del corretto funzionamento degli Impianti di misura attraverso ispezioni in loco.

L'Impresa di Trasporto rende disponibili al Titolare dell'Impianto di misura gli esiti dell'attività di monitoraggio attraverso il "Portale Impianti di Misura" unitamente ai documenti trasmessi dallo stesso Titolare dell'Impianto. In particolare, sono resi disponibili entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente:

- la documentazione attestante le caratteristiche dell'Impianto di misura e il relativo attestato di conformità trasmessi dal Titolare dell'Impianto di misura, nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'impresa di Trasporto in relazione alla conformità dell'Impianto alla normativa pro tempore vigente e all'adozione dei requisiti minimi e ottimali;
- il Piano di Manutenzione trasmesso dal Titolare dell'Impianto di misura secondo le tempistiche di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete, e la documentazione attestante le attività manutentive effettuate nonché l'esito delle verifiche documentali in relazione alla conformità del Piano di Manutenzione alla normativa vigente e al suo effettivo adempimento.
- il livello di servizio erogato dal Titolare dell'Impianto di misura in relazione a ciascun indicatore di cui al paragrafo 7.1<sup>30</sup>, con indicazione degli eventuali importi economici previsti a suo carico in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi.

In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione prevista da parte del Titolare dell'Impianto di misura, l'Impresa di Trasporto provvede altresì a comunicargli l'inadempienza attraverso i medesimi sistemi informativi e ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità.

Il Trasportatore fornisce altresì opportuna informativa all'Autorità, con riferimento ai casi di reiterato esercizio dell'attività di metering al di sotto dei livelli di servizio di cui al precedente paragrafo 7.1, circa le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate e delle possibili azioni conseguenti, inclusa la necessità di valutare la duplicazione dell'Impianto di misura, anche ai fini di quanto previsto al comma 14.2 della RMTG, nell'ambito del "Rapporto sugli esiti del monitoraggio" di cui al comma 21.1 della RMTG.

Limitatamente ai casi in cui rilevi il mancato rispetto delle previsioni relative alla conformità impiantistica, il Trasportatore provvede altresì ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione dell'Accordo di Metering.

### 12.1) Monitoraggio della conformità dell'impianto e del rispetto dei requisiti

La conformità degli Impianti di misura alla normativa tecnica pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi e ottimali impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2 è valutata dall'Impresa di Trasporto sulla base della documentazione fornita dal Titolare dell'impianto di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B e tenuto conto dei soli requisiti in concreto applicabili a ciascun Impianto di Misura.

Il rispetto dei requisiti manutentivi è valutato dall'Impresa di Trasporto verificando:

- (i) la rispondenza del Piano di Manutenzione alle prescrizioni normative in tema di manutenzione, richiedendo al Titolare dell'Impianto di misura una revisione del Piano stesso in caso di eventuale non conformità;

---

<sup>30</sup> L'andamento provvisorio degli indicatori è altresì reso disponibile dall'Impresa di Trasporto nel corso dell'anno con cadenza almeno trimestrale.

- (ii) il rispetto del Piano di Manutenzione, attraverso la verifica dell'effettuazione delle attività previste sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute.

La mancata o incompleta trasmissione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 10/B delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento documentale è equiparata al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2 e comporta l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30%.

Per gli Impianti di misura di nuova realizzazione, ovvero soggetti a modifiche sostanziali, l'esito positivo della verifica sulla conformità impiantistica alla normativa pro tempore vigente è condizione necessaria per l'apertura, ovvero riapertura, del Punto di Consegna/Riconsegna cui sono asserviti.

In tali casi:

- l'Impresa di Trasporto comunica l'esito della verifica documentale di conformità impiantistica attraverso la Lettera di Presa Visione nella quale sono segnalate eventuali difformità;
- in fase di apertura/riapertura del Punto di Consegna/Riconsegna, la rispondenza dell'Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, nonché a quanto indicato nella Lettera di Presa Visione, è verificata tramite sopralluogo presso l'Impianto stesso da parte del personale del Trasportatore, in occasione del quale viene redatto il Verbale di verifica di attivazione come meglio descritto all'Allegato 10/B.

### 12.2) Monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio

Il Trasportatore verifica la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura relativi alla quantità e alla qualità del gas in relazione agli Impianti di misura allacciati alla propria rete di metanodotti - compresi quelli nella propria titolarità - acquisiti da remoto mediante telelettura e secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi, ovvero rilevati in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura, effettuando le analisi di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/A, anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche fornite dalle apparecchiature.

Il rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1 è monitorato dall'Impresa di Trasporto sulla base dei dati acquisiti con riferimento ai medesimi Impianti di misura.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di chiedere chiarimenti all'Impresa di Trasporto in relazione ai livelli di servizio resi disponibili attraverso il Portale Impianti di Misura, anche nel corso dell'anno, secondo le modalità ivi indicate.

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità del servizio sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, l'Impresa di Trasporto applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 mediante fatturazione diretta al Titolare dell'Impianto.

### 12.3) Ispezioni in loco a campione

L'Impresa di Trasporto ha facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, al fine di verificare la

veridicità delle informazioni e della documentazione fornita dal Titolare dell’Impianto, nonché constatare il corretto funzionamento dell’Impianto di misura mediante le operazioni di ispezione di cui alla Tabella 3 del paragrafo 5.2.

Snam Rete Gas, in qualità di Impresa Maggiore di Trasporto, ai sensi della Deliberazione 512/2021/R/gas, ha inoltre facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli impianti di misura connessi alle reti di Imprese di Trasporto terze. A tal fine, Snam Rete Gas utilizza la documentazione e le informazioni rese disponibili dal Titolare dell’Impianto di misura, attraverso le funzionalità del “Portale Impianti di Misura”, ovvero dalle Imprese di Trasporto terze e da queste ultime verificate, relative alla dotazione impiantistica e alla manutenzione effettuata sull’Impianto di misura.

Snam Rete Gas inoltre ha facoltà di chiedere al Titolare dell’Impianto di misura di eseguire la verifica di taratura /accuratezza a sua cura e sostenendone altresì i costi in caso ne venga riscontrato un funzionamento anomalo; in caso contrario il Titolare dell’Impianto di misura ha facoltà di chiedere il rimborso di tali costi a Snam Rete Gas.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’Ispezione per motivi dipendenti dal Titolare dell’impianto di misura (e.g. negato accesso alla cabina), Snam Rete Gas provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all’Autorità affinché la stessa possa esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario e, ove ne ricorrano i presupposti, alla discatura del Punto di Consegna/Riconsegna come descritto al paragrafo 10.

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Titolare dell’Impianto di misura gli esiti dell’Ispezione in loco attraverso il Portale Impianti di Misura.

Laddove, in esito all’Ispezione, risulti la non veridicità delle informazioni fornite dal responsabile del metering relativamente al rispetto dei requisiti minimi e ottimali:

- i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 8 saranno maggiorati del 50% con riferimento al periodo per cui la dichiarazione sia risultata mendace/errata;
- il Titolare dell’Impianto dovrà fornire la documentazione corretta entro il termine di cui al paragrafo 11.1.1 “Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura” al Trasportatore che, in mancanza, provvederà alla risoluzione dell’Accordo di Metering.

### 13) CESSIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell’Impianto di misura presso un Punto di Riconsegna direttamente interconnesso alla rete di trasporto del Trasportatore ha facoltà di cederne la titolarità al Trasportatore medesimo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Il Titolare dell’Impianto di misura che voglia avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo può presentare, in qualsiasi momento, apposita richiesta scritta mediante il modulo disponibile sul sito internet del Trasportatore, attraverso il Portale Impianti di

Misura. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni e dei documenti ivi indicati.

In caso di mancanza o di incompletezza delle informazioni e/o dei documenti indicati, la richiesta sarà considerata inammissibile e il Trasportatore non vi darà seguito fintanto che il Titolare dell'Impianto di misura non provvederà ad integrarla opportunamente.

Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, il Trasportatore verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'acquisizione dell'impianto, quali:

- l'impossibilità di accedere e condurre l'Impianto di misura in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'Impianto a causa di interferenze con altre attività, nonché
- l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'Impianto di misura.

Il Trasportatore comunicherà gli esiti della verifica al Titolare dell'Impianto, e in caso di esito positivo, trasmetterà la proposta di Contratto di Cessione, riportante la quantificazione del prezzo di cessione operata sulla base delle informazioni rese in sede di richiesta, la costituzione di un diritto, sempre opponibile a terzi<sup>31</sup>, per accedere all'Impianto di misura nonché una previsione delle tempistiche entro le quali la cessione sarà formalizzata.

Il format del Contratto di Cessione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente, il prezzo di cessione è definito liberamente tra le parti sulla base delle caratteristiche e dello stato dell'Impianto di misura anche tenuto conto di quanto riconosciuto tariffariamente al Trasportatore. La definizione di comune accordo del prezzo di cessione è condizione preliminare e necessaria per la sottoscrizione del Contratto di Cessione.

Le tempistiche necessarie al perfezionamento del Contratto di Cessione e al relativo passaggio di proprietà dell'Impianto di misura sono individuate dal Trasportatore tenuto conto dello svolgimento delle seguenti attività:

- valutazione mediante sopralluogo dello stato dell'Impianto di misura e di eventuali elementi non desumibili dalla documentazione resa disponibile da Titolare dell'Impianto di misura;
- effettuazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura (e.g. disponibilità somme, atto notarile, etc.);
- eventuali adeguamenti a cura e carico della parte cedente (e.g. adeguamento quadro elettrico alle esigenze del Trasportatore);
- progettazione e realizzazione da parte del Trasportatore degli interventi di adeguamento ritenuti necessari.

Il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore decorre dalla sottoscrizione del verbale di presa in possesso dell'impianto.

Eventuali elementi ostativi alla cessione dell'impianto, non riscontrabili mediante verifica documentale, riscontrati da parte del Trasportatore nel corso del sopralluogo presso l'Impianto di misura comporteranno la mancata finalizzazione del Contratto di

---

<sup>31</sup> Verrà costituito un diritto di servitù. Ove ciò non sia giuridicamente possibile verrà verificata la percorribilità di soluzioni alternative che forniscano comunque un equiparabile grado di tutela del diritto di accesso.

Cessione che di norma viene sottoscritto a valle dell'effettuazione del sopralluogo. Laddove le parti sottoscrivano il Contratto di Cessione prima dell'effettuazione del sopralluogo l'efficacia dello stesso potrà essere condizionata dall'esito del sopralluogo medesimo.

Laddove nulla osti alla cessione dell'impianto e a seguito del perfezionamento della stessa, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio dell'attività di metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

Con la sottoscrizione del Contratto di Cessione la parte cedente si impegna a:

- a. svolgere l'attività di metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in tema di misura del gas, fino al perfezionamento dell'effettivo trasferimento della proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore;
- b. accettare le modalità di erogazione dei servizi di metering e meter reading da parte del Trasportatore, di cui al paragrafo 6 del presente Capitolo, in relazione all'Impianto di misura oggetto di cessione;
- c. garantire che il Trasportatore possa accedere all'Impianto di misura e prestare la propria collaborazione per la gestione e manutenzione dell'impianto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10;
- d. dichiarare le caratteristiche degli impianti di utenza, cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito, indicando le esigenze dei medesimi in termini di utilizzo del gas, come indicato nel Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo portate minime e massime, pressioni etc.), al fine di consentire al Trasportatore di verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'Impianto di misura ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti;
- e. comunicare eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d'uso degli impianti di utenza che comportino la variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera d) in maniera tempestiva e comunque con un anticipo di almeno un anno dalla loro decorrenza, al fine di garantire al Trasportatore la possibilità di verificare l'adeguatezza dell'Impianto di misura oggetto di cessione alle nuove esigenze degli impianti di utenza cui è asservito e procedere con i necessari adeguamenti. Nel caso di un tempo di preavviso inferiore il Trasportatore non garantisce l'adeguamento tempestivo dell'Impianto di misura;
- f. concedere al Trasportatore di poter mantenere nei propri locali o aree, di norma corrispondenti ai locali o aree che ospitano l'Impianto di misura, l'Impianto di misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l'energia elettrica per il funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento di un importo una tantum;
- g. comunicare eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito l'Impianto di misura.

Il Trasportatore si impegna a sua volta a rispettare le previsioni inerenti al coordinamento operativo di cui al paragrafo 10, anche in relazione agli eventuali interventi di adeguamento degli Impianti di misura di cui alle precedenti lettere c) ed e).

Nel caso in cui il cedente non rispetti gli impegni di cui al Contratto di Cessione, il Trasportatore provvederà a segnalare all'Autorità tale evenienza ai fini di procedere con le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del Punto di Riconsegna



o alla duplicazione dell'Impianto di misura. Resta inteso che l'eventuale mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering e meter reading derivante dall'inadempimento del cedente rispetto agli impegni di cui al Contratto di Cessione è considerato come causa esterna di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della RMTG.

Nel caso in cui gli impianti di utenza cui la misura è asservita fossero ceduti ad un altro Cliente Finale/Impresa di Distribuzione, il nuovo proprietario di tali impianti di utenza, al fine di usufruire del servizio di metering erogato dal Trasportatore, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo di accettazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a g). In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo o di mancato rispetto degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

La messa a disposizione dei dati generati dall'Impianto di misura è effettuata con le modalità precisate al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A.

## QUALITA' DEL GAS

<b>1) PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS .....</b>	<b>2</b>
2.1) PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA .....	2
2.2) PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GAS .....	3
2.3) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	3
2.4) IL RISPETTO DELLA SPECIFICA DI QUALITÀ.....	3
<b>3) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA .....</b>	<b>4</b>
3.1) PUNTI DI CONSEGNA .....	5
3.2) PUNTI DI RICONSEGNA.....	5
<b>4) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GAS.....</b>	<b>6</b>
4.1) IMPORTAZIONI .....	7
4.2) IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE.....	7
4.3) CAMPI DI STOCCAGGIO.....	8
4.4) PRODUZIONE NAZIONALE DI GAS NATURALE.....	8
4.5) PRODUZIONE DI BIOMETANO.....	9
4.6) IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEL GNL DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 257/2016, ARTICOLO 10, PER L'IMMISSIONE NELLA RETE DI TRASPORTO NAZIONALE DI QUANTITATIVI DI GAS NATURALE DI BOIL-OFF GENERATO DAL MEDESIMO IMPIANTO E IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEL GNL DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 168/2019/R/GAS, COMMA 1.3, DELL'AUTORITÀ CHE NON SVOLGONO IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE COME ATTIVITÀ CARATTERISTICA E PREVALENTE, PER L'IMMISSIONE NELLA RETE DI TRASPORTO NAZIONALE DEL GNL RIGASSIFICATO E/O DI QUANTITATIVI DI GAS NATURALE DI BOIL-OFF GENERATO DAL MEDESIMO IMPIANTO E IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEL GNL, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 168/2019/R/GAS, COMMA 1.3, DELL'AUTORITÀ CHE NON SVOLGONO IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE COME ATTIVITÀ CARATTERISTICA E PREVALENTE .....	9

## 1) PREMESSA

Al fine di assicurare da un lato l'integrità e la sicurezza del sistema di trasporto - preservandolo ad esempio da fenomeni di corrosione - e dall'altro la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del Cliente Finale, il gas transitante nella rete di trasporto è oggetto di una specifica di qualità che riporta i valori consentiti per i parametri di qualità del gas naturale.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di trasporto. La specifica di qualità è unica per tutta la rete di metanodotti del Trasportatore anche al fine di garantire l'intercambiabilità del gas transitante. In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, la specifica considera, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 64/20 - nel rispetto della normativa e delle specifiche tecniche attualmente in vigore - ulteriori elementi e composti che potrebbero essere presenti nel gas immesso. In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, inoltre, l'immissione nella rete di trasporto è subordinata al rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato.

In relazione ai ruoli, diritti e responsabilità delle parti ai fini della determinazione dei parametri di qualità del gas e nelle attività ad essa funzionali vale quanto previsto in merito al paragrafo 11 del Capitolo 10.

## 2) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del gas possono essere suddivisi tra parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e parametri di controllo della qualità del gas naturale.

### 2.1) Parametri per il calcolo dell'energia

Il parametro fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel caso in cui sia utilizzato un gascromatografo (GC), sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976 prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

Metano - C<sub>1</sub>

Etano - C<sub>2</sub>

Propano - C<sub>3</sub>

IsoButano - iC<sub>4</sub>

NormalButano - nC<sub>4</sub>

IsoPentano - iC<sub>5</sub>

NormalPentano - nC<sub>5</sub>

Esani e superiori - C<sub>6</sub><sup>+</sup>

Azoto - N<sub>2</sub>

Anidride Carbonica - CO<sub>2</sub>



Nel caso in cui sia utilizzato un analizzatore di qualità (AQ) il PCS è determinato attraverso la misura di parametri fisici del gas, sulla base della norma ISO 6976.

## 2.2) Parametri di controllo della qualità del gas

I parametri di controllo della qualità del gas naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas naturale, sono i seguenti:

1. Potere Calorifico Superiore (PCS)
2. Densità relativa
3. Indice di Wobbe
4. Anidride Carbonica - CO<sub>2</sub>
5. Ossigeno - O<sub>2</sub>
6. Idrogeno - H<sub>2</sub>
7. Solfuro di idrogeno - H<sub>2</sub>S
8. Zolfo da mercaptani - S<sub>RSH</sub>
9. Zolfo totale - S<sub>TOT</sub>
10. Punto di rugiada acqua
11. Punto di rugiada idrocarburi
12. Temperatura

Per i medesimi fini, relativamente ai Punti di Consegna da impianti di produzione di biometano, sono previsti ad integrazione dei parametri di controllo della qualità di cui ai precedenti punti da 1. a 12. i seguenti:

13. Ossido di carbonio - CO
14. Cloro - Cl
15. Fluoro - F
16. Ammoniaca - NH<sub>3</sub>
17. Silicio - Si
18. Ammine

## 2.3) Obblighi di informazione

Ogni mese Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet il valore medio mensile del PCS del gas naturale per ogni Punto di Consegna, relativamente ai dodici mesi precedenti quello in corso, nonché, per ciascun Punto di Riconsegna, l'AOP di appartenenza e il valore di PCS medio mensile relativamente al mese precedente quello in corso.

## 2.4) Il rispetto della specifica di qualità

Gli Utenti sono tenuti ad immettere ai Punti di Consegna della rete di trasporto gas naturale e biometano conformi alla Specifica di Qualità riportata nell'Allegato 11/A.

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica.



Nei casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità, nonché di indisponibilità dei dati di analisi dei parametri di controllo della qualità e dei relativi apparati di misura e trasmissione, ove presenti, o non adeguata manutenzione degli stessi, si applicheranno le disposizioni di cui al Capitolo 19 e varrà quanto previsto al paragrafo 11 del Capitolo 10.

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, qualora sia rilevato un mancato rispetto della Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, il Trasportatore procederà all'intercettazione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità anche attraverso la verifica dei dati effettuata in contraddittorio con il Titolare presso l'Impianto di misura.

Ai fini di assicurare il rispetto della Delibera 64/20 in materia di biometano, il Trasportatore si riserva di effettuare controlli di conformità alla Specifica di Qualità dei dati forniti ovvero rilevati presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto, attraverso campionamenti istantanei e/o rilevazioni presso proprie apparecchiature poste a valle del Punto di Consegna, come previsto al Capitolo 6. L'intercettazione di cui sopra è effettuata anche a seguito della rilevazione di un dato non conforme presso il proprio impianto di verifica.

Le azioni messe in atto dal Trasportatore, ivi inclusa l'eventuale intercettazione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza del Sistema. Gli Utenti riconoscono ed accettano che in tutti i casi di intercettazione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso l'impianto del Titolare e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Trasportatore non risponde nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del gas/biometano.

Resta inteso che sino alla chiusura del Punto, l'Utente resta responsabile dei quantitativi di biometano immessi.

### 3) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La determinazione del PCS e dei parametri per la quantificazione in energia del gas immesso/prelevato dalla rete e avviene secondo una delle seguenti modalità:

- determinazione in continuo mediante installazione fissa di gascromatografi o analizzatori di qualità a funzionamento automatico;
- determinazione in discontinuo mediante analisi gascromatografica di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratori accreditati ACCREDIA.

In ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore tale determinazione è effettuata puntualmente presso l'Impianto di misura da parte del Titolare dell'Impianto. Per i Punti di Riconsegna, la determinazione avviene puntualmente a cura del Titolare dell'Impianto laddove presso l'Impianto di misura sia installato uno strumento di analisi della qualità del gas; diversamente il PCS e gli altri parametri di qualità per la quantificazione in energia sono determinati in



corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

### 3.1) Punti di Consegna

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione n. 185/05, in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore la determinazione del PCS viene effettuata puntualmente mediante l'installazione di apparati di misura o mediante campionamento istantaneo.

I requisiti in termini di dotazione impiantistica previsti dal quadro normativo - regolatorio ai fini della determinazione del PCS e degli altri parametri per la determinazione delle quantità in energia per i Punti di Consegna della rete di trasporto sono riportati al paragrafo 5.3 del Capitolo 10.

Qualora l'Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità del gas, non di proprietà del Trasportatore, il Trasportatore considera validi il PCS e gli altri dati di qualità del gas rilevati da tale strumento a condizione che il Titolare dell'Impianto abbia ottemperato a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato 10/B. Diversamente il Trasportatore individuerà un dato sostitutivo secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

Il valore giornaliero del PCS e degli altri parametri di qualità, laddove determinati in continuo con apparati installati in campo, è calcolato come media dei valori orari calcolati sulla base dei dati rilevati dal GC nel corso della giornata; ove la dotazione impiantistica preveda due GC, il valore giornaliero del PCS è determinato con riferimento al solo GC principale; i valori rilevati dal GC di riserva sono utilizzati nel caso si riscontrino anomalie del GC principale.

Per i soli Punti di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g, è ammessa la determinazione in discontinuo con frequenza trimestrale, mediante analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Qualora si rilevi il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni dei parametri interessati verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, verrà ripristinata la frequenza trimestrale.

Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10 in relazione alle responsabilità in materia di misura, ivi compresa la qualità del gas.

### 3.2) Punti di Riconsegna

Ai Punti di Riconsegna è attribuito il PCS determinato in corrispondenza del punto di misura della Area Omogenea di Prelievo cui il Punto è associato secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” pubblicata sul sito internet del Trasportatore, esclusi i casi in cui il relativo Impianto di misura sia dotato di apparati per la determinazione della qualità del gas o di collegamento dell'elaboratore ad un “GC di area”





Nei punti di misura delle AOP il valore del PCS e degli altri parametri di qualità per la quantificazione in energia del gas riconsegnato sono determinati:

- in continuo mediante gascromatografo ed in tal caso il valore giornaliero è calcolato come media dei valori orari rilevati nel corso della giornata; oppure
- in discontinuo con analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo con frequenza trimestrale, nelle AOP con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti gestita da un'altra impresa di trasporto ovvero nelle AOP con un unico punto di alimentazione, diverso da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g.

Qualora l'Impianto di misura asservito al Punto di Riconsegna sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità del gas, ovvero abbia l'elaboratore collegato ad un GC di area, non di proprietà del Trasportatore, il Trasportatore considera validi il PCS e gli altri parametri di qualità del gas necessari per la quantificazione in energia rilevati da tale strumento a condizione che il Titolare dell'Impianto abbia ottemperato a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato 10/B. Diversamente il Trasportatore individuerà un dato sostitutivo secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

#### 4) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GAS

La determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas di cui al precedente paragrafo 2.2 è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto di misura.

Per quanto concerne i parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 2. a 11. del paragrafo 2.2 la determinazione è effettuata secondo le seguenti modalità:

- in continuo mediante installazione fissa di gascromatografi/analizzatori di qualità a funzionamento automatico e di specifici apparati di misura;
- in discontinuo mediante analisi di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratorio o tramite rilevazione in campo.

Nel caso in cui sia utilizzato un gascromatografo/analizzatore di qualità, la determinazione dei parametri di cui ai punti da 2. a 4. del paragrafo 2.2 (Densità relativa, Indice di Wobbe e CO<sub>2</sub>) viene effettuata nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del gas naturale rilevata secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.

Per quanto concerne i parametri di controllo della qualità caratteristici del biometano di cui al paragrafo 2.2, punti da 13 a 18, la loro determinazione viene effettuata in discontinuo mediante analisi di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratorio.



Con riferimento ai parametri di qualità del gas di cui ai punti da 2. a 4. del paragrafo 2.2, in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore la loro determinazione è effettuata puntualmente presso l'Impianto di misura da parte del Titolare dell'Impianto. Per i Punti di Riconsegna, la determinazione di tali parametri avviene puntualmente a cura del Titolare dell'Impianto laddove presso l'Impianto di misura sia installato uno strumento di analisi della qualità del gas, ovvero l'elaboratore sia collegato ad un GC di area; diversamente avviene in corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

La determinazione dei parametri di qualità del gas di cui ai punti da 5. a 11. e di cui ai punti da 13. a 18., del paragrafo 2.2 viene effettuata ai soli Punti di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore secondo le modalità di seguito riportate.

I requisiti in termini di dotazione impiantistica ai fini della determinazione in continuo dei parametri di controllo della qualità del gas per i punti di Consegna della rete di trasporto sono riportati al paragrafo 5.3 del Capitolo 10.

Nei seguenti paragrafi si riportano le modalità e le frequenze di determinazione dei parametri per i quali è ammessa la determinazione in discontinuo.

#### 4.1) Importazioni

In ciascun Punto di Consegna da importazione è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale;
- composti solforati con frequenza mensile

La determinazione del Punto di Rugiada idrocarburi è prevista con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.2) Impianti di rigassificazione

In ciascun Punto di Consegna da impianti di rigassificazione è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale;
- composti solforati con frequenza almeno annuale. Laddove i valori di concentrazione rilevati siano superiori a  $1 \text{ mg/Sm}^3$ , viene richiesta un'ulteriore determinazione dei composti solforati.
- Punti di Rugiada acqua e idrocarburi con frequenza annuale tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza quindicinale, a partire dal mese



successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.3) Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale;
- composti solforati con frequenza mensile.

La determinazione dei Punti di Rugiada idrocarburi è prevista con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.4) Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup> è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale;
- composti solforati con frequenza mensile ovvero con frequenza semestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori al 20% del limite di specifica.
- La determinazione dei Punti di Rugiada idrocarburi è prevista in discontinuo tramite rilevazione in campo, con frequenza mensile ovvero con frequenza trimestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori a -15°C nel campo di pressione 100 - 7.000 kPa.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi il superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

In caso di Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>, è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale tramite;
- composti solforati con frequenza trimestrale ovvero con frequenza semestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori al 20% del limite di specifica.

La determinazione dei Punti di Rugiada acqua ed idrocarburi è prevista in discontinuo con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per i parametri di qualità rilevati trimestralmente, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza mensile, a

partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.5) Produzione di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo:

- zolfo da mercaptani, zolfo da solfuro di idrogeno più solfuro di carbonile, zolfo totale, idrogeno, ossido di carbonio, cloro, fluoro, ammoniaca, ammine e silicio con frequenza:
  - 1) quindicinale con almeno una misura nel limite di specifica nel periodo, per i primi tre mesi di funzionamento dell'impianto;
  - 2) mensile con almeno una misura nel limite di specifica al mese, dal quarto al quindicesimo mese di funzionamento dell'impianto;
  - 3) trimestrale dal sedicesimo mese in poi.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi il superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione, successivamente alla ripresa dell'immissione in rete una volta accertato il rientro del gas in specifica, secondo la frequenza prevista per la fase di cui al precedente punto 1) per poi ridursi, al conseguimento di sei valori conformi consecutivi nel periodo, a quella prevista per la fase di cui al precedente punto 3).

#### 4.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto e impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto e impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente

In ciascun Punto di Consegna **da presso** impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, **nonché da impianti di stoccaggio del GNL, di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente,** per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto **nonché presso impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto** è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas:

- ossigeno con frequenza trimestrale

- composti solforati con frequenza almeno annuale. Laddove i valori di concentrazione rilevati siano superiori a  $1 \text{ mg/Sm}^3$ , viene richiesta un'ulteriore determinazione dei composti solforati.

La determinazione dei Punti di Rugiada acqua e idrocarburi, è prevista con frequenza annuale tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere ripristinata la frequenza ordinaria.

## ALLEGATO 11/A

# SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE E NEL BIOMETANO

## PARTE I – GAS NATURALE

### 1 Scopo e campo di applicazione

Scopo della specifica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale da trasportare nella rete di metanodotti Snam Rete Gas, ai sensi di quanto previsto nella “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”, di cui all’Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018.

Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Tale specifica si riferisce sia alla Rete Nazionale (RN) che alla Rete Regionale (RR) del Trasportatore.

Il documento in oggetto è unico per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti interconnesse.

### 2 Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO 80000-1 “Grandezze ed unità di misura – Parte 1: Generalità”;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”;
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”;
- ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”;
- UNI EN 14532 “Gas naturale – Vocabolario”;
- UNI EN ISO 6976 “Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relative e dell’indice di Wobbe, partendo dalla composizione”;
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”;
- Decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel





gas combustibile da convogliare” come aggiornato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022.

### 3 Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443), ovvero:

Pressione	101,325 kPa
Temperatura	288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale in rete di cui al presente allegato per il Potere Calorifico Superiore e l'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

## 4 PARAMETRI DI QUALITA'

### 4.1 Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Idrogeno	≤ 2	% Vol

(\*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

### 4.2 Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo Totale (*)	≤ 20	mg/ Sm <sup>3</sup>

(\*) Escluso lo zolfo da odorizzante.

### 4.3 Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33 53	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

### 4.4 Altre proprietà

Il gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

### 4.5 Casi particolari

Nei casi di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali di gas naturale non compatibili con la presente Specifica di Qualità, di cui al paragrafo 1.1.1 del capitolo 6, Snam Rete Gas accetta l'immissione di gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore - così come indicato al paragrafo 1.1.1 del capitolo 6 - le caratteristiche chimico - fisiche del gas immesso presso tale Punto, così da consentire a Snam Rete Gas di definire e comunicare all'Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di Consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 1.2.2 del capitolo 19.

L'accettazione di immissioni di gas presso tali Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

## PARTE II - BIOMETANO

### 5 Scopo e campo di applicazione

Scopo della specifica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del biometano da trasportare nella rete di metanodotti Snam Rete Gas, ai sensi di quanto previsto nella "Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile", di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018, nonché del Decreto interministeriale 2 marzo 2018.

I parametri riportati nel seguito rispettano altresì la deliberazione 64/20, Allegato A, comma 3.2.

Il campo di applicazione è riferito al biogas trattato e purificato in modo da renderne le caratteristiche chimiche ed energetiche compatibili con gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Tale specifica si riferisce sia alla Rete Nazionale (RN) che alla Rete Regionale (RR) del Trasportatore.

### 6 Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO 80000-1 "Grandezze ed unità di misura - Parte 1: Generalità";
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8";
- UNI EN 437 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi";
- ISO 13443 "Natural gas - Standard reference conditions";
- UNI EN 14532 "Gas naturale - Vocabolario";
- UNI EN ISO 6976 "Gas naturale - Calcolo del potere calorifico, della densità relative e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione";
- Decreto 22 Dicembre 2000 "Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164";

- UNI-TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”;
- UNI EN 16723-1 “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”;
- UNI EN 16726 “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”;
- Deliberazione dell’Autorità 64/2020/R/gas;
- Decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” come aggiornato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022.

## 7 Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443), ovvero:

Pressione	101,325 kPa
Temperatura	288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

## 8 PARAMETRI DI QUALITA’

### 8.1 Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Idrogeno	≤ 2	% Vol

(\*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell’Indice di Wobbe.



## 8.2 Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da solfuro di idrogeno più solfuro di carbonile	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo Totale (*)	≤ 20	mg/ Sm <sup>3</sup>
Cloro	< 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Fluoro	< 3	mg/Sm <sup>3</sup>
Ammoniaca	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Ammine	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Silicio totale (**)	≤ 0,3 ÷ 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	≤ 0,1	% mol

(\*) Escluso lo zolfo da odorizzante.

(\*\*) Il valore di accettabilità è concordato, all'interno dell'intervallo indicato, tra il produttore di biometano ed il Trasportatore tenendo in considerazione i limiti di misurazione e l'effettiva diluizione nel gas naturale.

## 8.3 Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33 53	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi <sup>1</sup>	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

## 8.4 Altre proprietà

Ferme restando le disposizioni di cui alla Delibera 64/20, articolo 3, il biometano, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

<sup>1</sup> La determinazione del punto di rugiada idrocarburi, come specificato nel Capitolo 11, paragrafo 4.5, viene eseguita esclusivamente nel caso di produzioni con arricchimento di GPL per le quali viene effettuata in continuo.

- acqua ed idrocarburi in forma liquida, ivi incluso olio da compressore, in quantità tali da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

Il biometano dovrà inoltre essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e le altre norme applicabili e non presentare caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.



## PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DEGLI ALTRI INTERVENTI

<b>1) PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE</b> .....	<b>2</b>
<b>3) TIPOLOGIE DI INTERVENTO</b> .....	<b>3</b>
3.1) VERIFICHE PERIODICHE SULLA RETE .....	3
3.2) INTERVENTI EFFETTUATI DAL TRASPORTATORE .....	3
3.2.1) <i>Nuovi allacciamenti</i> .....	3
3.2.2) <i>Potenziamenti</i> .....	3
3.2.3) <i>Interferenze con opere di terzi</i> .....	4
3.2.4) <i>Interventi manutentivi - altri interventi</i> .....	4
3.3) IMPATTO DEGLI INTERVENTI SULLA CAPACITÀ CONFERITA E SUL CORRISPETTIVO DI CAPACITÀ .....	4
3.4) SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DEL GAS .....	5
<b>4) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>6</b>
4.1) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI .....	6
4.1.1) <i>Piano annuale degli interventi</i> .....	6
4.1.2) <i>Aggiornamento semestrale</i> .....	7
4.1.3) <i>Piano mensile degli interventi</i> .....	7
4.1.4) <i>Interventi con preavviso</i> .....	7
4.1.5) <i>Interventi senza preavviso</i> .....	7
4.2) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE .....	8
4.2.1) <i>Piano mensile degli interventi</i> .....	8
4.2.2) <i>Interventi con preavviso</i> .....	8
4.2.3) <i>Interventi di particolare rilevanza sulla RR</i> .....	8
4.2.4) <i>Interventi senza preavviso</i> .....	9
<b>5) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI</b> .....	<b>9</b>
5.1) RICHIESTE DI RIPROGRAMMAZIONE .....	9
5.2) COMUNICAZIONE AL CLIENTE FINALE .....	10
5.3) CONTATTI OPERATIVI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO .....	10

## 1) PREMESSA

L'efficiente gestione del sistema di trasporto richiede lo svolgimento di attività necessarie per il controllo di tutte le sue componenti: a tale scopo la rete di trasporto di Snam Rete Gas viene sottoposta a periodici programmi di ispezione, controllo e manutenzione così da prevenire eventuali anomalie e malfunzionamenti, nonché mantenere al massimo livello le condizioni di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture destinate al trasporto di gas naturale. Tali interventi di norma non impattano sulla capacità di trasporto e pertanto non vengono inclusi nella programmazione oggetto del presente capitolo.

Alcuni interventi, seppur adeguatamente pianificati ed eseguiti dal Trasportatore, generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto sulla rete di metanodotti. I programmi definiti da Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 4 fanno riferimento a tali interventi.

A livello di regola generale, il Trasportatore verifica dapprima la possibilità di individuare assetti di rete alternativi per il servizio di trasporto del gas: qualora ciò non sia possibile, opera per minimizzare l'impatto degli interventi sui flussi di gas transitanti sulla propria rete.

A seguito del verificarsi di situazioni anomale, impreviste e transitorie, che interferiscano con l'esercizio in sicurezza della rete o impongano speciali vincoli al suo svolgimento, può rendersi necessario un intervento urgente e pertanto non pianificabile che comporti un'interruzione/riduzione di capacità di trasporto presso punti della Rete Nazionale o della Rete Regionale di Gasdotti. Tale fattispecie di interventi è descritta al successivo Capitolo 21.

Nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, gli aspetti legati all'organizzazione degli interventi saranno concordati con le Imprese di Distribuzione, nell'ambito delle relative procedure di coordinamento operativo descritte al Capitolo 15.

## 2) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE

Gli Utenti sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, al momento della richiesta di capacità di trasporto attraverso le funzionalità dei sistemi informativi messi a disposizione sul sito Internet e contestualmente all'elenco di cui al paragrafo 6.3.5 del Capitolo 5, l'elenco delle persone reperibili da contattare nel momento in cui insorga, da parte del Trasportatore, la necessità di concordare aspetti legati all'organizzazione degli interventi: l'Utente è altresì tenuto a comunicare, con le medesime modalità e termini, l'elenco sopra menzionato anche per ognuno dei Clienti Finali forniti a quella data.

Tali elenchi, che devono contenere informazioni quali nominativo del reperibile, recapito telefonico valido 24 ore su 24, ecc., saranno aggiornati a cura degli Utenti ogni qual volta intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico entro il giorno 25 di ciascun mese e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica,



in coerenza con le previsioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.3.1. Le informazioni sono altresì richieste ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al precedente Capitolo 5 e delle transazioni di capacità di cui al precedente Capitolo 7.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del Capitolo 20.

### 3) TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Ai sensi di quanto sopra premesso, si possono identificare diverse tipologie di intervento:

- 1) Verifiche periodiche sulla rete
- 2) Interventi effettuati da Snam Rete Gas per:
  - 2.1. Nuovi allacciamenti
  - 2.2. Potenzamenti
  - 2.3. Interferenze con opere di terzi
  - 2.4. Altri interventi.

#### 3.1) Verifiche periodiche sulla rete

Gli interventi di questo tipo sono definiti secondo un calendario a scadenze prestabilite ed influenzano l'esercizio con una temporanea riduzione/interruzione della capacità di trasporto di gas naturale attraverso attività quali:

- passaggi pig, inclusi gli interventi che si rendono necessari a fronte del medesimo passaggio pig;
- manutenzioni di parti impiantistiche (unità di compressione ed elementi ausiliari, fermate tecniche per attività di verifica e/o manutenzione).

Di norma gli eventuali impatti derivanti dagli interventi in oggetto sono relativi alla capacità disponibile presso i Punti di Entrata alla RN.

#### 3.2) Interventi effettuati dal Trasportatore

Rientrano in questa tipologia gli interventi, oggetto di programmazione secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 4, di seguito indicati.

##### 3.2.1) Nuovi allacciamenti

Per interventi relativi ad un nuovo allacciamento si intende l'insieme delle operazioni, effettuate in un determinato punto della rete di trasporto, che devono essere effettuate per permettere ad un nuovo Cliente Finale o Impresa di distribuzione la connessione con il sistema del Trasportatore.

##### 3.2.2) Potenzamenti

I potenziamenti vengono realizzati dall'Impresa di Trasporto per adeguare le proprie infrastrutture alle mutate esigenze del mercato ed alla crescente domanda di trasporto di gas: insieme alla realizzazione dei nuovi allacciamenti concorrono allo sviluppo della rete di metanodotti.



Con la stessa terminologia vengono inoltre identificate le opere di potenziamento della rete che si rendono necessarie a monte dei nuovi allacciamenti.

### 3.2.3) *Interferenze con opere di terzi*

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da un soggetto terzo interferente (ad esempio realizzazione/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facente parte del "sistema gas", ma che generano impatti sulla rete del Trasportatore.

### 3.2.4) *Interventi manutentivi - altri interventi*

Rientrano nella tipologia in oggetto gli interventi manutentivi che comportano una riduzione/interruzione della capacità di trasporto di gas sulla rete, nonché ogni altro intervento che non faccia parte delle casistiche viste in precedenza: a titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono citare varianti a gasdotti esistenti, inserimenti e/o rifacimenti di impianti punti di linea per adeguamento impiantistico, inserimenti e/o sostituzioni di giunti dielettrici isolanti, rifacimento di attraversamenti fluviali, stradali e ferroviari.

## 3.3) **Impatto degli interventi sulla capacità conferita e sul corrispettivo di capacità**

Con riferimento a:

- a) gli impatti conseguenti alle verifiche periodiche sulla rete di cui al precedente paragrafo 3.1;
- b) i casi previsti ai paragrafi 3.2.3 e 3.2.4;
- c) i casi di intervento a seguito di potenziamenti di cui al paragrafo 3.2.2 (qualora non sia stata ridotta, in misura corrispondente, la capacità di trasporto disponibile per il conferimento)

in relazione alle sole capacità di trasporto di tipo continuo fermo restando il criterio di riduzione di tipo pro quota, la riduzione sarà effettuata prioritariamente sulle capacità conferite per durate annuale e pluriennale. In relazione alle capacità eventualmente acquisite sul mercato secondario, resta inteso che ai fini della riduzione farà fede la tipologia contrattualizzata in fase di primo conferimento.<sup>1</sup>

Con riferimento alle precedenti lettere a), b) e c), gli Utenti hanno diritto alla riduzione del corrispettivo di capacità per ciascun Punto di Entrata al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a:

- 15 per il Punto di Entrata di Mazara del Vallo, ed il Punto di Entrata di Gela e Melendugno;
- 12 per il Punto di Entrata di Tarvisio;

<sup>1</sup> Le procedure descritte saranno applicate con decorrenza dall'adeguamento dei sistemi informativi. Il Trasportatore ne darà comunicazione agli Utenti.

- 7 per i Punti di Entrata di Passo Gries e Gorizia, per i Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, per i Punti di Entrata da produzioni di biometano e per i Punti di Entrata situati in corrispondenza di terminali di rigassificazione.

Qualora ciò si verifichi, sui giorni in eccesso rispetto ai limiti sopra indicati il corrispettivo di capacità non verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva dei quantitativi di gas trasportati.

Relativamente agli impatti generati dagli interventi manutentivi di cui al paragrafo 3.2.4 (e, qualora vi fossero impatti, alle verifiche periodiche sulla rete di cui al paragrafo 3.1) sulla capacità disponibile presso i Punti di Riconsegna, gli Utenti hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi di capacità al Punto di Riconsegna ed al corrispondente Punto di Uscita dalla RN al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 3: nel caso ciò si verifichi, sui giorni in eccesso rispetto al limite sopra indicato il corrispettivo di capacità - qualora il servizio di trasporto non venga reso disponibile - non verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva dei quantitativi di gas trasportati.

#### 3.4) Servizio alternativo di fornitura del gas

Qualora il Cliente Finale, per il tramite dell'Utente, decida di avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di gas ai Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas interessati da interventi effettuati dal Trasportatore secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 e 3.2 o da emergenze di servizio di cui al successivo Capitolo 21, potrà aderire al servizio alternativo organizzato e all'occorrenza attivato da Snam Rete Gas oppure provvederà ad organizzarlo e ad attivarlo autonomamente.

Qualora il Cliente Finale, per il tramite dell'Utente, intenda avvalersi per un Anno Termico del servizio alternativo organizzato dal Trasportatore per la fornitura di gas ai Punti di Riconsegna della propria rete, ne dà comunicazione a Snam Rete Gas - prima dell'inizio del medesimo Anno Termico ovvero in occasione della sottoscrizione di un nuovo Contratto di Trasporto - secondo le modalità e i termini indicati nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, che riporta le modalità di adesione e i relativi termini, unitamente alle modalità di attivazione e alle condizioni contrattuali del servizio, definiti con i fornitori del servizio selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.

L'Utente è comunque tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas nella procedura. Le informazioni sono altresì richieste all'Utente ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al precedente Capitolo 5 e delle transazioni di capacità di cui al precedente Capitolo 7. Resta fermo quanto previsto al successivo Capitolo 20, paragrafo 7.



Qualora l'Utente abbia manifestato l'intenzione di avvalersi del servizio alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto, il Trasportatore è responsabile dell'organizzazione e dell'attivazione del servizio alternativo di fornitura di cui al presente paragrafo. Snam Rete Gas non assume responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale fra Cliente Finale e fornitore del servizio.

Nei casi di interventi che ricadono nelle tipologie di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e di cui al paragrafo 3.2.4 laddove venga superato un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 3, nonché nei casi di interventi senza preavviso, quali le Emergenze di servizio di cui al Capitolo 21, Snam Rete Gas assume i costi del servizio, secondo le modalità indicate nella procedura. Nei casi degli interventi di cui sopra l'Utente, qualora non si avvalga del servizio alternativo organizzato dal Trasportatore, ha titolo ad addebitare a Snam Rete Gas i costi del suddetto servizio, debitamente documentati e riconducibili alla capacità giornaliera conferita ed al volume di gas necessario a sostenere l'alimentazione nel corso dell'intervento, nonché gli eventuali oneri connessi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi per il trasporto, la compressione, la decompressione, l'eventuale odorizzazione del gas ove prevista dalle leggi e normative applicabili, nonché gli eventuali costi, relativi al personale del Titolare dell'impianto di misura utilizzato per coordinare le operazioni ai fini dell'erogazione del servizio alternativo di fornitura gas). Resta in ogni caso a carico degli Utenti, oltre ai costi non connessi al servizio alternativo in oggetto, il costo del gas utilizzato per la fornitura al Punto di Riconsegna.

Le richieste di rimborso dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro 180 giorni dalla data di esecuzione del relativo intervento manutentivo, pena la decadenza della richiesta.

#### **4) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

##### **4.1) Programmazione degli interventi sulla Rete Nazionale di Gasdotti**

In relazione alla programmazione degli interventi sulla Rete Nazionale di Gasdotti (RN) di proprietà del Trasportatore è prevista una serie di comunicazioni agli Utenti, con differenti tempistiche, secondo quanto di seguito indicato.

##### *4.1.1) Piano annuale degli interventi*

Il piano degli interventi viene dapprima elaborato con cadenza annuale e dettaglio su base mensile.

Snam Rete Gas comunica agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, entro il 1° giorno del mese di settembre di ciascun Anno Termico (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) l'elenco degli interventi, previsti nell'Anno Termico successivo, che implicano una riduzione o un'interruzione della capacità di trasporto ed una prima stima circa l'impatto sulla capacità disponibile.





Le informazioni contenute nel piano in oggetto sono da considerarsi puramente indicative e non sono impegnative per Snam Rete Gas.

#### 4.1.2) *Aggiornamento semestrale*

Il piano annuale sopra indicato verrà aggiornato con cadenza semestrale e comunicato agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, entro il 1° giorno del mese di marzo di ciascun Anno Termico (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo).

La funzione di tale aggiornamento è quella di segnalare eventuali variazioni nella programmazione degli interventi del Trasportatore nel secondo semestre dell'Anno Termico (aprile - settembre compreso) dovute a casistiche di vario genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rinvii di interventi già pianificati per eventi non prevedibili.

Le informazioni contenute nel piano in oggetto sono da considerarsi puramente indicative e non sono impegnative per Snam Rete Gas.

#### 4.1.3) *Piano mensile degli interventi*

Oltre a quello annuale, il Trasportatore comunica agli Utenti, entro il 15° giorno di calendario del mese M-2 (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) il piano degli interventi che implicano interruzioni/riduzioni di trasporto previsto per il mese M, elaborato con dettaglio su base giornaliera.

Tale piano viene comunicato da Snam Rete Gas attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, e contiene le seguenti informazioni:

- il tratto di metanodotto coinvolto;
- le date di inizio e fine dei lavori;
- la capacità di trasporto disponibile.

#### 4.1.4) *Interventi con preavviso*

Nel caso si renda necessario effettuare ulteriori interventi che, per ragioni operative, non siano pianificabili secondo le tempistiche del Piano mensile degli interventi e che comportino un'interruzione/riduzione di capacità di trasporto presso un Punto di Consegna o di Interconnessione con la Rete Nazionale di Gasdotti, il Trasportatore darà agli Utenti interessati un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, indicando in tale comunicazione la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione/riduzione.

#### 4.1.5) *Interventi senza preavviso*

In caso di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da situazioni anomale, impreviste e transitorie, che interferiscano con l'esercizio in sicurezza della rete



o impongano speciali vincoli al suo svolgimento, comprese le emergenze di servizio, il Trasportatore comunica agli Utenti coinvolti l'interruzione/riduzione di capacità con tempistiche inferiori a quelle previste al precedente paragrafo 4.1.4.

#### 4.2) Programmazione degli interventi sulla Rete di Trasporto Regionale

Per quanto concerne la Rete di Trasporto Regionale (RR) di proprietà del Trasportatore, la programmazione relativa agli interventi di manutenzione che generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto prevede quanto di seguito indicato.

##### 4.2.1) Piano mensile degli interventi

Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti, entro il 15° giorno di calendario del mese M-2 (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), il piano degli interventi che implicano interruzioni/riduzioni di trasporto previsto per il mese M, attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, contenente le seguenti informazioni:

- il tratto di metanodotto coinvolto;
- le date di inizio e fine dei lavori;
- i Punti di Riconsegna interessati;
- l'orario di interruzione/riduzione previsto;
- l'unità territoriale di Snam Rete Gas di riferimento per l'intervento;
- l'entità della riduzione;
- la tipologia di intervento.

##### 4.2.2) Interventi con preavviso

Nel caso si renda necessario effettuare ulteriori interventi che, per ragioni operative, non siano pianificabili secondo le tempistiche del Piano mensile degli interventi e che comportino un'interruzione/riduzione di capacità di trasporto presso un Punto di Consegna/Riconsegna o di Interconnessione con la Rete di Trasporto Regionale, il Trasportatore comunica agli Utenti interessati l'interruzione/riduzione di capacità con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi per i Punti di Consegna o di Interconnessione ovvero di 3 giorni lavorativi per i Punti di Riconsegna, indicando in tale comunicazione la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione/riduzione.

##### 4.2.3) Interventi di particolare rilevanza sulla RR

Qualora si renda necessario programmare, con cadenza annuale, interventi sulla RR di particolare rilevanza ed impatto sulla capacità di trasporto disponibile, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti - attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata - le informazioni relative a tali interventi, indicative e non impegnative per il Trasportatore, con le stesse tempistiche indicate al precedente paragrafo 4.1.1, nonché, nei termini previsti al paragrafo 4.1.2, il relativo aggiornamento.

#### 4.2.4) *Interventi senza preavviso*

In caso di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da situazioni anomale, impreviste e transitorie, che interferiscano con l'esercizio in sicurezza della rete o impongano speciali vincoli al suo svolgimento, comprese le emergenze di servizio, il Trasportatore comunica agli Utenti coinvolti l'interruzione/riduzione di capacità con tempistiche inferiori a quelle previste al precedente paragrafo 4.2.2.

## 5) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

La programmazione degli interventi viene effettuata dal Trasportatore in modo da consentire la conoscenza dell'evento, con adeguato anticipo, agli Utenti interessati dall'interruzione/riduzione di portata.

Le modalità descritte nei successivi paragrafi 5.1 e 5.2 si applicano agli interventi programmati comunicati dal Trasportatore agli Utenti con il Piano mensile degli interventi.

### 5.1) **Richieste di riprogrammazione**

Gli interventi in oggetto vengono effettuati esclusivamente in giorni lavorativi; relativamente alle richieste di loro riprogrammazioni ad altro giorno lavorativo, Snam Rete Gas prenderà in considerazione eventuali richieste di riprogrammazione da parte degli Utenti esclusivamente nel caso in cui esse siano avanzate dagli Utenti rappresentativi di almeno il 50% della capacità conferita presso il Punto di Riconsegna.

Snam Rete Gas non prenderà in considerazione richieste che:

- si riferiscano a Clienti Finali che dispongono di fonti energetiche alternative;
- ledano i diritti acquisiti di terze parti nei casi di nuovi allacciamenti/interferenze.

L'Utente è tenuto ad inviare, attraverso l'operatività del sito Internet di Snam Rete Gas, entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione del Piano mensile degli interventi:

- la conferma circa la data fissata per l'intervento; oppure
- l'eventuale richiesta di riprogrammazione in altra data.

Qualora non pervenga, da parte dell'Utente, alcuna comunicazione, la data dell'intervento si intende confermata; qualora la richiesta di riprogrammazione pervenga nei termini previsti e sia conforme con quanto sopra indicato. Snam Rete Gas, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvederà ad inviare una comunicazione, attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero anticipandola per mezzo di posta elettronica certificata, contenente i seguenti dati:

- data di ricevimento della richiesta;
- nominativo e recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- descrizione delle analisi effettuate;
- eventuale accettazione della richiesta;



- in caso di mancata accettazione della richiesta, motivazioni ed eventuale documentazione a supporto, con indicazione, nel caso di accoglimento parziale, della data di riprogrammazione degli interventi.

Snam Rete Gas, entro il 1° giorno di calendario di ogni mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) provvede a comunicare agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, il piano mensile definitivo degli interventi previsti per il mese successivo, aggiornato con le riprogrammazioni effettuate.

Il piano mensile definitivo degli interventi non è più modificabile: eventuali costi ed oneri direttamente sostenuti da Snam Rete Gas per lo spostamento dell'intervento a seguito di richieste successive alla data di messa a disposizione del piano mensile definitivo degli interventi saranno a carico degli Utenti che lo hanno richiesto.

Il Trasportatore potrà riprogrammare l'intervento successivamente alla data di messa a disposizione del piano mensile definitivo (1° giorno del mese precedente, nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), dandone comunicazione agli Utenti attraverso l'operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta elettronica certificata, solo qualora ciò sia richiesto da oggettive variazioni operative del piano lavori: gli eventuali costi ed oneri direttamente conseguenti alla nuova pianificazione dell'intervento a valle del termine sopra indicato saranno a carico di Snam Rete Gas. Nessun addebito potrà essere imputato al Trasportatore per gli interventi riprogrammati prima di tale data. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Trasportatore - come indicato nel capitolo "Responsabilità delle parti" - per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

## 5.2) Comunicazione al Cliente Finale

E' cura dell'Utente provvedere a comunicare al Cliente Finale le informazioni - tra cui la data programmata - relative all'intervento confermato: l'Utente fornisce evidenza di tale comunicazione attraverso l'operatività del sito Internet di Snam Rete Gas.

## 5.3) Contatti operativi finalizzati all'intervento

L'Utente è inoltre tenuto a comunicare ai propri Clienti Finali la necessità di contattare, anche proprio tramite, l'unità territoriale Snam Rete Gas di competenza (Centro), almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione dell'intervento, allo scopo di concordare le modalità logistiche legate allo stesso ed indicare nominativo e recapito telefonico delle persone di riferimento per la definizione di tutti quegli aspetti operativi legati all'esecuzione dell'attività in oggetto.



## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1)	PREMESSA .....	2
2)	TIPOLOGIE DI FATTURA .....	2
3)	IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....	3
3.1)	FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....	3
3.2)	ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA .....	3
4)	I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	4
4.1)	I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE .....	4
4.1.1)	<i>Fatture relative al servizio di trasporto</i> .....	4
4.1.2)	<i>Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento</i> .....	5
4.1.3)	<i>Altre tipologie di fattura</i> .....	7
4.1.4)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto</i> .....	7
4.1.5)	<i>Fatturazione dei corrispettivi determinati in esito alle Sessioni di aggiustamento di cui al TISG8</i>	
4.1.6)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17</i> .....	12
4.1.1)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di capacità RR e dei corrispettivi di misura per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i> .....	15
4.2)	MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE .....	15
4.3)	PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	15
4.3.1)	<i>Termine di pagamento</i> .....	16
4.3.2)	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i> .....	16
4.3.3)	<i>Rateizzazione</i> .....	17
4.3.4)	<i>Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano</i> 18	
5)	LE CONTESTAZIONI .....	18

## 1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

## 2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, descritti al Capitolo 9.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto e bilanciamento e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di disequilibrio;
- g) corrispettivi per la mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational.

Oltre a quanto sopra, sono comprese le fatture relative alle compensazioni economiche di cui al TISG, articoli 16 e 24.

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere altre tipologie di fattura, quali:

- h) le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;





- i) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- j) le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico, per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato, i corrispettivi richiesti come contributo di allacciamento, i corrispettivi di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas, Allegato A, articolo 8, nei casi previsti della medesima deliberazione).

Inoltre ai fini della regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di bilanciamento, l'Utente provvede ad emettere fattura a carico del Responsabile del Bilanciamento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.1.2).

### 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

#### 3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

In relazione al servizio di bilanciamento, ogni documento associato alla fatturazione in oggetto, emesso ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2), contiene inoltre:

- i quantitativi giornalieri di cui al medesimo paragrafo 4.1.2), espressi in energia, e il relativo Prezzo di Sbilanciamento;

e nel caso di fattura emessa dall'Utente:

- i dati identificativi del Responsabile del Bilanciamento;
- il codice di riferimento fornito dal Responsabile del Bilanciamento.

#### 3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati al paragrafo 2, lettere h) i) e j):



- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al paragrafo 2, lettera i);
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

#### 4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

##### 4.1) I termini di emissione delle fatture

###### 4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) di norma entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ad eccezione delle fatture per il corrispettivo di misura **di cui alla Delibera 512/17, punto 1, lettera d), punto ii, applicato presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto** e delle fatture per i corrispettivi di capacità RR e di misura in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione)<sup>1</sup>, ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Stoccaggio, come descritto al Capitolo 5, paragrafo 6.2.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Stoccaggio;
- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, entro la fine del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione) sulla base degli esiti del conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.4.1;
- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere c), limitatamente alle fatture per il corrispettivo di misura **di cui alla Delibera 512/17, punto 1, lettera d), punto ii, applicato presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso**

<sup>1</sup> In relazione alla capacità di durata trimestrale/mensile/giornaliera presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di fatturazione in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

**Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto**, d), e)<sup>2</sup>, f) e g) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo;

- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base degli esiti del conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.4.2, dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 15 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

#### 4.1.2) *Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento*

Ai fini della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente ai quantitativi giornalieri riferiti al termine  $DS_k$  di segno negativo valorizzati al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto,  $P_{sbil_{buy},G}$ , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

2. rende disponibili all'Utente, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei quantitativi giornalieri riferiti al termine  $DS_k$  di segno positivo valorizzati al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita,  $P_{sbil_{sell},G}$ , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la Cassa, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al TIB, comma 8.1, ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

E' consentito all'Utente di procedere ciascun mese alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 1.

---

<sup>2</sup> In relazione al corrispettivo di scostamento presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di fatturazione in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

Snam Rete Gas procederà ciascun mese nei confronti di ciascun Utente, alla liquidazione del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 2.

I pagamenti relativi alle fatture di bilanciamento dovranno essere effettuati con bonifici separati dalle altre fatture per il servizio di trasporto e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Qualora in un determinato Giorno-Gas il Prezzo di Sbilanciamento sia pari a zero, in fattura dovrà essere riportata la descrizione "cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, 2° c., n. 4, del D.P.R. 26.10.1972". Ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo Giorno-Gas, un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma M-GAS.

Qualora decorso un termine di 4 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla emissione della fattura l'Utente non abbia ancora proceduto all'emissione della fattura stessa, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad emettere una autofattura per gli importi a questo dovuti, secondo quanto previsto dal Dlgs. 491/97.

Le procedure operative per la fatturazione di cui al presente paragrafo vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

#### 4.1.2.1) Fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6

Ai fini della regolazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente al termine  $\Delta_{k,m}^I$  di segno negativo valorizzato al relativo Prezzo Medio Mensile di remunerazione  $\bar{P}_M$ , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

2. rende disponibili all'Utente, tramite le funzionalità del proprio sito internet, il termine  $\Delta_{k,m}^I$  di segno positivo valorizzato al relativo Prezzo Medio Mensile di remunerazione  $\bar{P}_M$ , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.



Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

Il pagamento relativo alla fattura emessa ai sensi del presente paragrafo 4.1.2.1 dovrà essere effettuato con bonifico separato dalle altre fatture per il servizio di trasporto e per il servizio di bilanciamento e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

Qualora gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, compresi i casi di mancato pagamento da parte degli Utenti delle fatture di cui al punto 1, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la Cassa, per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas ai sensi del TISG, comma 16.3, ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari dovuti.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

#### 4.1.3) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al paragrafo 2, lettera j), sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui al paragrafo 2, lettere g), h) e i) saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

In tale ambito saranno emesse nei confronti dei Fornitori Transitori eventuali fatture/note credito di cui al successivo paragrafo 4.1.4.

#### 4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto

Ai Fornitori Transitori, presso i Punti di Riconsegna/Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto e limitatamente al Servizio prestato e al periodo di durata di tale Servizio, Snam Rete Gas provvede a fatturare la capacità conferita ai sensi del capitolo 5, paragrafo 10 secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.1. Successivamente, nei termini di cui al precedente paragrafo 4.1.3, Snam Rete Gas provvede a emettere eventuali fatture/note credito relativamente alla differenza tra tale capacità conferita ai sensi Capitolo 5, paragrafo 10 e la capacità effettivamente utilizzata presso ciascun Punto.

Ai fini del calcolo di tale differenza, non saranno considerate:

- la eventuale capacità presso il Punto nella titolarità del Fornitore Transitorio non riguardante il Servizio di Default Trasporto, e

- la eventuale quota di capacità utilizzata sino alla concorrenza della capacità di cui al precedente alinea.

#### 4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi determinati in esito alle Sessioni di aggiustamento di cui al TISG

Ai sensi del TISG, Titolo 5, Sezione 3, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento provvede alla fatturazione delle partite economiche di aggiustamento determinate secondo le modalità e i termini previsti al precedente Capitolo 9, paragrafo 5.2, secondo la seguente procedura.

1. Con riferimento a ciascuna Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas determina e rende disponibile il dettaglio delle partite economiche di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 5.2, punto 1) di competenza di ciascun k-esimo  $UDI_{SA}$  con riferimento a ciascun Giorno-gas del periodo di competenza di tale Sessione, nonché il dettaglio mensile delle differenze di cui al medesimo paragrafo 5.2, punto 2.\*

Contestualmente alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi, Snam Rete Gas provvede a comunicare all'Autorità e alla Cassa, per i seguiti di competenza:

- a) la sommatoria dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$  che dovranno essere corrisposti dagli  $UDI_{SA}$ . Tali corrispettivi saranno fatturati da Snam Rete Gas agli  $UDI_{SA}$  secondo le modalità descritte al successivo punto 2;
- b) la sommatoria dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$  da versare agli  $UDI_{SA}$ . Tali corrispettivi saranno versati agli  $UDI_{SA}$  secondo le modalità descritte al punto 4; nonché
- c) la differenza tra i termini di cui alle lettere a e b, ai fini della messa a disposizione al Trasportatore da parte della Cassa degli eventuali ammontari economici necessari per le finalità di cui al punto 4.

2. A valle della data di messa a disposizione degli esiti definitivi di ciascuna Sessione di Aggiustamento per il periodo  $a$ , e non oltre il mese successivo, in relazione ai corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 5.2, Snam Rete Gas:

- a) emette, con riferimento al k-esimo  $UDI_{SA}$ , fattura relativa<sup>4</sup>:

- i) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$  e  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$ ;
- ii) al termine  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$  e  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$ ;
- iii) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,var}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,var} > 0$ ;
- iv) al termine  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,scost}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,m}^{agg,scost} > 0$ ;

\* Si richiama che ai sensi del Capitolo 9 la regolazione dei corrispettivi di aggiustamento è esclusivamente economica: i bilanci di trasporto definitivi di cui al medesimo Capitolo 9 non vengono modificati.

<sup>4</sup> Le fatture/note credito per le partite economiche di cui ai punti v) e vi) non saranno emesse sino dell'adeguamento dei sistemi informativi. Sino a tale momento, di cui sarà data tempestiva informazione agli Utenti, Snam Rete Gas provvede a emettere le fatture/note credito di cui ai punti i), ii), iii) e iv).



- v) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU} > 0$ ;
- vi) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC} > 0$ ;
- b) emette, con riferimento al k-esimo  $UDI_{SA}$ , fattura relativa:
- i) al termine  $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ , se  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$  e  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ ;
- ii) al termine  $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ , se  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$  e  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ ;
- c) emette, con riferimento al k-esimo  $UDI_{SA}$ , nota credito relativa<sup>2</sup>:
- i) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$  e  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ ;
- ii) al termine  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$  e  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ ;
- iii) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,var}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,var} < 0$ ;
- iv) al termine  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,scost}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,m}^{agg,scost} < 0$ ;
- v) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU} < 0$ ;
- vi) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$  per il quale sussista la condizione  $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC} < 0$ ;
- d) emette, con riferimento al k-esimo  $UDI_{SA}$ , nota credito relativa:
- i) al termine  $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$ , se  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$  e  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ ;
- ii) al termine  $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$ , se  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$  e  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$ ;
- e) rende disponibile al k-esimo  $UDI_{SA}$ , tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:
- i) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$  e  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$ ;
- ii) al termine  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$  e  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$
- ai fini della predisposizione da parte dell' $UDI_{SA}$  della relativa fattura;

f) rende disponibile al k-esimo UDISA, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:

i) al termine  $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{agg,DSk}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$ , se  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$  e  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ ;

ii) al termine  $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$ , se  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$  e  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$

ai fini della predisposizione da parte dell'UDISA della relativa fattura;

g) rende disponibile al k-esimo UDISA, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:

i) al termine  $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$  e  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ ;

ii) al termine e  $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$  per il quale sussistano le condizioni  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$  e  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$

ai fini della predisposizione da parte dell'UDISA della relativa nota credito;

h) rende disponibile al k-esimo UDISA, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:

i) al termine  $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$ , se  $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$  e  $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ ;

ii) al termine  $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1}$  per il quale sussista la condizione  $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$ , se  $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$  e  $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$

ai fini della predisposizione da parte dell'UDISA della relativa nota credito.

Il termine di pagamento delle fatture di cui alle precedenti lettere a) e b) emesse da Snam Rete Gas nonché delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h) emesse dagli UDISA è pari a 15 giorni dalla data di emissione delle stesse.

Resta fermo che il mancato pagamento di tali fatture/note credito dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3 nonché all'attivazione delle azioni previste dalla legge ai fini del recupero dei crediti.

Il termine di pagamento delle note credito di cui alle precedenti lettere c) e d) emesse da Snam Rete Gas nonché delle fatture di cui alle precedenti lettere e) e f) emesse dagli UDISA è pari a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.

Snam Rete Gas non procede ad effettuare pagamenti nei confronti dell'Utente che non abbia provveduto, nei termini previsti dal presente Codice, alla corresponsione delle fatture emesse nei sui confronti.

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall'UDISA ovvero della nota credito emessa da Snam Rete Gas sia inferiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall'UDISA, l'UDISA può procedere alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture/note credito relative ai corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$ ,  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ ,  $\Delta C_k^{agg,var}$ ,  $\Delta C_k^{agg,scost}$ ,  $\Delta C_k^{agg,CVU}$  e  $\Delta C_k^{agg,CVFC}$  di competenza, entro il medesimo termine di pagamento della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall'UDISA.

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall'UDISA ovvero della nota credito emessa da Snam Rete Gas sia superiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall'UDISA, Snam Rete Gas procederà alla compensazione e liquiderà il saldo delle fatture/note credito relative ai corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$ ,  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ ,  $\Delta C_k^{agg,var}$ ,  $\Delta C_k^{agg,scost}$ ,  $\Delta C_k^{agg,CVU}$  e  $\Delta C_k^{agg,CVFC}$  e/o la differenza secondo quanto previsto al successivo punto 4.

3. Trascorso il termine di pagamento delle fatture di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) ovvero delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h), il Trasportatore comunica all'Autorità e alla Cassa l'ammontare non corrisposto dagli UDISA relativamente alle fatture emesse in relazione agli ammontari di cui al precedente punto 2 lettere a) e b) ovvero alle note credito di cui al precedente punto 2, lettere g) e h), debitamente documentato, ai fini della messa a disposizione dei relativi ammontari tramite la Cassa per i fini di cui al successivo punto 4. Nei casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere le garanzie prestate da un UDISA che non abbia provveduto interamente al pagamento del saldo delle fatture di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) ovvero delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h), entro i termini previsti al precedente punto 2, le garanzie prestate dall'UDISA in relazione al servizio di bilanciamento e in relazione al servizio di trasporto saranno oggetto di escussione in proporzione alla quota di credito non corrisposto rispettivamente per i corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$  e per i corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,var}$ ,  $\Delta C_k^{agg,CVU}$ ,  $\Delta C_k^{agg,CVFC}$  e  $\Delta C_k^{agg,scost}$ .
4. Il Trasportatore effettua il pagamento degli importi di cui al precedente punto 2, lettere c), d), e) e f). Per tutti i casi di cui al presente Codice, qualora il totale degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore sia inferiore all'ammontare complessivo da corrispondere agli UDISA, il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi di cui al precedente punto 2, lettere c), d), e) e f) nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili dalla Cassa tramite appositi fondi.

In tal caso, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli UDISA l'ammontare dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$ ,  $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ ,  $\Delta C_k^{agg,var}$ ,  $\Delta C_k^{agg,scost}$ ,  $\Delta C_k^{agg,CVU}$  e  $\Delta C_k^{agg,CVFC}$  a favore dei medesimi UDISA nei limiti degli ammontari economici effettivamente

disponibili al Trasportatore in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo UDI<sub>SA</sub>.\*\*

A seguito della disponibilità degli ammontari economici di cui ai punti 1, lettera c) e 3, il Trasportatore provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente punto 4 e al pagamento di quanto ancora dovuto agli UDI<sub>SA</sub> entro la fine del mese successivo a quello in cui gli importi verranno resi disponibili a Snam Rete Gas.

5. I crediti di cui al precedente punto 3 saranno successivamente recuperati secondo quanto previsto al presente Codice e versati dal Trasportatore alla Cassa al termine del mese successivo al mese di recupero.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento di fatture/note credito da parte di un UDI<sub>SA</sub> relativamente al servizio di trasporto e bilanciamento, il Trasportatore non procederà alla liquidazione nei confronti del medesimo soggetto degli eventuali crediti relativi alle Sessioni di Aggiustamento.

L'UDI<sub>SA</sub> accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

#### 4.1.6) Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17

In relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui al Capitolo 9, paragrafo 8, la fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento è effettuata dal Trasportatore secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione di Aggiustamento Progressiva, Snam Rete Gas determina e mette a disposizione il valore dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,IO}$  di competenza di ciascun UDI<sub>SA</sub>, come definiti al Capitolo 9, paragrafo 8.2.\*\*\*
2. A seguito di quanto determinato al precedente punto 1, il Trasportatore provvede a comunicare all'Autorità, per i seguiti di competenza:
  - a. la sommatoria dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,IO}$  che dovranno essere corrisposti dagli UDI<sub>SA</sub>. Tali corrispettivi saranno fatturati agli UDI<sub>SA</sub> secondo le modalità descritte al successivo punto 3;
  - b. la sommatoria dei corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSk}$  e  $\Delta C_k^{agg,IO}$  da versare agli UDI<sub>SA</sub>. Tali corrispettivi saranno, nella misura dell'effettiva disponibilità, versati agli UDI<sub>SA</sub> secondo le modalità descritte al medesimo punto 5; nonché

\*\* N.B.: ammontari considerati nel termine EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1.

\*\*\* Si richiama che ai sensi del Capitolo 9 la regolazione dei corrispettivi di aggiustamento è esclusivamente economica: i bilanci di trasporto definitivi di cui al medesimo Capitolo 9 non vengono modificati.

- c. la differenza tra i termini di cui alle lettere a e b, ai fini della messa a disposizione al Trasportatore da parte della Cassa degli eventuali ammontari economici necessari per le finalità di cui al punto 5. In caso tale differenza sia positiva, l'eventuale eccedenza sarà versata alla Cassa entro il mese successivo al completamento di tutti i pagamenti previsti al punto 5.
3. Decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dei valori degli ammontari economici relativi agli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Progressiva di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 8, ed entro il termine del mese successivo, Snam Rete Gas:
- a) provvede ad emettere fattura relativamente:
- ai valori di segno negativo del corrispettivo  $\Delta C_k^{agg,DSK}$  su base giornaliera e
  - al valore del corrispettivo  $\Delta C_k^{agg,10}$  nei confronti di ciascun UDISA per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,10} < 0$$

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento relativo alla fattura di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuato con bonifico separato dalle altre fatture per il servizio di trasporto e di bilanciamento e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

È consentita all'UDISA la facoltà di presentare richiesta di rateizzazione secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

Resta fermo che il mancato pagamento della fattura dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3 nonché all'attivazione delle azioni previste dalla legge ai fini del recupero del credito.

- b) rende disponibile a ciascun UDISA, tramite apposita funzionalità Web:
- il dettaglio dei valori giornalieri del corrispettivo  $\Delta C_k^{agg,DSK}$  di segno positivo ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'UDISA;
  - nota credito in relazione all'ammontare del corrispettivo  $\Delta C_k^{agg,10}$  nei confronti di ciascun UDISA per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,10} > 0$$

che saranno corrisposti secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Il termine di pagamento da parte di Snam Rete Gas all'UDISA è pari a 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.

Nel caso in cui gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall'UDISA siano superiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b)

da riconoscere al medesimo  $UDI_{SA}$ , l' $UDI_{SA}$  può procedere alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del relativo saldo in dare entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Nel caso in cui gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall' $UDI_{SA}$  siano inferiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b) da riconoscere al medesimo  $UDI_{SA}$ , Snam Rete Gas procederà alla compensazione e liquiderà la differenza secondo quanto previsto al successivo punto 5.

4. Trascorso il termine di pagamento delle fatture di cui al precedente punto 3, lettera a), il Trasportatore comunica all'Autorità l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3 ai fini della messa a disposizione al Trasportatore dei relativi ammontari tramite la Cassa per i fini di cui al punto 5.
5. Il Trasportatore effettua il pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b). Qualora gli ammontari economici effettivamente disponibili al Trasportatore siano inferiori all'ammontare complessivo da corrispondere agli  $UDI_{SA}$ , il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b) nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore dalla Cassa.

Il pagamento da parte del Trasportatore sarà effettuato in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo  $UDI_{SA}$  \*\*\*\*. Resta inteso che non saranno riconosciuti interessi di mora all' $UDI_{SA}$  in caso di liquidazione effettuata dal Trasportatore successivamente al termine di scadenza indicato nel relativo documento contabile. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Trasportatore in relazione a quanto sopra, ivi compreso l' $UDI_{SA}$  o terze parti.

A seguito della disponibilità degli ammontari economici di cui ai punti 2, lettera c) e 4, il Trasportatore provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente punto 5 e al pagamento agli  $UDI_{SA}$  entro la fine del mese successivo a quello in cui gli importi verranno resi disponibili a Snam Rete Gas, nei limiti degli importi ricevuti e secondo modalità efficienti comunicate all'Autorità.

6. I crediti di cui al punto 4 saranno successivamente recuperati secondo quanto previsto al presente Codice e versati dal Trasportatore alla Cassa al termine del mese successivo al mese di recupero.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento di fatture da parte di un  $UDI_{SA}$  relative al servizio di trasporto e bilanciamento, il Trasportatore non procederà alla liquidazione

---

\*\*\*\* N.B.: Gli ammontari sono considerati nel termine EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1, secondo la medesima proporzione.



nei confronti del medesimo soggetto degli eventuali crediti relativi alle Sessioni di Aggiustamento Progressive.

L'UDISA accetta le modalità e le procedure descritte nel presente paragrafo, manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

#### 4.1.1) *Fatturazione dei corrispettivi di capacità RR e dei corrispettivi di misura per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di capacità RR e dei corrispettivi di misura per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, Snam Rete Gas:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente in relazione alla capacità conferita nell'ambito del processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.2.3;
2. emette fattura e/o nota credito di conguaglio nei confronti di ciascun Utente in relazione all'aggiornamento delle capacità conferite nell'ambito del processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.4.2.

Il termine di pagamento della fattura di cui al precedente punto 1 e della nota credito di cui al precedente punto 2 è pari a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

#### 4.2) **Modalità di emissione delle fatture**

Le fatture sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

#### 4.3) **Pagamento delle fatture**

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

La mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare fatturato è causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto al Capitolo 19.

#### 4.3.1) Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente paragrafo 2, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui alle lettere a), b) e c), ad eccezione delle fatture per il corrispettivo di capacità RR in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- per le fatture di cui alle lettere b) e c), in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, d) ed e), entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse;
- per le fatture di cui alla lettera f) e g), entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui alle lettere h) i) e j), entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.4, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

#### 4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

Limitatamente alle fatture afferenti le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di trasporto, di cui al RTTG, Titolo 6, la maggiorazione di cui sopra è applicata a decorrere dal 46° giorno di ritardo. Ai ritardati pagamenti effettuati sino a tale termine si applica una maggiorazione pari a 3,5 punti percentuali.

#### 4.3.3) Rateizzazione

##### Modalità e tempistiche di rateizzazione con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pgressive di cui alla Delibera 670/17

Qualora il valore dei corrispettivi da fatturare all'Utente ai sensi del precedente paragrafo 4.1.6 (al netto delle note a credito di cui allo stesso paragrafo) sia contestualmente:

- superiore a 100.000 euro e
- superiore al 20% del più alto valore complessivo mensile dei corrispettivi fatturati in relazione al servizio di trasporto e di bilanciamento nei confronti del medesimo Utente nel corso dei 12 mesi precedenti la data di fatturazione della Sessione di Aggiustamento Pgressa,

Snam Rete Gas - su richiesta scritta dell'Utente interessato - provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione dell'esito della Sessione di Aggiustamento Pgressa di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 8, lettere a) e b), utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo netto relativo ai corrispettivi  $\Delta C_k^{agg,DSK}$  e  $\Delta C_k^{agg,IO}$  in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente nel rispetto dei termini di pagamento indicati dal Trasportatore.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al Capitolo 5. Non sarà consentita la rateizzazione qualora, tenuto conto del relativo piano, l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di rateizzazione ovvero la scadenza delle medesime garanzie non assicuri la piena copertura del piano di rateizzazione per la sua intera durata.

Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Codice.

La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di scadenza della fattura e la seconda rata entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese di scadenza della fattura. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato dall'Utente entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese nel periodo della rateizzazione.

Il mancato rispetto di una delle condizioni e scadenze di pagamento previste nel piano di rateizzazione comporterà la decadenza dal beneficio del termine e l'immediata attivazione da parte di Snam Rete Gas nelle opportune sedi, di ogni azione funzionale al recupero del credito residuo. Il mancato pagamento anche solo di uno degli importi di rateizzazione di cui sopra, dà luogo altresì al mancato pagamento della fattura e pertanto alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3, nonché alle azioni previste dalla legge ai fini del recupero del credito.

Gli ammontari complessivamente oggetto di rateizzazione saranno comunicati all'Autorità secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.6, punto 4. Il Trasportatore provvederà successivamente a versare alla Cassa le rate effettivamente riscosse secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.1.6, punto 6. In relazione al piano di rateizzazione concordato, potranno essere addebitati interessi laddove previsto dall'Autorità.

#### 4.3.4) *Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Con riferimento alla rateizzazione prevista al Capitolo 6, paragrafo 1.1.3 e Allegato 6/A, in relazione al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Trasportatore dal soggetto richiedente l'allacciamento per un Punto di Consegna da produzione di biometano, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di Snam Rete gas. Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di allacciamento da parte del Trasportatore secondo quanto previsto al medesimo Capitolo 6.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento riconosciuto dall'Autorità.

## 5) LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.



## RESPONSABILITA' DELLE PARTI

<b>1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....</b>	<b>3</b>
1.1) INADEMPIENZA DEL TRASPORTATORE .....	3
1.1.1) Specifiche di pressione .....	3
1.1.2) Specifica di qualità .....	3
1.1.3) Mancata erogazione della prestazione.....	3
1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" .....	4
1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" .....	4
1.1.6) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano .....	5
1.2) INADEMPIENZA DELL'UTENTE.....	5
1.2.1) Specifiche di pressione .....	5
1.2.2) Specifica di qualità.....	6
1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione.....	6
1.3) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ED UTILIZZO DEI DATI RILEVATI.....	7
1.4) RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ODORIZZAZIONE.....	7
1.4.1) Utente .....	7
1.4.2) Trasportatore.....	7
<b>2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>8</b>
2.1) DOLO/COLPA GRAVE .....	8
2.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	9
<b>3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO .....</b>	<b>9</b>
3.1) CAUSE.....	9
3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso .....	9
3.1.2) Procedura concorsuale .....	10
3.1.3) Mancato pagamento .....	10
3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo .....	10
3.2) IMPORTI MATURATI.....	10
3.3) ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE .....	11
3.4) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE .....	11
3.5) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA DELIBERA N°168/06.....	12
3.6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10 .....	12
3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10 .....	13
3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto .....	14
<b>4) FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>15</b>
4.1) DEFINIZIONE .....	15
4.2) CAUSE.....	15
4.3) EFFETTI.....	15
4.4) NOTIFICA .....	16
4.5) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO.....	16
4.6) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°168/06 .....	16
4.7) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 4 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	17
<b>5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>17</b>
5.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ.....	17
5.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	17

5.2.1)	<i>Esame preventivo</i> .....	17
5.2.2)	<i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i> .....	17
5.2.3)	<i>Arbitrato tecnico</i> .....	17
5.2.4)	<i>Applicazione</i> .....	18
<b>6)</b>	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO</b> .....	<b>18</b>



## 1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

### 1.1) Inadempienza del Trasportatore

#### 1.1.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.

#### 1.1.2) Specifica di qualità

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o effetti derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dalla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A.

#### 1.1.3) Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore e fatto salvo quanto previsto al Capitolo 14, paragrafo 3.3, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato

da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'Utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo "Bilanciamento".

*1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"*

Ai sensi dell'Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", il Trasportatore stesso corrisponde all'Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = 1,5 * CPe * Q * \frac{ggR}{ggA}$$

dove:

**CPe** è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 7.3.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

**Q** è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

**ggR** è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

**ggA** è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.

*1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"*

Ai sensi dell'Articolo 10.4 della Delibera ARG/gas 02/10, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo Contratto, il Trasportatore corrisponde all'Utente, entro i tre mesi successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = \frac{CP_{e/u}}{ggA} * Q * ggR * (1 + 0,05 * mmR)$$

dove:

**CP<sub>e/u</sub>** è il corrispettivo di capacità di trasporto relativo all'anno in cui ricade la data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto;

**Q** è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

**ggR** è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto oggetto del Contratto di Trasporto, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto stesso;

**ggA** è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto;

**mmR** è il numero di mesi, o frazione di essi, successivi al ventiquattresimo mese precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data in cui è trasmessa la comunicazione del ritardo da parte del Trasportatore ai soggetti interessati. Il valore *mmR* è compreso tra 0 e 24.

L'ammontare  $P_T$  non può in ogni caso essere superiore al valore del Contratto di Trasporto.

#### 1.1.6) *Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano*

Ai sensi della Delibera 64/20, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di allacciamento di cui al precedente Capitolo 6, il Trasportatore corrisponde al richiedente a titolo di indennizzo un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo dell'eventuale contributo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al Capitolo 6. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. L'indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di Forza Maggiore o a cause imputabili al richiedente o a terzi.

## 1.2) Inadempienza dell'Utente

### 1.2.1) *Specifiche di pressione*

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risultati non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del precedente Capitolo 12 "Pressioni di consegna e riconsegna", il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall'Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto

a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

#### 1.2.2) Specifica di qualità

Fatto salvo quanto specificamente previsto in relazione alle produzioni di biometano, qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A del Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica, fatti salvi i casi in cui sia possibile rendere il gas naturale compatibile con la Specifica di Qualità attraverso un'opportuna miscelazione.

Nei casi di fuori specifica, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione scritta.

In relazione alle produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Trasportatore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione. A seguito dell'intercettazione, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione agli Utenti interessati specificando il/i parametro/i di qualità fuori specifica. Il Trasportatore provvederà alla riapertura del Punto di Consegna solo in caso di esito positivo delle verifiche di cui al Capitolo 10 effettuate presso l'impianto interessato ovvero a seguito del ripristino di valori conformi alla Specifica di Qualità.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'intercettazione del flusso di biometano e la riapertura del Punto di Consegna, il Trasportatore sarà sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dagli Utenti al Punto di Entrata, nonché dall'obbligo della presa in carico del gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

#### 1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione

Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas alla Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell'impianto di misura presso cui vengono rilevati.

Qualora il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e

completezza dei dati stessi, fatto salvo quanto previsto in relazione al sistema di monitoraggio della pressione di cui al precedente Capitolo 12, paragrafo 2.

In relazione ai Punti di Consegna laddove il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, ai fini della conformità dei dati alla Specifica di Qualità, il Trasportatore si riserva di effettuare verifiche e controlli anche sulla base di rilevazioni presso proprie apparecchiature.

In relazione agli Impianti di misura non di proprietà del Trasportatore, trova applicazione quanto previsto al precedente Capitolo 10.

### 1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

In relazione agli impianti di misura non di proprietà del Trasportatore si applica quanto previsto al capitolo 10 del presente Codice di Rete.

### 1.4) Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione

#### 1.4.1) Utente

L'Utente è responsabile:

- di informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le dichiarazioni da fornire al Trasportatore;
- di fornire al Trasportatore e mantenere aggiornata l'indicazione della categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo le modalità e i termini indicati nel presente Codice e nelle procedure pubblicate sul proprio sito Internet;
- della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e informazioni fornite al Trasportatore ai sensi del presente Codice di Rete in relazione alla categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale;
- di assicurare al Trasportatore e/o a soggetti terzi da questo incaricati la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per l'esercizio delle attività di competenza;
- di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna. Resta inteso che fino alla disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione il Cliente Finale non potrà utilizzare il gas per uso diverso da quello dichiarato in precedenza; in caso contrario, il Trasportatore procederà all'attivazione della procedura di discatura e solo a seguito della disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione. È fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1.

#### 1.4.2) Trasportatore

Il Trasportatore provvede:



- all'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l'Utente abbia dichiarato la categoria d'uso di cui al TISG descritta al Capitolo 3, paragrafo 3.11, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11.1;
- alla realizzazione (o adeguamento) e alla gestione dell'impianto di odorizzazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Codice di Rete;
- alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni pervenute dall'Utente circa la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna,
- alla pubblicazione dei Punti oggetto del Piano di adeguamento di cui alla RQTG in esito alle attività previste dalla medesima deliberazione;
- alla pubblicazione delle soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna, ai sensi della RQTG.

Il Trasportatore non risponde, anche nei confronti di soggetti terzi, della veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni funzionali all'odorizzazione al Punto di Riconsegna presso il Cliente Finale.

Il Trasportatore non assicura il servizio di odorizzazione in tutti i casi di:

- mancato accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per il proprio personale e/o per i soggetti incaricati dal Trasportatore stesso;
- danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di odorizzazione del Trasportatore;
- impianti presenti nella titolarità del Cliente Finale ritenuti non idonei da Snam Rete Gas ai fini del servizio di odorizzazione.

In tal caso il Trasportatore effettuerà le opportune segnalazioni all'Autorità per i seguiti di competenza nonché procederà ad avviare le procedure per la chiusura del Punto di Riconsegna ai sensi del Capitolo 6. Resta fermo che in tali casi Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata prestazione dei servizi.

Il Trasportatore non effettua il servizio di odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l'Utente non abbia comunicato alcuna categoria d'uso di cui al TISG ai sensi della delibera 250/2015/R/gas, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3.

Il Trasportatore procederà in ogni caso a segnalare tali Punti di Riconsegna all'Autorità. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell'Utente.

## 2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

### 2.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.



## 2.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

## 3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

### 3.1) Cause

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, pur non costituendo causa di risoluzione del Contratto di Trasporto, comporta l'inefficacia del Contratto di Trasporto limitatamente al Punto / ai Punti interessato/i.

#### 3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rete, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non

provveda al ripristino di tale requisito entro il settimo giorno<sup>1</sup> di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all'Utente con anticipo via fax, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.

### 3.1.2) *Procedura concorsuale*

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

### 3.1.3) *Mancato pagamento*

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.

Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.

### 3.1.4) *Utilizzo improprio del sistema informativo*

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l'utilizzo improprio dei sistemi nell'ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9.

## 3.2) **Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto.

---

<sup>1</sup> entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all'Utente, nei casi di perdita del requisito di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, in relazione agli impegni conseguenti all'attivazione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza.

### 3.3) Escussione delle garanzie prestate

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all'Utente in forma scritta.

In particolare, con riferimento al servizio di trasporto, Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia finanziaria.

Con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafo 1.4, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia finanziaria;
- Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia.

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all'escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

Nel caso in cui l'escussione delle garanzie prestate dall'Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall'Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all'Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell'Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento.

Snam Rete Gas provvede inoltre ad applicare quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.5.

### 3.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all'Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in

oggetto: l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2

Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.

### 3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06

Ai sensi dell'Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l'Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$P_U = (V_{max} - V_{min}) * \frac{(GG_P - 1)}{(GG_I - 1)} * Q + V_{min} * Q$$

dove:

$V_{max}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

$V_{min}$  è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di kWh/giorno;

$GG_P$  è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;

$GG_I$  è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;

$Q$  è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", espressa in milioni di kWh/giorno.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

### 3.6) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 della Delibera ARG/gas 02/10

Ai sensi dell'Articolo 10.3 della Delibera ARG/gas 02/10, l'Utente ha facoltà di chiedere la modifica o risoluzione del Contratto di trasporto qualora il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto stesso e la data prevista di messa a disposizione della capacità di trasporto sia superiore a due anni.

La richiesta deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il termine del giorno che individua la metà del suddetto periodo tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

In tal caso, al fine dell'accettazione di tale richiesta, l'Utente è tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas, a titolo di penale, un ammontare espresso in Euro pari al minore tra:

$$\triangleright P_{max} = V_{max} * Q$$

e

$$\triangleright P_U = 0,2 * CP_{e/u} * Q + (P_{max} - 0,2 * CP_{e/u} * Q) * \frac{(GG_P - 1)}{(GG_I - 1)}$$

dove:

$V_{max}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Smc/giorno;

$Q$  è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, o la capacità eventualmente oggetto di modifica/riduzione, espressa in milioni di kWh/giorno<sup>2</sup>;

$CP_{e/u}$  è il corrispettivo di capacità di trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.5.1, relativo al Punto oggetto del Contratto di Trasporto interessato dalla richiesta;

$GG_P$  è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione/modifica del Contratto stesso;

$GG_I$  è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data corrispondente alla metà del periodo tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Primo Periodo).

Resta inteso che eventuali oneri sostenuti/impegni di spesa assunti dalle Imprese di Trasporto eccedenti l'ammontare del corrispettivo, sono a carico dell'Utente.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

### 3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo al Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la data di messa a disposizione della capacità come indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Data di Messa a Disposizione), ovvero nel periodo tra la sottoscrizione del Contratto e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione ove tale periodo sia inferiore a 2 anni, si verifichino eventi connessi alla realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura interconnessa in ragione

<sup>2</sup> Fattore di conversione kWh/Smc pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

dei quali l'Utente richiede la risoluzione del Contratto di trasporto si applicano le condizioni sotto indicate.

La richiesta debitamente motivata deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

A fronte di tale richiesta Snam Rete Gas, sentita l'Autorità, applica all'Utente, in luogo degli importi di cui al precedente paragrafo 3.2, un corrispettivo espresso in Euro pari al minore tra:

- l'ammontare di seguito descritto

$$P_{U_{II}} = P_{\max 2} + (V_C - P_{\max 2}) * \frac{(GG_{P_{II}})}{(GG_{II})}$$

dove:

$$P_{\max 2} = V_{\max 2} * Q$$

$V_{\max 2}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

$V_C$  è il valore del contratto come definito al paragrafo 3.4;

$GG_{P_{II}}$  è il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e la data della richiesta di risoluzione del Contratto, ovvero tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione del Contratto qualora inferiore a 2 anni;

$GG_{II}$  è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione, ovvero del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3 e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione qualora inferiore a 2 anni;

e

- l'ammontare degli oneri complessivamente sostenuti dalle Imprese di trasporto sino alla data di risoluzione anticipata del Contratto nonché degli oneri relativi agli impegni di spesa assunti dalle medesime imprese per la realizzazione della nuova capacità oggetto del Contratto sino alla data effettiva di messa a disposizione della stessa, debitamente documentati.

### 3.6.2) *Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto*

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto in data antecedente alla Data di Messa a Disposizione, tutti gli eventuali oneri delle Imprese di Trasporto relativi alla realizzazione della nuova capacità che non abbiano concorso alla determinazione del capitale investito riconosciuto, eccedenti gli ammontari corrisposti dall'Utente ai sensi dei paragrafi 3.6 e 3.6.1, saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.



#### 4) FORZA MAGGIORE

##### 4.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

##### 4.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, **attacchi informatici**;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

##### 4.3) Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita

sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

#### 4.4) Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### 4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:

- al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, l'Utente riduca l'immissione di gas nella rete del Trasportatore;
- al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all'Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.

#### 4.6) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.

**4.7) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10**

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto stesso sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.5 non dovrà essere corrisposta.

**5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****5.1) Competenze dell'Autorità**

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto, l'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

**5.2) Disposizioni transitorie**

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

**5.2.1) Esame preventivo**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

**5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale**

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nello "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'Allegato A della Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
- b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

**5.2.3) Arbitrato tecnico**

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.

#### 5.2.4) Applicazione

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

### 6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.